



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA  
PQAI VII MANIFESTAZIONI E CORSE IPPICHE

<b>N. RUOLO</b> Proc. 1645/a/t	<b>UDIENZA DEL</b> 24.09.2015	<b>DECISIONE N.</b> 1645/a/t	<b>DEPOSITATA IN</b> <b>SEGRETERIA</b> IL 30 GIU 2016	<b>IL SEGRETARIO</b> 
-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--	---

### LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO

Riunita in Roma, presso la sede dell'ICQRF, in via Quintino Sella 42, in data 24.09.2015, con l'intervento dei Signori:

Dott. Raimondo Cerami	Presidente
Avv. Pierfrancesco Torrisi	Componente relatore
Prof. Avv. Vincenzo Meli	Componente

assistita dalla

d.ssa Alda Di Gennaro	Segretario
-----------------------	------------

ha pronunciato la seguente

#### DECISIONE

nel procedimento n° Ruolo 1645/a/t contro:

VITAGLIANO ANDREA, nato ad Arzano (NA) il 22.09.1965,

#### APPELLANTE

Avverso la decisione n. 82/14, depositata in Segreteria il 04.06.2014, con la quale la Commissione di Disciplina di Prima Istanza ex ASSI ha comminato al sig. VITAGLIANO ANDREA, quale allenatore del cavallo RAMBOLDO JET, la sanzione di mesi 2 (due) di sospensione dalla qualifica di allenatore e della multa di € 500,00 (cinquecento/00), all'esito dell'accertamento della positività del cavallo alla sostanza Caffaina e Teofilina - susseguente all'analisi antidoping effettuata presso l'ippodromo di Civitanova Marche in data 22.09.2012, in occasione del premio "Il Grande Nulla", e confermata dalle seconde analisi.

**FATTO**

In data 22.09.2012, il cavallo RAMBOLODO JET in occasione del premio Il Grande Nulla presso l'ippodromo di Civitanova Marche, veniva sottoposto a controllo anti-doping, risultando non negativo alla sostanza "Caffeina - Teofillina". Con atto di incolpazione del 22.03.2013, la Procura della Disciplina promuoveva pertanto azione disciplinare nei confronti dell'allenatore del detto cavallo, sig. VITAGLIANO ANDREA. Acquisiti i risultati delle prime e delle seconde analisi, la Commissione di disciplina di Prima Istanza, sanzionava l'odierno appellante con le sanzioni descritte in premessa.

Contro detta decisione proponeva regolarmente appello il sig. VITAGLIANO ANDREA, chiedendo contestualmente la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

Con provvedimento del 18.06.2014, il Presidente della Commissione di Disciplina di Appello accoglieva l'istanza e ordinava di sospendere l'esecutività della decisione impugnata.

All'udienza del 24.09.2015 nessuno era presente per il difensore della parte. Era presente il rappresentante della Procura della Disciplina che chiedeva l'accoglimento del ricorso.

La Commissione ha quindi deliberato come da dispositivo che segue.

#### **DIRITTO**

Con l'atto di appello, il sig. VITAGLIANO ANDREA, ha impugnato la predetta decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza, sostanzialmente censurando la mancata considerazione, da parte della detta Commissione, di una serie di contestazioni e rilievi da lui mossi a procedure, metodi ed esiti delle valutazioni che hanno condotto alla condanna; censure che ripropone con l'atto di appello.

Inoltre parte ricorrente enfatizza, sulla scorta della produzione documentale di una fattura comprovante l'acquisto di una partita contaminata di mangime, la richiesta di non luogo a procedere.

\* \* \*

Ritiene la Commissione di Disciplina di appello di soffermarsi, preliminarmente, sulla richiesta di non luogo a procedere, ritenendo le doglianze formulate dall'appellante fondate, per le ragioni che seguono.

In particolare, parte ricorrente ha depositato copia della fattura n. 374 del 28.08.2012, emessa dalla società "Isola Verde" S.r.l ed intestata al sig. Vitaliano Andrea, comprovante l'acquisto del mangime "pegus supplement k" che, giusta documentazione prodotta già in primo grado, dimostra la contaminazione della partita di cibo per cavalli.

In ossequio a quanto disposto dall'art. 11 "*L'allenatore è in ogni caso ritenuto responsabile della positività rilevata, anche per atti commessi da suoi familiari, collaboratori e dipendenti nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti, salvo non provi che l'evento sia dipeso da fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo*" questa Commissione ritiene pertanto che

il sig. VITAGLIANO ANDREA abbia documentalmente provato che la positività del cavallo è  
dipesa da un fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo.


Restanti motivi d'appello assorbiti.

**P.Q.M.**

La Commissione,sciogliendo la riserva, in riforma della decisione di disciplina di 1° istanza,  
dec. n. 82/14 del 4.6.14, appellata da Vitagliano Andrea, dichiara di non doversi procedere nei  
confronti del predetto in ordine all'illecito disciplinare contestato, poichè il fatto non costituisce  
reato. Disponendo la revoca delle sanzioni inflitte e confermando il distanziamento del cavallo  
dall'ordine di arrivo dalla corsa in oggetto.


IL PRESIDENTE

Dott.Raimondo Cerami



IL RELATORE

Avv. Pierfrancesco Torrisi





Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA  
PQAI VII MANIFESTAZIONI E CORSE IPPICHE

N. RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA	IL SEGRETARIO
Proc. 1655/a/t	01.10.2015	Proc. 1655/a/t	IL 27.5.2015	

### LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO

Riunita in Roma, presso la sede dell'ICQRF, in via Quintino Sella 42, in data 01.10.2015, con l'intervento dei Signori:

Dott. Raimondo Cerami	Presidente
Avv. Pierfrancesco Torrasi	Componente relatore
Dott.ssa Giancarla Magri	Componente

assistita dalla

d.ssa Alda Di Gennaro	Segretario
-----------------------	------------

ha pronunciato la seguente

### DECISIONE

nel procedimento n° Ruolo 1655/a/t contro:

Zanca Domenico, nato a Palermo il 10.06.1970, domiciliato in Palermo, via G. Alessi n. 18, assistito e difeso dall'avv. Massimiliano Capuzi

### APPELLANTE

Avverso la decisione n. 70/14, del 28.05.2014, con la quale la Commissione di Disciplina di Prima Istanza ha comminato al sig. Zanca, quale allenatore del cavallo Pfeilwo, la sanzione di mesi 4 (quattro) di sospensione dalla qualifica di allenatore e la multa di € 1.000,00 (mille/00), ordinando altresì il distanziamento totale del suddetto cavallo dall'ordine d'arrivo del Premio Ripatransone, disputatosi in data 3.08.2012 all'ippodromo di Montegiorgio. Ciò all'esito dell'accertamento della positività del detto cavallo alla sostanza desametasone e teoffillina,

susseguente all'analisi antidoping effettuata in occasione del detto Premio Ripatransone, confermato dalle seconde analisi.

## **FATTO**

In occasione del Ripatransone, disputatosi in data 03.08.2012 all'ippodromo di Montegiorgio, il cavallo Pfeilwo veniva sottoposto ad analisi antidoping, risultando positivo alla sostanza desametasone e teofillina. Con atto di incolpazione la Procura della Disciplina deferiva pertanto il sig. Domenico Zanca, allenatore del detto cavallo, alla Commissione di Disciplina di Prima Istanza. Venivano ritualmente effettuate le seconde analisi e, a seguito di regolare procedimento, la Commissione sanzionava l'odierno appellante con mesi 4 (quattro) di sospensione dalla qualifica di allenatore e € 1.000,00 (mille/00) di multa, ordinando altresì il distanziamento totale del cavallo Pfeilwo dall'ordine d'arrivo della corsa.

Contro detta decisione proponeva regolarmente appello il sig. Domenico Zanca, il quale contestualmente chiedeva la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

Con provvedimento del 21.07.2014, il Presidente della Commissione di Disciplina di Appello accoglieva la richiesta di sospensiva e ordinava di sospendere l'esecutività della decisione impugnata.

All'udienza del 01.10.2015, il difensore dell'appellante concludeva come da verbale in atti. Nessuno era presente per la Procura della Disciplina.

La Commissione ha quindi deliberato come da dispositivo che segue.

## **DIRITTO**

Con l'atto di appello, il sig. Zanca, a mezzo del proprio difensore, avv. Massimiliano Capuzi, ha impugnato la predetta decisione della Commissione Disciplina di Prima Istanza per i seguenti motivi:

- nullità per violazione del contraddittorio, per l'assenza all'udienza del procedimento di I grado del rappresentante della Procura;
- carenza di prova della positività alla sostanza dopante;
- riduzione della pena, con esclusione della recidiva.

In particolare, l'appellante contesta la diversità della data fissata per le seconde analisi da quella di effettivo svolgimento delle stesse e la sussistenza di dubbi sulle modalità di custodia del campione biologico nei giorni di svolgimento dell'analisi; contesta altresì la tardività della redazione dell'obbligatorio parere della Commissione Scientifica.

In via istruttoria l'appellante chiede di stralciare dal fascicolo gli esiti delle seconde analisi in quanto redatti in lingua straniera.

L'appello è infondato e va integralmente rigettato, con conseguente revoca della sospensione presidenziale accordata alla parte e incameramento del deposito da essa versato.

Quanto al primo motivo, non si vede sotto quale profilo possa considerarsi lesiva del diritto al contraddittorio la mancata presenza della Procura in udienza. Tale assenza, infatti, comporta la rinuncia della Procura ad esercitare la propria funzione, ma non costituisce certo un *vulnus* al pieno esercizio di quella della difesa. Questa non può avere alcun interesse qualificato a contraddire ciò che non viene, appunto, detto.

Quanto alle contestazioni circa la mancata prova della positività alla sostanza dopante, si rigetta, in primo luogo, la richiesta di stralcio del referto delle seconde analisi, la cui illegittimità risiederebbe nella circostanza che esso è redatto in lingua straniera. Detto documento riporta, infatti, indicazioni sintetiche, tutte facilmente comprensibili, per di più costituenti mero complemento dell'esposizione, grafica e numerica, degli esiti delle analisi, per la comprensione dei quali la conoscenza della lingua è irrilevante.

Nel merito, si rileva che nessuna disposizione impone di avviare effettivamente l'esame del campione nella data comunicata, che costituisce solamente il giorno a partire dal quale possono avere inizio le relative operazioni, che possono poi legittimamente svolgersi in più giorni.

D'altro canto, non pare che l'appellante abbia esercitato la facoltà di assistere *“alle seconde analisi e all'apertura del campione, personalmente o a mezzo di persona appositamente delegata per iscritto”*. Costituisce inoltre mera illazione dell'appellante, non supportata da alcun indizio, che il campione sia stato, dopo l'apertura, conservato in modo inadeguato nei giorni di svolgimento dell'analisi.

Di nessuna rilevanza è, infine, l'argomento della tardività della redazione dell'obbligatorio parere della Commissione Scientifica. A termini dell'art. 10, c. 1, del Reg. C.S.P., l'Amministrazione, alla quale, in caso di positività, il laboratorio che ha eseguito le analisi deve immediatamente comunicare tale esito, *“si riserva”* di trasmettere la documentazione alla Commissione Scientifica, la quale, a sua volta *“può”* richiedere al laboratorio che ha eseguito le analisi *“qualsiasi documento o analisi già effettuata o approfondimenti analitici da svolgere sul campione di seconda analisi”*. Dunque, si tratta, di adempimenti la cui opportunità è valutata dall'organo tecnico a seconda di quanto da esso rilevato nel caso concreto. Nel caso di specie, la Commissione non ha ritenuto di dovere chiedere alcuna integrazione, evidentemente non avendo avuto motivi per sollevare dubbi sulla presenza della sostanza dopante e sulla sua volontaria somministrazione. Nel parere infine reso, ai sensi del Regolamento, ha infatti, con chiarezza e senza tentennamenti, stabilito che la sostanza rilevata era di esclusiva origine sintetica, e non fisiologica o alimentare.

Merita invece accoglimento, il motivo di riduzione della pena con esclusione dell'aggravante della recidiva. La Commissione di disciplina d'Appello ha infatti disposto le opportune verifiche presso la cancelleria e ha potuto rilevare che l'appello alla sentenza n. 72/2/13 del 3.4.13 è intervenuta all'udienza del 28/05/15, non applicandosi pertanto l'aggravante della recidiva.

**P.Q.M.**

La Commissione sciogliendo la riserva che precede in parziale accoglimento proposto dal sig. Zanca Domenico, avverso la decisione della Commissione di Disciplina di Prima istanza n. 70/14 del 30.04.2014, revoca la dichiarazione di recidiva e per l'effetto riduce la sanzione inflitta al predetto nella misura di 2 mesi dalla qualifica di allenatore e nella misura di € 500,00 di multa, confermando l'ordine di distanziamento. Revoca la sospensiva concessa e dispone la restituzione della somma versata.


IL PRESIDENTE

Dott. Raimondo Cerami



IL RELATORE

Prof. Avv. Pierfrancesco Torrisi





*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

N. RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
1660/a/g	01/10/2015	1660/a/g	08 - 06 - 2015	

**LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO**

Riunita in Roma, presso la sede dell' ICQRF, in via Quintino Sella 42 , in data 21.05.2015, con l'intervento dei Signori:

Dott. Raimondo Cerami	Presidente
D.ssa Giancarla Barbara Magri	Componente relatore
Avv. Pierfrancesco Torrisi	Componente

assistita dalla

d.ssa Alda Di Gennaro	Segretario
-----------------------	------------

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

nel procedimento n° Ruolo 1660/a/g contro:

l'allenatore e legale rappresentante della soc. di allenamento New Coolmore, sig. Peraino Antonio, nato a Bacoli (NA) il 02/01/1963, elettivamente domiciliato a Roma, presso lo studio del difensore avv. Massimiliano Capuzi , Viale Mazzini, 114/a giusta delega in calce.

**APPELLANTE**

avverso la decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza n. 140/14, depositata il 16/07/2014, con la quale è stata riconosciuta la responsabilità disciplinare dell'incolpato per la violazione del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite

in occasione della corsa svoltasi presso l'ippodromo di Milano ( Premio COMO ) il 24 marzo 2013 e con la quale è stata applicata la sanzione della sospensione per MESI 2 e della MULTA nella misura di euro 500,00 (cinquecento) perché il cavallo MARGUTTA STUDIOS allenato dal sig. Peraino è risultato positivo alla sostanza dimetilsolfossido.

- . Accertato l'avvenuto pagamento del deposito;
- . Concessa la sospensiva Presidenziale
- . Sentito il relatore dott.ssa Magri Giancarla Barbara
- . Assente il rappresentante della Procura della disciplina. Si da atto della deliberazione n. 39 del 30/10/2012
- . Presente il difensore della parte.
- . Esaminati gli atti del procedimento

#### FATTO

I Giudici di I grado ritenevano responsabile l'allenatore, accertata la mancanza di prova contraria, della positività del cavallo MARGUTTA STUDIOS alla sostanza proibita dimetilsolfossido. Avverso la decisione proponeva appello il sig. Peraino con il patrocinio dell'avv. Massimiliano Capuzi che indica come motivi di appello:

in via preliminare dichiarare la nullità della decisione impugnata per violazione del contraddittorio per l'assenza in udienza del rappresentante della Procura della Disciplina;

nel merito viene reiterata la nullità/inesistenza del Nuovo Regolamento per il controllo delle sostanze proibite in quanto non emanato né approvato dal Ministro perché l'art. 11 dello Statuto Unire prevede che le modifiche ai regolamenti disciplinari siano approvate dal Ministro con apposito decreto e lo Statuto dell'Unire non è mai stato abrogato mentre la decisione impugnata cita il D.Lgs. 165/2001 come fonte di attribuzione del potere di approvazione del nuovo regolamento in capo alla dirigenza del Ministero. Il riferimento è fuorviante infatti il testo non attribuisce alla dirigenza il potere di approvare i regolamenti come il testo fondamentale del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite.

Vigendo, per quanto sostenuto, il "vecchio regolamento" il procedimento disciplinare è nullo per la mancata effettuazione delle controanalisi e per l'assenza in atti del dovuto parere della Commissione scientifica.

All'udienza del 01/10/2015, assente la parte ed il difensore, altresì assente il <sup>P</sup>procuratore della disciplina o suo sostituto, vengono esaminati gli atti e discussi i motivi di appello. Al termine dell'udienza la Commissione di disciplina di appello si riserva. Sciolta la riserva la commissione di disciplina di appello rigetta l'appello proposto dal sig. Antonio Peraino per i seguenti

#### MOTIVI

Il motivo preliminare di appello è infondato e viene respinto.

Con delibera n. 39 del 29/05/2012 il Commissario straordinario dell'Assi, anche al fine di dirimere la divergenza interpretativa venutasi a determinare tra la Commissione di disciplina di I istanza e quella di Appello sulle conseguenze derivanti dalla mancata presenza in giudizio del rappresentante della procura della disciplina, ha provveduto a fornire una interpretazione autentica degli artt. 16 punto 1; 18 punto 2; 21 punto 1 del Regolamento di disciplina Unire.

Al riguardo considerato che il provvedimento in parola non può reputarsi modificativo del citato Regolamento in quanto riveste, appunto, mero carattere interpretativo, e tenuto conto che, come riportato nelle premesse dello stesso, risulta in linea, sotto l'aspetto del merito, con la costante giurisprudenza amministrativa in materia, l'amministrazione dell'Assi ha ritenuto di poter condividere l'assunto della delibera in esame e quindi ne ha autorizzato l'immediata attuazione nei termini della stessa indicata.

L'assorbimento dei compiti e delle funzioni dell'ASSI da parte del MIPAAF non ha fatto venir meno questa interpretazione.

La Commissione di disciplina di appello prende atto ed assume questa posizione interpretativa.

Anche il motivo relativo alla nullità/inesistenza del nuovo RCSP è infondato e viene respinto.

La trasformazione dell'Unire in Assi, con la Legge 11 del 15/07/2011, ha fatto sì che la nuova Agenzia per lo sviluppo del settore Ippico assorbisse ex lege tutti i compiti e le funzioni dell'Ente.

Con il D.L. 06/07/2012 n. 95, convertito nella Legge 135 del 07/08/2012 l'Assi è stato soppresso e tutti i compiti e le funzioni sono state assorbite dal Ministero delle politiche agricole e forestali che ne ha assunto direttamente le competenze. Questa soppressione ha, conseguentemente, eliminato anche lo Statuto dell'Unire e ha rideterminato l'assetto organizzativo dell'Assi inglobandolo in quello del MIPAAF. Il Nuovo regolamento antidoping


è, come correttamente indicato nella decisione di I istanza, un atto interno del Ministero e rientra tra gli atti di ordinaria amministrazione la cui fonte e procedura sono disciplinate dall'art. 4 della D.LGS. n. 165 del 2001.

Pertanto la censura relativa alla nullità/annullabilità del Nuovo Regolamento Antidoping perché non approvato con Decreto Ministeriale non è da accogliersi in quanto la procedura seguita per la sua approvazione è da considerarsi legittima.

PQM

La Commissione di Disciplina di Appello, sciogliendo la riserva, rigetta l'appello proposto da sig. Peraino Antonio avverso la decisione di prima istanza n. 146/13 del 02/07/2014 della Commissione di disciplina di Prima Istanza che conferma. Revoca la sospensiva concessa e dispone l'incameramento della somma depositata.

Il Presidente



Il Relatore



*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA  
PQAI VII MANIFESTAZIONI E CORSE IPPICHE

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
1703/a/g	18/11/2015	1703/a/p	30 GIU 2016	

**LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO**

Riunita in Roma, presso la sede dell' ICQRF, in via Quintino Sella 42 , in data 18.11.2015, con l'intervento dei Signori:

Dott. Raimondo Cerami	Presidente
Prof. Vincenzo Meli	Componente
Avv. Pierfrancesco Torrisi	Componente relatore

assistita dalla

d.ssa Alda Di Gennaro	Segretario
-----------------------	------------

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

nel procedimento n° Ruolo 1703/a/g contro:

l'allenatore BOCCARDELLI FABIO, nato a Roma il 20/12/1968, ed elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio del difensore Avv. Massimiliano Capuzi, Via Dardanelli n. 15

**APPELLANTE**

avverso la decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza n. 40/2015, depositata il 16/06/2015, con la quale è stata riconosciuta la responsabilità disciplinare dell'incolpato per la violazione disciplinare del Regolamento Antidoping in occasione della corsa svoltasi presso l'ippodromo di Tagliacozzo, il giorno 31 Agosto 2013, premio Tiburtina, positività del cavallo NONMELORICORDO alla sostanza "Carbazocromo", con la quale è stata applicata la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per MESI 2 (due) e della MULTA nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00), con il distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo

- Accertato l'avvenuto pagamento del deposito;
- Presente il rappresentante della Procura della disciplina, nella persona dell'Avv.to De Crescenzo, il quale chiede la conferma del provvedimento emesso in primo grado.
- Presente il difensore del sig. Boccardelli, Avv.to Capuzi, giusta documentazione prodotta, il quale insiste per l'accoglimento ribadendo tutti i motivi di appello

#### F A T T O

I Giudici di I grado hanno ritenuto responsabile l'allenatore, accertata la mancanza di prova contraria, della positività del cavallo NONMELORICORDO alla sostanza proibita CARBAZOCROMO.

Avverso la decisione ha proposto appello il sig. Boccardelli con il patrocinio dell'avv. Capuzi che indica come motivi di appello:

- 1) Nullità/inesistenza del nuovo regolamento per il controllo delle sostanze proibite;
- 2) Nullità del procedimento per mancata comunicazione della non negatività;
- 3) Difetto di prova;
- 4) In subordine, derubricare il fatto in incauta medicazione e per l'effetto ridurre la sanzione alla pena pecuniaria.

Nelle conclusioni si richiede, in via principale, l'accoglimento dell'appello, in via subordinata viene richiesta la derubricazione da doping ad incauta medicazione.

All'udienza del 18 Novembre 2015 il difensore della parte ribadisce i motivi riportati in appello, insiste sulla chiarezza della prova della incauta medicazione. Il rappresentante della procura chiede l'accoglimento del ricorso. La Commissione si riserva.

Allo scioglimento della riserva la Commissione di Disciplina di Appello accoglie parzialmente il gravame per i seguenti

#### MOTIVI

Il Ricorso è in parte fondato per le ragioni indicate al quarto motivo di appello che viene per ciò valutato preliminarmente.

Con il quarto motivo di appello parte appellante, con documentazione depositata, richiedeva la declaratoria di estraneità ai fatti o, in subordine, la derubricazione dell'addebito da evento doping ad

incauta medicazione.

Nel merito il motivo risulta fondato in quanto dagli atti presentati risulta che in data 18/05/2015 il medico veterinario, dott. Cesare Savarese certificava che “ *di aver somministrato il 20/08/2013, il farmaco fleboside (carbazocromo) al cavallo nonmeloricordo, che soffriva di emorragia da sforzo. tempi di sospensione per il doping, una settimana dalla somministrazione.*”

La certificazione resa dal medico veterinario, depositata e sottoscritta su timbro, viene resa nella consapevolezza delle conseguenze penali in caso di mendacio: essa può pertanto considerarsi come DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'. (Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) atta ad identificare il cavallo oggetto di causa e costituire prova dell'incauto medicamento.

Come noto l'art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 ha ridisciplinato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Il comma 1 e 2 stabiliscono che: “L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con osservanza delle modalità di cui all'art. 38. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza”.

L'art. 4 del R.c.s.p. impone all'allenatore la conservazione di tutta la documentazione relativa alla terapia, ai medicinali e alle prescrizioni dei veterinari usata per i cavalli, mentre l'art. 11 del Regolamento prevede che, avvenuto l'accertamento della positività, l'allenatore o il proprietario siano in grado di fornire elementi utili ad individuarne la causa, nonché in caso di incauta medicazione (...), la Commissione, valutate le circostanze, può applicare le sanzioni in misura ridotta.

Il farmaco usato e il cui metabolita è risultato poi nelle analisi è, in effetti, stato prescritto dal medico veterinario, lo stesso ha previsto la posologia e lo stop dalle competizioni nel rispetto dei tempi di sospensione, pari ad una settimana. Formalmente la fattispecie indicata dalla norma è confermata ed avvenuta, pertanto la Commissione di disciplina d'appello ritiene che il fatto possa rientrare nella incauta medicazione per la quale viene stabilita la sanzione pecuniaria di € 500,00 di multa ed il

distanziamento del cavallo dall'ordine di arrivo.

L'accoglimento del su indicato motivo dell'appello e la conseguente derubricazione del fatto da doping ad incauta medicazione rende superfluo l'esame degli altri motivi.


Alla luce di quanto precede va dichiarato il parziale accoglimento dell'appello e va ordinata la restituzione della somma di denaro depositata.

P. Q. M.

La Commissione di Disciplina d'Appello, sciogliendo la riserva, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal sig. Boccardelli Fabio avverso la decisione n. 78/2015 adottata della Commissione di Disciplina di Prima Istanza in data 19/05/2015, e dichiara che l'illecito disciplinare contestato deve essere derubricato ad incauta medicazione ai sensi dell'articolo 11 R.D. e per l'effetto riduce la sanzione inflitta alla sola multa di euro 500,00, fermo restando il distanziamento del cavallo dall'ordine di arrivo. Ordina la restituzione della somma versata a titolo di deposito.

Il Presidente

Dott. Raimondo Cerami




Il Relatore

Avv. Pierfrancesco Torrisi



*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA  
PQAI VII MANIFESTAZIONI E CORSE IPPICHE

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
1720/a/t	25/11/2015	Proc. 1720/a/t	27.5.2016	

**LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO**

Riunita in Roma, presso la sede dell' ICQRF, in via Quintino Sella 42 , in data 25.11.2015, con l'intervento dei Signori:

Dott. Raimondo Cerami	Presidente
Prof. Avv. Vincenzo Meli	Componente
Avv. Pierfrancesco Torrissi	Componente relatore

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

nel procedimento n° Ruolo 1720/a/t contro:

l'allenatore DEMURU ANDREA, nato a Carignano il 22.11.1972, domiciliato in Candiolo (TO), Via Pinerolo n. 41, rappresentato e difeso dall'Avv.to Paolo Maria Dandini;

**APPELLANTE**

avverso la decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza n. 87/15 del 29.09.2015, depositata il 13.10.2015, con la quale è stata riconosciuta la responsabilità disciplinare dell'incolpato per la violazione disciplinare del Regolamento Antidoping in occasione della corsa svoltasi il 25.10.2013, presso l'ippodromo di Montegiorgio, in quanto il cavallo LUCIO OM, da lui allenato, era stato trovato positivo alla sostanza proibita "Fenil Butazone", e sono state applicate le sanzioni della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 2 (due) e della multa nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00).

**F A T T O**

Con atto di incolpazione del 16.09.2014, la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti dell'allenatore DEMURU ANDREA, in quanto il cavallo LUCIO OM, da lui allenato, era risultato positivo alle sostanze proibite "Fenil Butazone", a seguito di un accertamento anti-doping eseguito in occasione della corsa disputata all'ippodromo di Montegiorgio il 25.10.2013.

Contestualmente venivano trasmessi i risultati delle prime analisi effettuate presso il Laboratorio di UNIRELAB s.r.l. che avevano accertato la non negatività dei campioni biologici prelevati al predetto cavallo in occasione della corsa citata.

Veniva quindi fissata l'udienza dinnanzi alla Commissione di Disciplina di Prima Istanza la quale con provvedimento emesso in data 29.09.15 e depositato il 13.10.2015, dichiarava la responsabilità dell'allenatore per la violazione disciplinare contestata, con l'applicazione delle sanzioni della sospensione per mesi due e della multa nella misura di euro 500,00. Il cavallo purtroppo moriva per affogamento, a seguito della sua caduta nel laghetto dell'ippodromo. Avverso tale decisione proponeva regolarmente appello il DEMURU a mezzo del suo difensore, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata.

Il difensore del Demuru, Avv.to Dandini, insisteva in atti come da verbale di causa. Assente il sig. Demuru Andrea. Assente il procuratore della disciplina. Accertata la regolarità delle citazioni delle parti e procedutosi alla relazione dei fatti, la Commissione decideva come da dispositivo che segue.

## DIRITTO

L'appello è infondato e deve essere rigettato .

Dal risultato delle analisi effettuate sui campioni di urina prelevati al cavallo LUCIO OM in occasione della corsa sopra citata, è emersa in modo inequivocabile la positività alla sostanza "Fenil Butazone", che rientra fra quelle indicate nella lista delle sostanze proibite di cui all'allegato 1 del Regolamento Antidoping.

La Commissione di Disciplina di Prima Istanza ha correttamente valutato le prove emerse a carico dell'allenatore, giungendo alla conclusione del riconoscimento della sua responsabilità disciplinare in ordine all'addebito contestatogli e irrogando le giuste sanzioni.

Il difensore del sig. DEMURU ha prospettato tuttavia una serie di motivi di appello, che singolarmente valutati non presentano alcun profilo di accoglibilità.

In particolare, nel merito, sottopone a questa Commissione, i seguenti motivi:

- A) Erronea applicazione delle norme sulla pubblica fede/ querela di falso;
- B) Errata valutazione degli incassi dei premi del cavallo da parte dell'incolpato;
- C) Violazione dei principi generali di giustizia.

La Commissione di Disciplina di appello ritiene le doglianze formulate dall'appellante infondate, per le ragioni che seguono.

- Quanto ai motivi sub A,B,C,, si deve valutare se possa riscontrarsi un vizio autonomo di omessa pronuncia da parte della Commissione di Disciplina di Prima Istanza, per avere questa, come sostenuto dall'appellante, mancato di considerare parte delle doglianze da lui formulate. Codesta Commissione lo nega. Osserva, in proposito, che, per giurisprudenza consolidata del giudice amministrativo, non è richiesta analitica confutazione delle osservazioni del privato destinatario del provvedimento finale (Cons. St., sez. IV, 3.10.2014, n. 4967; id. 28.10.2013, n. 5189; Tar Lazio, sez. III ter, 3.11.2014, n. 11009; id., sez. II, 10.06.2014, n. 6180). Non è dunque necessario che la motivazione del provvedimento contenga un'analitica confutazione delle osservazioni e controdeduzioni svolte dalla parte, essendo invece sufficiente che da tale motivazione si evinca che l'Amministrazione abbia effettivamente tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà o del proprio giudizio (Cons. St., sez. V, 2.10.2014, n. 4928; Cons. Stato, Sez. IV, 3.07.2014, n. 3346; id. 8.04.2014, n. 1662; sez. III, 23.05.2011, n. 3106; sez. VI, 3.07.2012, n. 3603). Anche in questa sede occorre ricordare che *"È proibita, la presenza nell'organismo di un cavallo, nel giorno della corsa, della prova di qualifica o riqualifica in cui è dichiarato partente, di una qualsiasi quantità di una sostanza, di un suo isomero, di un suo metabolita di un suo isomero, appartenente ad una delle categorie comprese nella "lista delle sostanze proibite" di cui all'allegato 1) del presente Regolamento, nonché la presenza di un indicatore scientifico che evidenzi l'avvenuta somministrazione di una sostanza proibita, il contatto o l'esposizione alla stessa"*. Orbene, come è noto, un "metabolita" è il prodotto (intermedio o finale) del processo del metabolismo di una sostanza. E' per tale ragione che il regolamento precisa che la positività si può riscontrare individuando, appunto, anche un metabolita. Nel caso di specie, la presenza della sostanza Fenil Butazone costituisce prova della somministrazione al cavallo di sostanza indiscutibilmente proibita.

All'uopo sussiste consolidata giurisprudenza amministrativa (si veda, da ultima, TAR Lazio, Sez. II ter, 11.05.2015, n. 6778) secondo la quale *“nei controlli antidoping l'Amministrazione effettua un accertamento tecnico consistente nella verifica della sussistenza delle sostanze proibite alla luce dell'applicazione dei principi delle scienze esatte e senza adottare apprezzamenti di natura discrezionale: infatti in tale accertamento non vi è spazio per intravedere profili di discrezionalità tecnica laddove vengono compiute valutazioni in base a parametri opinabili. Sulla base di ciò il ricorrente sarebbe tenuto a dimostrare il travisamento del fatto a base della decisione, vale a dire un suo erroneo presupposto, non rinvenibile nel caso di specie, tenuto conto della articolata procedura avviata nel rispetto della normativa regolamentare, così come descritta negli atti impugnati, con i riferimenti alle analisi intervenute, nonché anche alle comunicazioni all'interessato e alle osservazioni dal medesimo proposte, nel rispetto dei corretti profili di partecipazione procedimentale. Del resto, va rilevato che le decisioni impugnate riferiscono della presenza della sostanza vietata accertata sia in sede di prime analisi che in sede di seconde analisi, che hanno confermato la positività del cavallo alla predetta sostanza, essendo proibita ai sensi del Regolamento la sola presenza, a prescindere dalla quantità della sostanza stessa (o un suo isomero o metabolita, come nella specie, ai sensi dell'art. 2 del Reg. approvato con DM 16.10.2002) (...) Conseguentemente deve considerarsi che ai fini disciplinari risulta ininfluyente l'analisi quantitativa di tale sostanza vietata, ai fini di un limite di tolleranza, non previsto nella specie.*

*Peraltro le argomentazioni di parte ricorrente sui limiti della soglia di positività, in disparte la genericità delle stesse, non risultano suffragate da concrete prove documentate dirette a censurare le tecniche utilizzate e le risultanze delle analisi di laboratorio per smentire e contrastare quanto tecnicamente accertato (in modo assoluto all'esito delle due analisi) sulla base della disciplina di cui al Regolamento in materia, né sono state fornite concrete e idonee prove sulla eventuale assunzione inconsapevole della sostanza”.*

Nè tanto meno il ricorrente è riuscito a provare che *“l'evento sia dipeso da fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo”.* L'allenatore è in ogni caso ritenuto responsabile della positività rilevata, anche per atti commessi da suoi familiari, collaboratori e dipendenti nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

La documentazione versata in atti è infatti un estratto dei registri ufficiali della anagrafe Ippica, dalla quale si evince che l'allenatore del cavallo deceduto, LUCIO OM, è l'attuale ricorrente. L'anagrafe ippica ha prevalenza su ogni altro documento e fa fede, nei confronti di terzi, fino a querela di falso. Alla luce di quanto precede va quindi confermata la decisione impugnata. Cui seguono la revoca dell'ordinanza di sospensione in precedenza concessa e l'incameramento della somma depositata dall'interessato.

P. Q. M.

La Commissione, sciogliendo la riserva, rigetta l'appello proposto dal sig. DEMURU ANDREA avverso la decisione adottata dalla Commissione di Disciplina di Prima Istanza n. 87/15 del 13.10.2015, che conferma . Ordina l'incameramento della somma versata a titolo di deposito.

IL PRESIDENTE  
Dott. Raimondo Cerami



IL RELATORE  
Avv. Pierfrancesco Torrisi



*Ministero delle politiche  
agricole alimentari e forestali*  
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA  
PQAI VII MANIFESTAZIONI E CORSE IPPICHE

N. RUOLO Proc. 1725/a/t	UDIENZA DEL 2.03.2016	DECISIONE N. Proc. 1725/a/t	DEPOSITATA IN SEGRETARIA IL 27.6.2015	IL SEGRETARIO
				

**LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO ex ASSI**

Riunita in Roma, presso la sede dell'ICQRF, in via Quintino Sella 42, in data 2.03.2016, con l'intervento dei Signori:

Dott. Raimondo Cerami	Presidente
Prof. Avv. Vincenzo Meli	Componente
Avv. Pierfrancesco Torrasi	Componente relatore

assistita dalla

d.ssa Alda Di Gennaro	Segretario
-----------------------	------------

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

nel procedimento n° Ruolo 1725/a/t      contro:

Il guidatore DEL ROSSO Nicola, nato a Montecatini Terme il 07.02.1975 ed ivi residente in via B.Buozzi n. 30

**APPELLANTE**

Avverso la decisione della Giuria dell'Ippodromo di Trieste, corsa n.4 del Premio "Handly" del 3.11.2015, che ha comminato al medesimo Del Rosso la sanzione dell'appiedamento per 24 giorni, per avere "sorpasato un concorrente in maniera non regolamentare o d- dal 14/11/2015 al 07/12/2015".

Avverso tale decisione proponeva regolarmente appello il sig. DEL ROSSO Nicola, che contestualmente chiedeva la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

Con provvedimento del 10.11.2015, il Presidente della Commissione di Disciplina di Appello accoglieva la richiesta di sospensiva e ordinava di sospendere l'esecutività della decisione impugnata.

### FATTO

Con provvedimento appellato, la Giuria dell'Ippodromo di Trieste, in occasione del Premio "Handly" del 3.11.2015, rilevava una condotta scorretta da parte dell'odierno appellante, guidatore del cavallo Sioux dei Greppi, ai danni del cavallo Stolt America. Tale condotta consisteva nell'aver *sorpassato un concorrente in maniera non regolamentare, con danneggiamento grave e palese o comunque tale da trarne indebito vantaggio ai fini del risultato*. La Giuria irrogava quindi le sanzioni di cui in premessa.

Dopo avere richiesto il filmato della corsa in questione, veniva quindi fissata l'udienza dinanzi alla Commissione di Disciplina di Appello per la data odierna. In udienza si procedeva alla visione del filmato dal sito di Unire Tv, non essendo pervenuto il DVD dall'ippodromo, quindi il Procuratore della Disciplina concludeva come da verbale in atti. Per l'appellante era presente il suo difensore, Avv. Capuzi, che concludeva come in atti.

La Commissione ha quindi deliberato come da dispositivo che segue.

### DIRITTO

Con l'atto di Appello, il sig. Del Rosso Nicola sostiene che *"dopo circa 1100 m di gara, il cavallo numero cinque Stolt America era all'esterno e il cavallo numero quattro Sioux dei Greppi al suo interno ed era guidato dallo scrivente. Sul finire della dirittura precedente d'arrivo provato dall'oneroso percorso sempre per vie larghe e dalle sollecitazioni del proprio interprete, il cavallo numero cinque Stolt America confondeva l'andatura galoppando e si estrometteva dalla gara"*.

Chiede pertanto l'annullamento delle sanzioni irrogategli, con conseguente restituzione della tassa di reclamo.

L'appello è infondato e deve essere rigettato, con revoca della sospensiva presidenziale accordata alla parte e incameramento del deposito da essa versato.

La Commissione di Disciplina di Appello, visionato il filmato della corsa, rileva infatti come in esso si colga la deviazione, individuata dalla Giuria, del cavallo Sioux dei Greppi, che lo porta a stringere dall'interno verso l'esterno, così incrociando la traiettoria percorsa all'esterno dal

cavallo Stolt America, realizzando così l'ipotesi prevista e punita con la codifica C4 - C, correttamente individuata dalla Giuria.

Non è invece applicabile il raddoppio della sanzione, in quanto dalla documentazione presente in atti e, effettuate le opportune verifiche nei sistemi informatici, non risultano precedenti condanne tali da rendere applicabile la recidiva.

**P.Q.M.**

La Commissione, sciogliendo la riserva che precede, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal signor Del Rosso Nicola avverso la decisione della giuria di Trieste del 3.11.15, riduce la sanzione inflitta all'appiedamento nella misura di giorni 12. Revoca la sospensiva e ordina la restituzione della somma di denaro versata a titolo di deposito.

IL PRESIDENTE

Dott. Raimondo Cerami



IL RELATORE

Avv. Pierfrancesco Torrisi





*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA  
PQAI VII MANIFESTAZIONI E CORSE IPPICHE

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL/SEGRETARIO
1727/a/t	02/03/2016	1727/a/t	30 GIU 2016	

**LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO**

Riunita in Roma, presso la sede dell' ICQRF, in via Quintino Sella 42 , in data 02.03.2016, con l'intervento dei Signori:

Dott. Raimondo Cerami	Presidente
Prof. Vincenzo Meli	Componente
Avv. Pierfrancesco Torrisi	Componente relatore

assistita dalla

d.ssa Alda Di Gennaro	Segretario
-----------------------	------------

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

nel procedimento n° Ruolo 1727/a/t contro:

l'allenatore VOLPATO MARCO, nato a Padova il 20/03/1980, ed elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio del difensore Avv. Massimiliano Capuzi, Via Dardanelli n. 15

**APPELLANTE**

avverso la decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza n. 108/2015, depositata il 30/10/2015, con la quale è stata riconosciuta la responsabilità disciplinare dell'incolpato per la violazione disciplinare del Regolamento Antidoping in occasione della corsa svoltasi presso l'ippodromo di Castelluccio Dei Sauri, il giorno 23 Aprile 2014, premio Capri, positività del cavallo PETER DE JESOLO alla sostanza "Desametasone", con la quale è stata applicata la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per MESI 6 (sei) e della MULTA nella misura di

euro 1.500,00 (millecinquecento/00), con il distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo

- Accertato l'avvenuto pagamento del deposito;
- Presente il rappresentante della Procura della disciplina, nella persona dell'Avv.to De Crescenzo;
- Presente il difensore del sig. Boccardelli, Avv.to Capuzi, giusta documentazione prodotta, il quale insiste per l'accoglimento ribadendo tutti i motivi di appello e deposita nuova documentazione.

#### F A T T O

I Giudici di I grado hanno ritenuto responsabile l'allenatore, accertata la mancanza di prova contraria, della positività del cavallo PETER DE JESOLO alla sostanza proibita DESAMETASONE.

Avverso la decisione ha proposto appello il sig. Volpato con il patrocinio dell'avv. Capuzi che indica come motivo di appello:

- 1) Derubricare il fatto in incauta medicazione e per l'effetto ridurre la sanzione alla pena pecuniaria.

Nelle conclusioni si richiede, in via principale, l'accoglimento dell'appello, in via subordinata viene richiesta la derubricazione da doping ad incauta medicazione.

All'udienza del 3 Marzo 2016 il nuovo difensore della parte ribadisce i motivi riportati in appello, insiste sulla chiarezza della prova della incauta medicazione. La Commissione si riserva.

Allo scioglimento della riserva la Commissione di Disciplina di Appello accoglie parzialmente il gravame per i seguenti

#### MOTIVI

Il Ricorso è in parte fondato per le ragioni indicate all'unico motivo di appello.

Con l'unico motivo di appello parte appellante, con documentazione depositata, richiedeva la declaratoria di estraneità ai fatti o, in subordine, la derubricazione dell'addebito da evento doping ad incauta medicazione.

Nel merito il motivo risulta fondato in quanto dagli atti presentati risulta che in data 18/05/2015 il medico veterinario, dott. Gennaro Di Rosa certificava che “ *di aver visitato in data 2/04/2014, il cavallo di nome Peter di Jesolo*” omissis “ *il cavallo presentava una sinovite all'articolazione della nodello destro associata ad una lieve zoppia*” e veniva somministrato il farmaco DAXADRESON.

La certificazione resa dal medico veterinario, depositata e sottoscritta su timbro, viene resa nella consapevolezza delle conseguenze penali in caso di mendacio: essa può pertanto considerarsi come DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'. (Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) atta ad identificare il cavallo oggetto di causa e costituire prova dell'incauto medicamento.

Come noto l'art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 ha ridisciplinato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Il comma 1 e 2 stabiliscono che: "L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con osservanza delle modalità di cui all'art. 38. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza".

Inoltre la Commissione, chiedeva ed acquisiva la relazione della dott.ssa Sveva D'Avanzo, sulla scorta del quale può affermare che per la sostanza desametasone, *"sussiste un tempo di rilevamento (detection times) di 336 ore, pari a 14 giorni. Sempre nella pagina dedicata ai detection times, viene altresì spiegato come questi intervalli siano il risultato di uno studio sul campo dove non sono stati presi in considerazione alcuni parametri degli animali utilizzati, la via di somministrazione, la dose e non ultimo la risposta individuale di un soggetto a un determinato farmaco. A tal proposito infatti viene introdotto il concetto di withdrawal time (tempo di sospensione) inteso come margine di sicurezza, che necessariamente sarà maggiore del detection time in quanto dovrà prendere in considerazione tutti i fattori sopra esposti questo margine di sicurezza sarà a discrezione del veterinario curante sulla base delle sue capacità professionali e della terapia prescritta"*.

L'art. 4 del R.c.s.p. impone all'allenatore la conservazione di tutta la documentazione relativa alla terapia, ai medicinali e alle prescrizioni dei veterinari usata per i cavalli, mentre l'art. 11 del Regolamento prevede che, avvenuto l'accertamento della positività, l'allenatore o il proprietario siano in grado di fornire elementi utili ad individuarne la causa, nonché in caso di incauta medicazione (...), la Commissione, valutate le circostanze, può applicare le sanzioni in misura ridotta.

Il farmaco usato e il cui metabolita è risultato poi nelle analisi è, in effetti, stato prescritto dal medico veterinario, lo stesso ha previsto la posologia e lo stop dalle competizioni nel rispetto dei tempi di sospensione, pari ad almeno 14 giorni. Formalmente la fattispecie indicata dalla norma è confermata ed avvenuta, pertanto la Commissione di disciplina d'appello ritiene che il fatto possa rientrare nella incauta medicazione per la quale viene stabilita la sanzione pecuniaria di € 1.500,00 di multa ed il distanziamento del cavallo dall'ordine di arrivo.

Alla luce di quanto precede va dichiarato il parziale accoglimento dell'appello e va ordinata la restituzione della somma di denaro depositata.

P. Q. M.

La Commissione di Disciplina d'Appello, sciogliendo la riserva, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal sig. Volpato Marco avverso la decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza n. 108/2015 del 13.10.15 e depositata in data 30/10/2015, e dichiara la responsabilità disciplinare del medesimo per incauta medicazione ai sensi dell'articolo 11 R.D., riducendo la sanzione inflitta alla sola multa nella misura di euro 1.500,00 di multa. Conferma nel resto l'impugnata decisione. Revoca la sospensiva e dispone la restituzione della somma di denaro versata a titolo di deposito.


Il Presidente

Dott. Raimondo Cerami



Il Relatore

Avv. Pierfrancesco Torrisi





*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA  
PQAI VII MANIFESTAZIONI E CORSE IPPICHE

N. RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA	IL SEGRETARIO
Proc. 1734/a/t	16.03.2016	Proc. 1734/a/t	IL 27.6.2016	

**LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO ex ASSI**

Riunita in Roma, presso la sede dell'ICQRF, in via Quintino Sella 42, in data 16.03.2016, con l'intervento dei Signori:

Dott. Raimondo Cerami	Presidente
Avv. Pierfrancesco Torrisi	Componente relatore
Dott.ssa Giancarla Barbara Magri	Componente
assistita dalla	
d.ssa Alda Di Gennaro	Segretario

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

nel procedimento n° Ruolo 1734/a/t contro:

PETRAROLI GIOVANNI, nato a Torino il 14.07.1967, residente in Taranto, Viale Gramsci n. 48, assistito e difeso dall'avv. Massimiliano Capuzi

**APPELLANTE**

Avverso la decisione n. 125/15, del 03.11.2015, depositata in Segreteria il 17.11.2015, con la quale la Commissione di Disciplina di Prima Istanza ex ASSI ha comminato al medesimo sig. Petraroli, quale allenatore del cavallo Roxiana D'Oro, la sanzione di mesi 4 (quattro) di sospensione dalla qualifica di allenatore, oltre alla multa di € 1.000,00 (mille/00), all'esito dell'accertamento della positività del cavallo alla sostanza "Testosterone", susseguente all'analisi antidoping effettuata presso l'ippodromo di Taranto in data 01.05.14, in occasione della corsa premio "Maestrale".

## **FATTO**

In data 01.05.2014, in occasione della gara Premio "Maestrale" disputatasi in pari data presso l'ippodromo di Taranto, il cavallo Roxiana D'Oro veniva sottoposto a controllo anti-doping, risultando non negativo alla sostanza "testosterone". Con atto di incolpazione del 17.9.14, la Procura della Disciplina promuoveva pertanto azione disciplinare nei confronti dell'allenatore-guidatore del detto cavallo, sig. Petraroli Giovanni. Contestualmente venivano inviati i risultati delle prime analisi e la Commissione di disciplina di Prima Istanza sanzionava l'odierno appellante con le sanzioni descritte in premessa.

Contro detta decisione proponeva regolarmente appello il sig. Petraroli Giovanni, chiedendo contestualmente la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

Con provvedimento del 09.12.2015, il Presidente della Commissione di Disciplina di Appello accoglieva l'istanza e ordinava di sospendere l'esecutività della decisione impugnata.

All'udienza del 16.03.2016 nessuno era presente né per il difensore della parte né per la Procura della disciplina. Assente anche l'appellante.

La Commissione ha quindi deliberato come da dispositivo che segue.

## **DIRITTO**

Con l'atto di appello, il sig. Petraroli Giovanni a mezzo del proprio difensore, avv. Massimiliano Capuzi, ha impugnato la predetta decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza, sostanzialmente censurando la mancata considerazione, da parte della detta Commissione, di una serie di contestazioni e rilievi da lui mossi a procedure, metodi ed esiti delle valutazioni che hanno condotto alla condanna; censure che ripropone con l'atto di appello.

In particolare, nel merito, sottopone a questa Commissione, i seguenti motivi:

- A) Irregolarità nella comunicazione della positività;
- B) Nullità/inesistenza giuridica del nuovo regolamento per il controllo delle sostanze proibite;
- C) Riduzione della sanzione relativamente alla personalità dell'incolpato;

\* \* \*

La Commissione di Disciplina di appello ritiene le doglianze formulate dall'appellante infondate, per le ragioni che seguono.

In via preliminare, si deve valutare se possa riscontrarsi un vizio autonomo di omessa pronuncia da parte della Commissione di Disciplina di Prima Istanza, per avere questa, come sostenuto dall'appellante, mancato di considerare parte delle doglianze da lui formulate. Codesta Commissione lo nega. Osserva, in proposito, che, per giurisprudenza consolidata del giudice amministrativo, non è richiesta analitica confutazione delle osservazioni del privato destinatario del provvedimento finale (Cons. St., sez. IV, 3.10.2014, n. 4967; id. 28.10.2013, n. 5189; Tar Lazio, sez. III ter, 3.11.2014, n. 11009; id., sez. II, 10.06.2014, n. 6180). Non è dunque

necessario che la motivazione del provvedimento contenga un'analitica confutazione delle osservazioni e controdeduzioni svolte dalla parte, essendo invece sufficiente che da tale motivazione si evinca che l'Amministrazione abbia effettivamente tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà o del proprio giudizio (Cons. St., sez. V, 2.10.2014, n. 4928; Cons. Stato, Sez. IV, 3.07.2014, n. 3346; id. 8.04.2014, n. 1662; sez. III, 23.05.2011, n. 3106; sez. VI, 3.07.2012, n. 3603). Orbene, non si può non rilevare come la Commissione di Disciplina di Prima Istanza abbia in realtà considerato in modo esauriente la posizione espressa dall'odierno appellante, in parte rispondendo che quelle attinenti alla correttezza dello svolgimento delle analisi avrebbero dovuto trovare luogo nella partecipazione dell'incolpato al relativo procedimento.

Anche nel merito ritiene questa Commissione di Disciplina di Appello che le contestazioni dell'appellante siano tutte infondate. Si osserva, in particolare:

- Quanto al motivo *sub A* Il motivo è infondato. In particolare ai sensi dell'Art. 3 - Obblighi di comunicazione - Regolamento corse al Trotto: " I soggetti sottoposti al presente Regolamento sono obbligati a comunicare all'Ente, nei termini dallo stesso stabiliti, tutti i dati e le notizie da esso richieste anche mediante l'invio di moduli o formulari. Le comunicazioni da parte dell'Ente sono trasmesse ai soggetti suddetti, al recapito dagli stessi indicato (*indirizzo PEC o in assenza sul sito web*). Ora, sulla scorta della documentazione acquisita agli atti, la mail fornita dal Petraroli " non è valida". Ora non avendo il Petraroli indicato un indirizzo Pec / mail funzionante al quale effettuare le comunicazioni, si ha come effetto che il termine di cui all'art 10 comma 4 del RSCP sulla scorta del quale "*Gli interessati, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione sul sito e dall'inoltro della comunicazione di cui sopra devono trasmettere all'Amministrazione eventuale istanza di effettuazione dell'analisi del campione B*" - non si applica. Al contrario, giusta documentazione depositata in atti, la positività del cavallo Roxiana D'Oro è stata pubblicata sul sito web. Queste modalità sono state aggiornate dall'art. 1 delle modifiche regolamentari del 7 novembre 2012 che ha previsto che tutte le comunicazioni ai soggetti sottoposti al Regolamento avvengono al recapito telematico (indirizzo PEC o e-mail) preventivamente indicato dagli stessi. Nel caso di mancata comunicazione dell'indirizzo PEC o dell'indirizzo e-mail da parte degli interessati, le comunicazioni verranno effettuate mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione. E' stato quindi eliminato ogni riferimento cartaceo e/o postale.

- Quanto al motivo *sub B*) Il motivo è infondato. Occorre sottolineare che il vigente RCSP è intervenuto in una fase di passaggio verso la soppressione dell'ASSI (già UNIRE) e l'incorporazione delle sue funzioni direttamente nel MIPAAF. Ne è derivato che esso, già modificato con delibera del Commissario Straordinario dell'ASSI e trasmesso al Ministero, è venuto nella disponibilità del dirigente del MIPAAF delegato in via temporanea alla gestione

dell'ente, in vista della sua definitiva soppressione, sulla base di quanto disposto dal d.l. 6.7.2012, n. 95, conv. in legge 7.8.2012, n. 135. E' venuta così meno la precedente necessità di approvare il Regolamento sul controllo delle sostanze proibite del 2002 con decreto ministeriale, dettata in precedenza dalla circostanza che l'UNIRE (poi ASSI) era un ente autonomo ed esterno del Ministero. Una volta incorporate le funzioni del soppresso Ente nella struttura ministeriale, l'emanazione delle regole per il controllo delle sostanze antidoping ha seguito, dunque, le indicazioni dettate dall'art. 4 del d.l.g.s. n. 165/01, il quale prevede che gli organi di governo esercitino *"le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti"*, mentre ai dirigenti viene affidata, tra l'altro, *"l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno"*.

Orbene, il RCSP è esattamente un atto amministrativo generale con efficacia esterna, che detta le regole tecnico-disciplinari inerenti all'attività di controllo delle sostanze proibite nel settore ippico, nel quadro generale descritto dalla legge 14 dicembre 2000, n. 376, che disciplina in Italia la tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping, a sua volta recependo linee guida internazionali (nel caso specifico dell'ippica, quelle emanate dalla Federazione delle Autorità Ippiche Internazionali del Galoppo - I.F.H.A. e dall'Unione Europea del Trotto - UET). Il RCSP non può, dunque, certo definirsi espressione dell'esercizio di una funzione di indirizzo politico-amministrativa. Il regolamento è pertanto vigente e deve applicarsi.


Merita invece parziale accoglimento il motivo sub C). In particolare occorre rilevare come non sia desumibile dagli atti un comportamento e/o una personalità dell'appellante tale da applicare una sanzione più alta prevista da quella indicata, nel suo minimo edittale, dal regolamento delle sostanze proibite. Pertanto la sanzione va ridotta.

#### **P.Q.M.**

La Commissione, sciogliendo la riserva, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal sig. Petraroli Giovanni avverso la decisione della Commissione di Disciplina di 1° Istanza n. 125/2015 del 03.11.15, depositata il 17.11.15, riduce la sanzione inflitta a quella della sospensione dell'allenatore per la durata di mesi tre e della multa di € 500,00, confermando nel resto l'impugnata decisione. Revoca la sospensiva e dispone la restituzione della somma di denaro versata a titolo di deposito.

IL PRESIDENTE

Dott. Raimondo Cerami



IL RELATORE

Avv. Pierfrancesco Torrisi





*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IL	IL SEGRETARIO
1737/a/t	25/05/2016	Proc. 1737/a/t	27.5.2015	

**LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO**

Riunita in Roma, presso il MIPAAF, in via XX Settembre, in data 25.05.2016, con l'intervento dei Signori:

Dott. Raimondo Cerami  
Prof. Vincenzo Meli  
Avv. Pierfrancesco Torrìsi

Presidente  
Componente relatore  
Componente

assistita dalla  
Dott.ssa Catalda Di Gennaro

Segretario

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

nel procedimento n° Ruolo 1737/a/t contro:

TREVELLIN Massimo, nato il 15.04.1957, a Padova, ivi residente in via Gino Luisari n. 23, rappresentato e difeso dall' avv. Stefano Mattii;

**APPELLANTE**

avverso la decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza n. 137/15 del 10.11.2015, depositata il 27.11.2015, con la quale è stata riconosciuta la responsabilità disciplinare dell' incolpato per la violazione dell' art. 2 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite (RCSP), in occasione del Premio Cittanova, svoltosi il 3.06.2014, presso l'ippodromo di Trieste, in quanto il cavallo SIRIANA, da lui allenato, era stato trovato positivo alle sostanze proibite "TESTOSTERONE" e "ESTRANEDIOLO", e gli sono state applicate le sanzioni della

sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per mesi quattro e della multa nella misura di euro 1.000,00 (mille/00), con il distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della suddetta corsa e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica in essa conseguita.

#### FATTO

in occasione del Premio Cittanova, svoltosi il 3.06.2014, presso l'ippodromo di Trieste, il cavallo SIRIANA veniva sottoposto a controllo antidoping, risultando positivo alle sostanze proibite "TESTOSTERONE" e "ESTRANEDILOLO". Con atto di incolpazione del 4.05.2015, la Procura della Disciplina deferiva pertanto l'odierno appellante, allenatore del cavallo, alla Commissione di Disciplina di Prima Istanza la quale, all'esito del procedimento, la sanzionava secondo quanto indicato in premessa.

Contro detta decisione è stato proposto regolarmente appello con richiesta di sospensione dell'esecutività della decisione impugnata. Con provvedimento del 22.12.2015 il Presidente della Commissione di Disciplina di Appello accoglieva la richiesta di sospensiva e ordinava di sospendere l'esecutività della decisione impugnata.

Veniva quindi fissata l'udienza di discussione dinanzi alla Commissione di Disciplina di Appello per la data del 27.04.2016, alla quale non compariva il Procuratore della Disciplina, ma il Presidente della Commissione, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF in data 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione. Era invece presente il difensore dell'appellante, il quale aveva in precedenza depositato una memoria difensiva e chiedeva l'audizione del dr. Marco Montana, da lui stesso citato, al fine di chiarire alcuni aspetti tecnici delle argomentazioni svolte nell'interesse dell'appellante. La Commissione decideva di procedere all'audizione del dr. Marco Montana, il quale rendeva alcune dichiarazioni integrative della sua relazione con particolare riferimento alla sostanza rinvenuta. Il difensore dell'appellante concludeva come da verbale in atti.

La Commissione si riservava di decidere. In data 24 maggio 2016 perveniva alla Segreteria della Commissione una nota della Dott.ssa Sveva Davanzo, responsabile dell'Ufficio Antidoping dell'ex Assi, che conteneva la risposta ad alcuni chiarimenti richiesti dal Presidente della Commissione di Disciplina di Appello in data 3.05.2016 a proposito di alcune questione sollevate in diversi procedimenti disciplinari in relazione alle analisi di laboratorio sulle sostanze dopanti rinvenute in sede di prelievo antidoping. Tale nota veniva acquisita agli atti.

In data 25.05.2016 la Commissione si riuniva per sciogliere la riserva di cui sopra come da dispositivo che segue.

## DIRITTO

Con l'atto di appello, integrato con una ulteriore memoria il 19.12.2016, il sig. Trevellin, a mezzo del proprio difensore, avv. Stefano Mattii ha impugnato la predetta decisione della Commissione Disciplina di Prima Istanza, ritenendola illegittima per i seguenti motivi:

1. il sig. Trevellin, pur essendo l'allenatore del cavallo, non lo deteneva, in quanto esso era nella disponibilità della scuderia proprietaria, limitandosi l'allenatore ad impartire le direttive tecniche, con l'impegno del proprietario di comunicargli tutte le cure che fossero state effettuate sul medesimo cavallo;
2. è mancata, ad opera del laboratorio francese che ha svolto le seconde analisi, l'indicazione dello standard interno per il rilevamento del tempo di ritenzione relativo della sostanza estranediolo. Quanto al testosterone, contrariamente a quanto disposto dalle linee guida dell'AORC, il campione non è stato analizzato almeno in doppia aliquota;

\* \* \*

La Commissione non ritiene l'appello meritevole di accoglimento.

Quanto al *motivo sub 1*). Ammesso che risponda a verità la circostanza riferita della non detenzione del cavallo da parte dell'allenatore, sig. Trevellin, è evidente come ciò non possa fare venire meno la responsabilità oggettiva del medesimo allenatore, che, come ricorda lo stesso appellante, è prevista dall'art. 4 RCSP. E' evidente, infatti, che un allenatore che lascia il cavallo nella piena disponibilità del proprietario, confidando nella promessa di quest'ultimo di comunicargli i trattamenti che il cavallo eventualmente subisca, non sta affatto assolvendo all'onere di conoscere tutte le terapie praticate al cavallo anche se stabulato in luogo diverso da quello in cui egli svolge la propria attività (come richiesto dal detto art. 4), ma, al contrario, si sta, piuttosto, disinteressando di profili che, pure, sa di propria competenza e fonte di propria possibile responsabilità.

Quanto al *motivo sub 2*). L'appellante esprime doglianze relative ad una supposta insufficienza tecnica della decisione appellata, affermando che la relazione del laboratorio francese presso cui (per libera scelta della parte, peraltro) si sono svolte le seconde analisi, è priva di alcuni dati essenziali come i cromatogrammi e gli spettri di massa dello standard interno e che non è stato possibile controllare l'esattezza dei valori riferiti ai tempi di ritenzione relativi e, quanto al testosterone, l'analisi non è stata effettuata in doppia aliquota.

Si osserva al contrario che tutti i laboratori accreditati sul piano internazionale, e quindi anche UNIRELAB e il laboratorio francese di Verrieres Le Buisson, utilizzano una tecnica analitica che comprende la GC-MS (gas cromatografia spettrometria di massa) e la LC-MS (cromatografia liquida di massa) da cui è possibile ricavare i parametri analitici richiesti dalla linee guida AORC ai fini della dichiarazione di positività di un campione. Il risultato di queste analisi è sufficientemente

documentato nella relazione del laboratorio, insieme con il tempo di ritenzione della sostanza rinvenuta (sia assoluto che relativo), e, come detto, soddisfano i criteri di identificazione AORC. L'appellante lamenta che nella relazione del laboratorio francese non è possibile controllare l'esattezza dei valori riferiti ai tempi di ritenzione relativi, in quanto mancano totalmente i dati per fare tale calcolo e che quindi non è possibile valutare la reale differenza fra i due tempi di ritenzione relativi. Ma, come detto, l'esame del contenuto della relazione del laboratorio francese attesta sufficientemente lo svolgimento delle analisi effettuate secondo le linee guida AORC e contiene i riferimenti necessari all'esame dei cromatogrammi effettuati con la rilevazione dei picchi cromatografici, dei tempi di ritenzione e degli spettri di massa secondo i criteri di identificazione AORC.

Si consideri, comunque, come ogni possibile dubbio circa la presenza e l'origine (endogena o esogena) delle sostanze proibite in questione nell'organismo viene superato dall'ammissione, contenuta nell'atto di appello (e già formulata nel procedimento di primo grado) secondo cui *“Dagli atti di indagine [penale] si ha il sospetto che a somministrare sia stato Prifti Jani, perché deteneva la cavalla per conto della proprietà (...) tanto è vero che all'indomani della conosciuta positività lo stesso è stato licenziato (...) e per il fatto che il Prifti Jani ha dimostrato di mentire (...) avendo dichiarato di non aver mai richiesto prestazione di Veterinario per la cavalla Siriana, smentito sul punto dal Veterinario dr BOESSO FILIPPO”*. Dunque, si ammette che una somministrazione delle sostanze in questione vi sia stata e che questa sia stata effettuata da un dipendente della scuderia, addirittura licenziato per tale ragione.

**P.Q.M.**

La Commissione, sciogliendo la riserva, respinge l'appello proposto dal sig. Trevellin Massimo avverso la decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza n. 137/15, del 10.11.15, depositata il 27.11.15, che conferma. Revoca la sospensiva e dispone l'incameramento della somma di denaro versata a titolo di deposito.

IL PRESIDENTE

Dott. Raimondo Cerami



IL RELATORE

Prof. Avv. Vincenzo Meli





*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IL	IL SEGRETARIO
1739/a/t	27/04/2016	1739/a/t	27.6.2016	

**LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO**

Riunita in Roma, presso il MIPAAF, in via XX Settembre, in data 25.05.2016, con l'intervento dei Signori:

Dott. Raimondo Cerami	Presidente relatore
Prof. Vincenzo Meli	Componente
Avv. Pierfrancesco Torrisi	Componente

assistita dalla Sig. ra Alda Di Gennaro	Segretario
--	------------

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

nel procedimento n° Ruolo 1739/a/t contro:

l'allenatore MOLLO Sante, nato il 12.2.1961, residente a None (TO) in via Buniva n. 13 (ASSENTE), rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Mattii (PRESENTE);

**APPELLANTE**

avverso la decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza n. 151/15 del 17.11.2015, depositata il 01.12.2015, con la quale è stata riconosciuta la responsabilità disciplinare dell'incolpato per la violazione disciplinare dell'art. 2 del Regolamento Antidoping in occasione della corsa svoltasi il 9.07.2014 (Premio "Costarica") presso l'ippodromo di Torino, in quanto il cavallo RESISTENZA VALCH, da lui allenato, era stato trovato positivo alla sostanza proibita "FLUNIXIN", e sono state applicate le sanzioni della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi due e della multa nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00), con il distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della suddetta corsa.

**FATTO**

Con atto di incolpazione del 19 maggio 2015, la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti dell'allenatore MOLLO Sante, in quanto il cavallo RESISTENZA VALCH, da lui allenato, era risultato positivo alla sostanza proibita "FLUNIXIN", a seguito di un accertamento anti-doping eseguito in occasione della corsa disputata all'ippodromo di Torino il 9.07.2014 (Premio "Costarica"). Contestualmente venivano trasmessi i risultati delle prime analisi effettuate presso il Laboratorio di UNIRELAB s.r.l. che avevano accertato la non negatività dei campioni biologici prelevati al predetto cavallo in occasione

della corsa citata. Erano state effettuate anche le seconde analisi , richieste dall' allenatore, presso il laboratorio "Des Courses Hippiques" di Verrieres Le Buisson in Francia, che avevano confermato la presenza della sostanza dopante.

Veniva quindi fissata l'udienza dinnanzi alla Commissione di Disciplina di Prima Istanza per la data del 17.11.2015 , alla quale non si presentava il rappresentante della Procura della Disciplina, sebbene ritualmente avvisato, ma la Commissione, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF in data 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione .

Va comunque precisato che nell'ambito del citato atto d'incolpazione la Procura della Disciplina aveva chiesto di applicarsi all'incolpato le sanzioni della sospensione per mesi due e della multa di euro 500,00, oltre al totale distanziamento del cavallo dall'ordine di arrivo della suddetta corsa.

Anche l'incolpato MOLLO non era presente, come il suo difensore, avv. Stefano Mattii, che faceva pervenire comunque un'articolata memoria difensiva con una relazione del dr. Marco Montana, nominato come consulente della difesa.

La Commissione di Disciplina di Prima Istanza decideva con provvedimento emesso nella stessa data e depositato il 1.12.2015, con il quale l'allenatore veniva riconosciuto responsabile della violazione disciplinare contestatagli, con l'applicazione delle sanzioni della sospensione per mesi due e della multa nella misura di euro 500,00, oltre al distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa sopra indicata.

Avverso tale decisione proponeva regolarmente appello il sig. MOLLO a mezzo del suo difensore, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata , nonché la sospensione della sua esecutività.

Con provvedimento del 11.12.2015 il Presidente della Commissione di Disciplina di Appello accoglieva la richiesta di sospensiva e ordinava di sospendere l'esecutività della decisione impugnata.

Veniva quindi fissata l'udienza di discussione dinanzi alla Commissione di Disciplina di Appello per la data del 27.04.2016 , alla quale non compariva il Procuratore della Disciplina , ma il Presidente della Commissione, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF in data 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione .

Era invece presente il difensore dell'incolpato , il quale aveva in precedenza depositato una memoria difensiva e chiedeva l'audizione del dr. Marco Montana, da lui stesso citato, al fine di chiarire alcuni aspetti tecnici delle argomentazioni svolte nell'interesse del MOLLO .

La Commissione decideva di procedere all'audizione del dr. Marco Montana, il quale rendeva alcune dichiarazioni integrative della sua relazione con particolare riferimento alla sostanza rinvenuta.

Quindi il difensore concludeva come da verbale in atti.

La Commissione si riservava di decidere.

In data 24 maggio 2016 perveniva alla Segreteria della Commissione una nota della d.ssa Sveva Davanzo, responsabile dell'Ufficio Antidoping dell'ex Assi, che conteneva la risposta ad alcuni chiarimenti richiesti dal Presidente della Commissione di Disciplina di Appello in data 3 maggio 2016 a proposito di alcune questione sollevate in diversi procedimenti disciplinari in relazione alle analisi di laboratorio sulle sostanze dopanti rinvenute in sede di prelievo antidoping. Entrambe le note venivano acquisite agli atti.

In data 25 maggio 2016 la Commissione si riuniva per sciogliere la riserva di cui sopra come da dispositivo che segue.

## DIRITTO

L'appello è infondato e va rigettato.

Ed invero, dal risultato delle analisi effettuate sul campione biologico di urina prelevato al cavallo RESISTENZA VALCH in occasione della corsa sopra citata, è emersa in modo inequivocabile la positività alla sostanza "flunixin", che rientra fra quelle indicate nella lista delle sostanze proibite di cui all'Allegato 1 del Regolamento Antidoping.

In primo grado , la Commissione di Disciplina di Prima Istanza ha correttamente valutato le prove emerse a carico dell'allenatore , il cui difensore aveva sollevato una serie di argomentazioni , tutte puntualmente prese in esame dai primi decidenti e disattese.

Nei motivi di appello il difensore ha contestato le conclusioni della Commissione di Disciplina di Prima Istanza con una serie di osservazioni, alcune sostenute anche in base alla consulenza del dr. Marco Montana, nominato consulente di parte, che però non colgono nel segno e non possono essere quindi condivise .

Ed invero, il primo motivo non contiene per la verità una espressa contestazione, limitandosi a osservare che bisogna dare rilevanza solo all'esito delle seconde analisi, che comunque hanno confermato la presenza della sostanza dopante contestata.

Il secondo motivo riguarda un'asserita omissione della notificazione della data di trattazione dell'udienza



dinnanzi alla Commissione di Disciplina di Prima Istanza , in quanto l'avviso è stato spedito a un indirizzo mail che non ha consentito all'Amministrazione di avere la ricevuta della notifica. Ma, come è stato reiteratamente spiegato, il nuovo Regolamento ha disciplinato il sistema delle comunicazioni mediante avvisi agli interessati che vengano effettuati agli indirizzi PEC e/o E-MAIL preventivamente comunicati. E' onere degli interessati accertarsi di avere correttamente comunicato il proprio recapito telematico all'Amministrazione che procede alle notifiche. Il sistema delle ricevute è sicuramente assicurato se l'interessato ha comunicato un indirizzo PEC, ma se l'interessato ha comunicato solo un indirizzo E-MAIL , la ricevuta deve essere presunta, tranne il caso che si dimostri che la comunicazione sia stata effettuata a un indirizzo contenente qualche errore materiale.

Il terzo e il quarto motivo di appello contengono una serie di lamentele sugli aspetti tecnici della decisione appellata che, a detta del difensore, non è entrata nel merito delle questioni scientifiche sollevate dalla relazione del dr. Marco Montana, il quale ha sostenuto che *"essendo stata data l'analisi positiva al FLUNIXIN, doveva darsi la prova del superamento dell'INTERNAL SCREENING LIMIT, che per il FLUNIXIN è di 100 ng/ml"*. Affermazione ripresa e precisata dal dr. Montana nella sua audizione del 27 aprile 2016.

Si osserva al contrario che, come risulta dalla citata nota del funzionario responsabile dell'Ufficio Antidoping, tutti i laboratori accreditati sul piano internazionale, e quindi anche UNIRELAB e il laboratorio francese di Verrieres Le Buisson, utilizzano una tecnica analitica che comprende la GC-MS (gas cromatografia spettrometria di massa) e la LC-MS (cromatografia liquida di massa) da cui è possibile ricavare i parametri analitici richiesti dalla linee guida AORC ai fini della dichiarazione di positività di un campione. Il risultato di queste analisi è sufficientemente documentato nella relazioni dei laboratori, insieme con il tempo di ritenzione della sostanza rinvenuta (sia assoluto che relativo). Per quanto riguarda in particolare il FLUNIXIN, si osserva inoltre che si tratta di una sostanza che rientra nell'Allegato 1 del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite, per cui non vengono effettuate "analisi quantitative", ma viene verificato l'eventuale superamento dei c.d. *"detection time"* calcolati sulla base degli *"international screening limit"*, che nella fattispecie è di 144.

Alla luce di quanto precede, può quindi serenamente affermarsi che le conclusioni del laboratorio di UNIRELAB non sono frutto di petizioni di principio o di analisi incomplete e superficiali, ma, come è stato scritto, *"soddisfano i criteri AORC per l'identificazione del FLUNIXIN"*. E altrettanto deve dirsi per le analisi del laboratorio di Verrieres Le Buisson.

Deve quindi procedersi alla conferma della decisione di primo grado ,cui seguono la revoca della sospensiva in precedenza concessa e l'incameramento della somma di denaro versata a titolo di deposito.

P. Q. M.

La Commissione , sciogliendo la riserva, respinge l'appello proposto dal sig. MOLLO Sante avverso la decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza n. 151/15 del 17.11.2015, depositata il 1.12.2015, che conferma. Revoca la sospensiva e dispone l'incameramento della somma di denaro versata a titolo di deposito.

Il Presidente est.





*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA  
PQAI VII MANIFESTAZIONI E CORSE IPPICHE

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
1740/a/t	27/04/2016	1740/a/t	30 GIU 2016	

**LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO**

Riunita in Roma, presso la sede del MIPAFF ICQRF, in viale XX Settembre n. 20 , in data 27.04.2016, con l'intervento dei Signori:

Dott. Raimondo Cerami	Presidente
Prof. Vincenzo Meli	Componente
Avv. Pierfrancesco Torrisi	Componente relatore

assistita dalla

d.ssa Alda Di Gennaro	Segretario
-----------------------	------------

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

nel procedimento n° Ruolo 1740/a/t contro:

l'allenatore ODORICI Roberto, nato a Modena il 06/09/1962, ed elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio del difensore Avv. Massimiliano Capuzi, Via Dardanelli n. 15

**APPELLANTE**

avverso la decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza n. 145/2015, del 17.11.15 depositata il 01/12/2015, con la quale è stata riconosciuta la responsabilità disciplinare dell'incolpato per la violazione disciplinare del Regolamento Antidoping in occasione della corsa svoltasi presso l'ippodromo di Follonica, il giorno 30 Giugno 2014, premio Olivari, positività del cavallo PESETA alla sostanza "Betametasona", con la quale è stata applicata la sanzione della sospensione dalla

qualifica di allenatore e guidatore per MESI 2 (due) e della MULTA nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00), con il distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo

- Accertato l'avvenuto pagamento del deposito;
- Nessuno era presente per la Procura della disciplina;
- Nessuno era presente per il sig. Odorini;

#### F A T T O

I Giudici di I grado hanno ritenuto responsabile l'allenatore, accertata la mancanza di prova contraria, della positività del cavallo Peseta alla sostanza proibita BETAMETASONE.

Avverso la decisione ha proposto appello il sig. Odorini con il patrocinio dell'avv. Capuzi che indica come motivo di appello:

- 1) Assolvere l'appellante o derubricare il fatto in incauta medicazione e per l'effetto ridurre la sanzione alla pena pecuniaria, previa riapertura dell'istruttoria.

Nelle conclusioni si richiede, in via principale, l'accoglimento dell'appello, in via subordinata viene richiesta la derubricazione da doping ad incauta medicazione.

All'udienza del 27 Aprile 2016 nessuno era presente per le parti.

Allo scioglimento della riserva la Commissione di Disciplina di Appello accoglie parzialmente il gravame per i seguenti

#### MOTIVI

Il Ricorso è in parte fondato per le ragioni indicate all'unico motivo di appello.

Con l'unico motivo di appello parte appellante, con documentazione depositata, richiedeva la declaratoria di estraneità ai fatti o, in subordine, la derubricazione dell'addebito da evento doping ad incauta medicazione.

Nel merito il motivo risulta fondato in quanto dagli atti presentati risulta che in data 09/11/2015 il medico veterinario, dott. Giovanni Conti certificava che “ *di aver visitato in data 10/06/2014, il cavallo trottatore, femmina, di nome Peseta e di averlo trovato in stazione quadrupedale, ma con in atto una crisi respiratoria acuta con dispnea, segni di reazioni cutanee*” omissis “ *ho provveduto alla somministrazione immediata di un farmaco a base di Betametasona e nello specifico Bentelan da 4*

mg”.

La certificazione resa dal medico veterinario, depositata e sottoscritta, viene resa nella consapevolezza delle conseguenze penali in caso di mendacio: essa può pertanto considerarsi come DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'. (Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) atta ad identificare il cavallo oggetto di causa e costituire prova dell'incauto medicamento.

Come noto l'art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 ha ridisciplinato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Il comma 1 e 2 stabiliscono che: “L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con osservanza delle modalità di cui all'art. 38. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza”.

Inoltre la Commissione, chiedeva ed acquisiva la relazione della dott.ssa Sveva D'Avanzo, sulla scorta del quale può affermare che per la sostanza desametasone, *“sussiste un tempo di rilevamento (detection times) di 336 ore, pari a 14 giorni. Sempre nella pagina dedicata ai detection times, viene altresì spiegato come questi intervalli siano il risultato di uno studio sul campo dove non sono stati presi in considerazione alcuni parametri degli animali utilizzati, la via di somministrazione, la dose e non ultimo la risposta individuale di un soggetto a un determinato farmaco. A tal proposito infatti viene introdotto il concetto di withdrawal time (tempo di sospensione) inteso come margine di sicurezza, che necessariamente sarà maggiore del detection time in quanto dovrà prendere in considerazione tutti i fattori sopra esposti questo margine di sicurezza sarà a discrezione del veterinario curante sulla base delle sue capacità professionali e della terapia prescritta”*.

L'art. 4 del R.c.s.p. impone all'allenatore la conservazione di tutta la documentazione relativa alla terapia, ai medicinali e alle prescrizioni dei veterinari usata per i cavalli, mentre l'art. 11 del Regolamento prevede che, avvenuto l'accertamento della positività, l'allenatore o il proprietario siano in grado di fornire elementi utili ad individuarne la causa, nonché in caso di incauta medicazione (...),

la Commissione, valutate le circostanze, può applicare le sanzioni in misura ridotta.

Il farmaco usato e il cui metabolita è risultato poi nelle analisi è, in effetti, stato prescritto dal medico veterinario, lo stesso ha previsto la posologia e lo stop dalle competizioni nel rispetto dei tempi di sospensione, pari ad almeno 14 giorni. Formalmente la fattispecie indicata dalla norma è confermata ed avvenuta, pertanto la Commissione di disciplina d'appello ritiene che il fatto possa rientrare nella incauta medicazione per la quale viene stabilita la sanzione pecuniaria di € 1.000,00 di multa ed il distanziamento del cavallo dall'ordine di arrivo.

Alla luce di quanto precede va dichiarato il parziale accoglimento dell'appello e va ordinata la restituzione della somma di denaro depositata.

P. Q. M.

La Commissione di Disciplina d'Appello, sciogliendo la riserva, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal sig. Odorici Roberto avverso la decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza n. 145/2015 del 17.11.15 e depositata il 1/12/2015, e dichiara la responsabilità del sig. Odorici Roberto per incauta medicazione ai sensi dell'articolo 11 R.D. ultimo comma, così derubricando l'originaria contestazione e per l'effetto riduce la sanzione inflitta alla sola multa nella misura di euro 1.000,00. Revoca la sospensiva e dispone la restituzione della somma di denaro versata a titolo di deposito.


Il Presidente

Dott. Raimondo Cerami



Il Relatore

Avv. Pierfrancesco Torrisi





Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA  
PQA1 VII MANIFESTAZIONI E CORSE IPPICHE

<b>N. RUOLO</b> Proc. 1632/a/t	<b>UDIENZA DEL</b> 11.06.2015	<b>DECISIONE N.</b> 1632/a/t	<b>DEPOSITATA IN</b> <b>SEGRETERIA</b> IL 30 GIU 2015	<b>IL SEGRETARIO</b> 
-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--	---

### LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO

Riunita in Roma, presso la sede dell'ICQRF, in via Quintino Sella 42, in data 11.06.2015, con l'intervento dei Signori:

Prof. Avv. Vincenzo Meli	Presidente
Avv. Pierfrancesco Torrisi	Componente relatore
Avv. Giancarla Barbara Magri	Componente

assistita dalla

d.ssa Alda Di Gennaro	Segretario
-----------------------	------------

ha pronunciato la seguente

#### DECISIONE

nel procedimento n° Ruolo 1632/a/t contro:

MORENO MACCAGNANI, residente in Monterenzio (BO), Via della Rocca n. 20, assistito e difeso dall'avv. Stefano Mattii

#### APPELLANTE

Avverso la decisione n. 54/14, depositata in Segreteria il 23.04.2014, con la quale la Commissione di Disciplina di Prima Istanza ex ASSI ha comminato al sig. MORENO MACCAGNANI, quale allenatore e guidatore del cavallo DADASPINA, la sanzione di mesi 6 (sei) di sospensione dalla qualifica di allenatore e della multa di € 1.500,00 (millecinquecento/00), all'esito dell'accertamento della positività del cavallo alla sostanza Benzoilecgonina - susseguente all'analisi antidoping effettuata presso l'ippodromo di Roma in data 19.09.2003, in occasione del premio "Charly Stock" e confermata dalle seconde analisi.

## FATTO

In data 19.09.2003, il cavallo DADASPINA, in occasione del premio Charly Stock presso l'ippodromo di Padova, veniva sottoposto a controllo anti-doping, risultando non negativo alla sostanza "Benzoilecgonina". Con atto di incolpazione, la Procura della Disciplina promuoveva pertanto azione disciplinare nei confronti dell'allenatore del detto cavallo, sig. MORENO MACCAGNANI. Acquisiti i risultati delle prime e delle seconde analisi, la Commissione di disciplina di Prima Istanza, sanzionava l'odierno appellante con le sanzioni descritte in premessa.

Contro detta decisione proponeva regolarmente appello il sig. MORENO MACCAGNANI, chiedendo contestualmente la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

Con provvedimento del 12.05.2014, il Presidente della Commissione di Disciplina di Appello accoglieva l'istanza e ordinava di sospendere l'esecutività della decisione impugnata.

All'udienza del 11.06.2015 nessuno era presente per le parti.

La Commissione ha quindi deliberato come da dispositivo che segue.

## DIRITTO

Con l'atto di appello, il sig. MORENO MACCAGNANI, a mezzo del proprio difensore, avv. S. Mattii, ha impugnato la predetta decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza, sostanzialmente censurando la mancata considerazione, da parte della detta Commissione, di una serie di contestazioni e rilievi da lui mossi a procedure, metodi ed esiti delle valutazioni che hanno condotto alla condanna; censure che ripropone con l'atto di appello.

Inoltre parte ricorrente enfatizza la nullità della sentenza, per assenza di motivazione e sottoscrizione e per essere decorso tra la data di udienza e la pronuncia della sentenza un periodo di circa 10 anni.

\* \* \*

Ritiene la Commissione di Disciplina di appello di soffermarsi, preliminarmente, sulla nullità della sentenza, ritenendo le doglianze formulate dall'appellante fondate, per le ragioni che seguono.

In ossequio a quanto disposto con il D. Lgs n. 242/1999 e s.m.i, il CONI, avvalendosi del potere statutario conferitogli dell'art. 2 del menzionato decreto, ha accolto il principio del giusto processo per la soluzione di tutte le controversie dell'ordinamento sportivo che si fonda, come noto, nella disposizione costituzione ex art. 111 Cost.

Come già osservato in precedenti decisioni della Commissione "Anche sulla scorta della modifica legislativa di cui alla lettera 1) dell'art. 7 comma 5 del decreto legislativo n. 15/2004, che abilita la giunta nazionale "approva..i regolamenti della giustizia sportiva e i regolamenti antidoping delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, valutandone la conformità alla legge, allo Statuto CONI, ai principi fondamentali, agli indirizzi

e ai criteri deliberati dal Consiglio Nazionale. Ora questa normativa riguarda il CONI e le Federazioni sportive, ma è ragionevole constatare e condividere che anche i procedimenti giustiziali del'Assi ex unire ed ora Mipaff siano, nell'autonomia dei propri regolamenti, tenuti al rispetto di tali principi generali. Pertanto 10 anni di " non decisione" su un illecito sportivo non giovano alla stessa giustizia sportiva e non sono conformi ai principi generali dell'ordinamento per la quale non vi è deroga."

Alla luce della doverosa interpretazione delle norme costituzionali anche all'interno del procedimento sportivo, questa commissione ritiene pertanto, solo e soltanto per l'essere trascorso un periodo estremamente lungo documentato in anni 10 dal fatto alla sentenza, che l'appellante abbia subito una violazione delle norme sulla durata del giusto processo in conformità a quanto previsto dall'art. 111 Cost. con conseguente nullità del processo e della relativa sentenza. Restanti motivi d'appello assorbiti.

#### **P.Q.M.**

La Commissione, sciogliendo la riserva, accoglie l'appello proposto dal sig. MORENO MACCAGNANI avverso la decisione n. 54/2014 del 09/04/14 depositata il 23/4/14 della C.D. 1° istanza, che pertanto annulla. Revoca la sospensiva. Dispone la restituzione delle somme versate a titolo di deposito.


**IL PRESIDENTE**

Prof. Avv. Vincenzo Meli



**IL RELATORE**

Avv. Pierfrancesco Torrisi





*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IL	IL SEGRETARIO
1742/a/t	25/05/2016	Proc. 1742/a/t	27.06.2016	

**LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO**

Riunita in Roma, presso il MIPAAF, in via XX Settembre, in data 25.05.2016, con l'intervento dei Signori:

Dott. Raimondo Cerami  
Prof. Vincenzo Meli  
Avv. Pierfrancesco Torrisi

Presidente  
Componente relatore  
Componente

assistita dalla  
Dott.ssa Catalda Di Gennaro

Segretario

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

nel procedimento n° Ruolo 1742/a/t contro:

l'allenatore MARINI Marco, nato il 14.8.1967, a Montegiorgio (FM), ivi residente in via Rio Berto n. 1, rappresentato e difeso dall' avv. Stefano Mattii;

**APPELLANTE**

avverso la decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza n. 098/15 del 20.10.2015, depositata il 3.11.2015, con la quale è stata riconosciuta la responsabilità disciplinare dell'incolpato per la violazione degli artt. 2 e 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite (RCSP), in occasione del Premio Video Sorveglianza, svoltosi il 28.03.2014, presso l'ippodromo di Montegiorgio, in quanto il cavallo RAFFAELLO LL, da lui allenato, era stato trovato positivo alla sostanza proibita

“DESAMETASONE”, e gli sono state applicate le sanzioni della sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per mesi quattro e della multa nella misura di euro 1.000,00 (mille/00), con il distanziamento totale del cavallo dall’ordine di arrivo della suddetta corsa e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica in essa conseguita.

#### **FATTO**

in occasione del Premio Video Sorveglianza, svoltosi il 28.03.2014, presso l’ippodromo di Montegiorgio, il cavallo RAFFAELLO LL veniva sottoposto a controllo antidoping, risultando positivo alla sostanza proibita “DESAMETASONE”. Con atto di incolpazione del 17.09.2014, la Procura della Disciplina deferiva pertanto l’odierno appellante, allenatore del cavallo, alla Commissione di Disciplina di Prima Istanza la quale, all’esito del procedimento, la sanzionava secondo quanto indicato in premessa.

Contro detta decisione è stato proposto regolarmente appello, con richiesta di sospensione dell’esecutività della decisione impugnata. Con provvedimento del 22.12.2015 il Presidente della Commissione di Disciplina di Appello accoglieva la richiesta di sospensiva e ordinava di sospendere l’esecutività della decisione impugnata.

Veniva quindi fissata l’udienza di discussione dinanzi alla Commissione di Disciplina di Appello per la data del 27.04.2016, alla quale non compariva il Procuratore della Disciplina, ma il Presidente della Commissione, alla luce dell’interpretazione autentica dell’art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell’Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF in data 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione. Era invece presente il difensore dell’incolpato, il quale concludeva come da verbale in atti.

La Commissione si riservava di decidere. In data 24 maggio 2016 perveniva alla Segreteria della Commissione una nota della Dott.ssa Sveva Davanzo, responsabile dell’Ufficio Antidoping dell’ex Assi, che conteneva la risposta ad alcuni chiarimenti richiesti dal Presidente della Commissione di Disciplina di Appello in data 3.05.2016 a proposito di alcune questione sollevate in diversi procedimenti disciplinari in relazione alle analisi di laboratorio sulle sostanze dopanti rinvenute in sede di prelievo antidoping. Tale nota veniva acquisita agli atti.

In data 25.05.2016 la Commissione si riuniva per sciogliere la riserva di cui sopra come da dispositivo che segue.

#### **DIRITTO**

Con l’atto di appello, integrato con una ulteriore memoria il 19.12.2016, il sig. Marini, a mezzo del proprio difensore, avv. Stefano Mattii ha impugnato la predetta decisione della Commissione Disciplina di Prima Istanza, ritenendola illegittima per i seguenti motivi:

1. manca una legge primaria che legittimi l'irrogazione delle sanzioni e ciò contrasta con l'art. 1 della l. n. 689/81;
2. il sig. Marini non era l'allenatore del cavallo, dato che tale qualifica deve provarsi con "dichiarazione del loro proprietario e dell'allenatore, accompagnata da fotocopia di valido documento di identità dei sottoscrittori, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del DPR n. 445/2000" ed è stata invece ricavata dalla relazione ufficiale di gara;
3. la decisione di prima istanza è nulla in quanto la comunicazione di positività non è stata trasmessa all'incolpato via PEC o mediante raccomandata, bensì pubblicandola sul sito dell'UNIRE, come prevede il vigente art. 3 del Reg. Corse al Trotto, il quale è da considerarsi sul punto illegittimo e doveva essere disapplicato dalla Commissione di disciplina di Prima Istanza;
4. per effetto della inefficacia della comunicazione, l'incolpato non ha potuto richiedere le seconde analisi, come previsto dal RCSP del 2012 e, pertanto, è stato illegittimamente condannato sulla base delle sole prime analisi;
5. non è stata data prova che il liquido biologico oggetto delle analisi fosse quello prelevato al cavallo, mancando a ciò idonea certificazione;
6. non doveva applicarsi il RCSP 2012, che prevede che le seconde analisi debbano essere richieste dall'incolpato, bensì il RCSP 2002, che le prevedeva *ex officio*. Il Regolamento del 2012 è, infatti, illegittimo, in quanto emanato da un Primo Dirigente;
7. il laboratorio che ha effettuato le analisi non era accreditato ex Reg. CE n. 765/2008;
8. manca l'analisi quantitativa della presenza della sostanza;
9. si dovevano riunire i procedimenti avviati contemporaneamente contro lo stesso incolpato, per la stessa sostanza, per "l'identità parziale degli equini", con applicazione di una sanzione inferiore;
10. il prelievo è stato effettuato il 28.03.2014 e non v'è prova che l'atto di incolpazione sia stato ricevuto dalla Commissione di Prima Istanza entro l'anno prescritto dall'art. 2 del Regolamento di disciplina.

\* \* \*

La Commissione non ritiene l'appello meritevole di accoglimento.

Quanto al *motivo sub I*). Si premette che le Commissioni di disciplina del settore dell'ippica sono organi di giustizia sportiva, non gerarchicamente incardinati nell'amministrazione del MIPAAF, che operano con indipendenza di giudizio sulla base dei regolamenti che le istituiscono e ne disciplinano le competenze ed i poteri. Esse applicano le norme dell'ordinamento sportivo di riferimento e non hanno evidentemente alcun potere di sindacare una loro supposta illegittimità per contrarietà con altre norme dell'ordinamento generale. La Commissione di Disciplina di Appello non può, pertanto, essere destinataria di doglianze, come quelle poste alla base del presente giudizio di appello, che non mirano

a censurare una errata o illegittima applicazione delle norme da parte della Commissione di Disciplina di Prima Istanza, bensì a contestare, appunto, il quadro giuridico di riferimento. Tali doglianze – delle quali sarà tuttavia, per completezza, argomentata anche l'infondatezza nel merito – devono ritenersi inammissibili.

Sulla base di tale evidente constatazione, si rivela di per sé inammissibile il motivo sub 2). Esso appare però infondato anche nel merito. Esso ignora completamente la questione dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, al quale lo stato riconosce il potere di disciplinare le attività nei diversi settori da esso toccati. Il D.L. 19.08.2003, n. 220, conv. in L. 17.10.2003, n. 280, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, all'art. 1, c. 2, dispone che *“I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo”*, e l'art. 2, c. 1, dispone che *“In applicazione dei principi di cui all'articolo 1, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:*

*a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;*

*b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”*.

Quanto al motivo sub 2). Infondata è la contestazione della qualifica di allenatore del sig. Marini. A tal fine, l'appellante propone una interpretazione parziale e, comunque, errata dell'art. 26 del Regolamento delle corse al trotto. La norma, al comma 8, afferma che *“L'affidamento dei cavalli per l'allenamento deve risultare da dichiarazione del loro proprietario e dell'allenatore, accompagnata da fotocopia di valido documento di identità dei sottoscrittori, ai sensi dell'art. 38 comma 3° del DPR 445/2000. La persona autorizzata ai sensi del Regolamento a dichiarare i partenti nella sede a ciò deputata, può indicare, responsabilmente, il nome dell'allenatore”*. Nella sua prima parte, la norma dispone circa l'adempimento necessario al fine dell'affermazione del diritto ad essere riconosciuto quale allenatore. Nella seconda parte attribuisce, però, in sede di gara, alla *“persona autorizzata ai sensi del Regolamento a dichiarare i partenti nella sede a ciò deputata”* la facoltà di *“indicare, responsabilmente, il nome dell'allenatore”*. Dunque, allenatore è da considerarsi, ai fini dell'individuazione di tale figura in sede disciplinare, colui che viene dichiarato tale nella relazione ufficiale di gara, sulla base di quanto dichiarato dalla persona autorizzata a dichiarare i partenti. Non dissimilmente dispone l'art. 26 bis sulle società di allenamento. D'altro canto, nessuna prova contraria è stata fornita dall'appellante al reale possesso di tale qualifica da parte sua.

Quanto al *motivo sub 3*). L'art. 3 del Regolamento delle corse al trotto, aggiornato alla delibera del Commissario straordinario dell'ASSI n. 10 del 2.03.2012 e della determinazione del Dirigente delegato n. 216, del 7.11.2012, rubricato "Obblighi di comunicazione", dispone, infatti:

*"I soggetti sottoposti al presente Regolamento sono obbligati a comunicare all'Ente, nei termini dallo stesso stabiliti, tutti i dati e le notizie da esso richieste anche mediante l'invio di moduli o formulari.*

*Le comunicazioni da parte dell'Ente sono trasmesse ai soggetti suddetti, al recapito dagli stessi indicato (indirizzo PEC o e-mail) nell'istanza di autorizzazione allo svolgimento di un'attività nel settore o a quello successivamente comunicato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o attraverso strumenti informatici e/o telematici certificati.*

*L'assenza di comunicazione in merito alla variazione del recapito, secondo le suddette modalità, comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria dell'importo stabilito dall'Ente.*

*Nel caso in cui l'indirizzo PEC, l'indirizzo e-mail, e le eventuali successive variazioni degli stessi non vengano comunicate la pubblicazione sul sito dell'Amministrazione vale come notifica a tutti gli effetti".*

Nel merito, non può che richiamarsi quanto già detto sul principio di autonomia dell'ordinamento sportivo e sul possibile oggetto della sua giurisdizione. Nel caso di specie, non è peraltro neppure contestato che la comunicazione si stata regolarmente pubblicata sul sito, conformemente al Regolamento.

Quanto al *motivo sub 4*). Dall'infondatezza della censura *sub 3*), deriva direttamente l'infondatezza del presente Motivo, riguardante il mancato svolgimento delle seconde analisi. Infatti, a termini del vigente RCSP, le seconde analisi devono essere richieste dall'inculpato e non disposte d'ufficio. Nel caso di specie, le seconde analisi non sono state richieste dall'inculpato, informato con le modalità previste dal regolamento, ed egli ha con ciò rinunciato a far valere in quella sede tutte le contestazioni, procedurali e sostanziali, circa lo svolgimento o l'esito delle prime analisi.

Quanto al *motivo sub 5*). E' certamente legittimo il tentativo dell'appellante di dimostrare eventuali vizi del procedimento di rilevamento della non negatività del campione alla sostanza proibita, ma nel caso presente si è in realtà in presenza di contestazioni che investono genericamente, in assenza del benché minimo appiglio indiziario, la correttezza delle procedure seguite, le modalità di conservazione dei campioni (si veda, su tale ultimo punto, TAR Lazio, Sez. III ter, 11.12.2014, n. 12541), l'esito degli esami, ecc., ecc. In tal modo, in realtà, l'appellante mira, in via esplorativa, a scaricare sulle Commissioni di Disciplina, sia di Prima Istanza, sia di Appello, l'onere di investigare a tutto campo se sia possibile riscontrare un qualche profilo di illegittimità delle scelte adottate dall'Amministrazione e dai suoi ausiliari tecnici.

Quanto al *motivo sub 6)*. Esso si basa sull'asserita illegittimità del RCSP 2012, per essere stato emanato dal Direttore Generale, dott. Vaccari. Come già premesso, gli organi della Giustizia sportiva non possono essere i destinatari di doglianze che riguardano la legittimità delle norme sulla base delle quali essi operano e che certamente non hanno il potere di disapplicare. Si rileva, peraltro, come la censura sia infondata anche nel merito. Il vigente RCSP è intervenuto in una fase di passaggio verso la soppressione dell'ASSI (già UNIRE) e l'incorporazione delle sue funzioni direttamente nel MIPAAF. Ne è derivato che esso, già modificato con delibera del Commissario Straordinario dell'ASSI e trasmesso al Ministero, è venuto nella disponibilità del dirigente del MIPAAF delegato in via temporanea alla gestione dell'ente, in vista della sua definitiva soppressione, sulla base di quanto disposto dal d.l. 6.7.2012, n. 95, conv. in legge 7.8.2012, n. 135. E' venuta così meno la precedente necessità di approvare il Regolamento sul controllo delle sostanze proibite del 2002 con decreto ministeriale, dettata in precedenza dalla circostanza che l'UNIRE (poi ASSI) era un ente autonomo ed esterno del Ministero. Una volta incorporate le funzioni del soppresso Ente nella struttura ministeriale, l'emanazione delle regole per il controllo delle sostanze antidoping ha seguito, dunque, le indicazioni dettate dall'art. 4 del d.lg.s. n. 165/01, il quale prevede che gli organi di governo esercitino *"le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti"*, mentre ai dirigenti viene affidata, tra l'altro, *"l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno"*.

Orbene, il RCSP è esattamente un atto amministrativo generale con efficacia esterna, che detta le regole tecnico-disciplinari inerenti all'attività di controllo delle sostanze proibite nel settore ippico, nel quadro generale descritto dalla legge 14 dicembre 2000, n. 376, che disciplina in Italia la tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping, a sua volta recependo linee guida internazionali (nel caso specifico dell'ippica, quelle emanate dalla Federazione delle Autorità Ippiche Internazionali del Galoppo - I.F.H.A. e dall'Unione Europea del Trotto - UET). Il RCSP non può, dunque, certo definirsi espressione dell'esercizio di una funzione di indirizzo politico-amministrativa. Quanto al *motivo sub 7)*. Il decreto MIPAAF n. 24833 dell'8 luglio 2013, come già rilevato dalla Commissione di Prima Istanza, accredita il laboratorio Unirelab, decretando (art. 1) che esso *"si atterrà alle modalità ed alle procedure stabilite dalla normativa ISO 17025:2005 e secondo le linee guida internazionali"* che, come indicato nella premessa del medesimo decreto, *"garantiscono uniformità nell'espletamento delle analisi da parte di tutti i laboratori accreditati a livello internazionale"*.

Si rileva peraltro, anche con riferimento a tale censura, che nessuna specifica contestazione viene mossa dall'appellante circa specifici profili di inidoneità del laboratorio o delle procedure da esso seguite nel rilevamento della sostanza proibita.

Quanto al *motivo sub 8*). Esso è infondato. Il risultato dell'analisi effettuata da UNIRELAB proviene da un laboratorio che aderisce ai criteri di identificazione AORC, in forza dei quali, se la sostanza vietata avesse una concentrazione inferiore alla soglia di non punibilità dei 20 nanogrammi, la stessa non sarebbe neanche rinvenuta. Ciò discende sia dalle nuove "Linee guida per l'esecuzione delle seconde analisi", approvate con il già ricordato Decreto n. 24833 del 8 luglio 2013 del Direttore Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare e dell'Ippica, cui si è dovuto conformare UNIRELAB, sia dalla normativa ISO 17025:2005 e delle linee guida internazionali ILAC G7:06/2009 che garantiscono l'uniformità dei criteri nell'espletamento delle analisi da parte di tutti i laboratori accreditati a livello internazionale. Secondo gli accordi internazionali, le analisi quantitative vengono effettuate solo per le sostanze indicate nell'Allegato 2 del RCSP, e quindi non per i desametasone, un corticosteroide con proprietà antinfiammatorie, che rientra invece nell'Allegato 1.

Quanto al *motivo sub 9*). Non esiste un obbligo di riunire i procedimenti. L'argomento della presenza di più procedimenti sanzionatori, per la stessa violazione, si ritorce, peraltro, contro l'appellante, perché evidentemente confermativa del ricorso alla sostanza proibita in questione.


Quanto al *motivo sub 10*). L'atto di incolpazione è, come si legge anche chiaramente nella decisione appellata, del 17.09.2014. Non si comprende, dunque, su cosa di basi la censura del mancato rispetto del termine di cui all'art. 2 del Reg. di disciplina.

#### **P.Q.M.**

La Commissione, sciogliendo la riserva, respinge l'appello proposto dal sig. MARINI Marco avverso la decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza n. 98/15, del 20.10.15, depositata il 3.11.15, che conferma. Revoca la sospensiva e dispone l'incameramento della somma di denaro versata a titolo di deposito.


IL PRESIDENTE

Dott. Raimondo Cerami



IL RELATORE

Prof. Avv. Vincenzo Meli





*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA  
PQAI VII MANIFESTAZIONI E CORSE IPPICHE

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
1748/a/t	11/05/2016	Proc. 1748/a/t	27.5.2016	

**LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO**

Riunita in Roma, presso il MIPAFF, in viale XX Settembre 20 , in data 11.05.2016, con l'intervento dei Signori:

Dott. Raimondo Cerami	Presidente
Dott.ssa Barbara Magri	Componente
Avv. Pierfrancesco Torrisi	Componente relatore

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

nel procedimento n° Ruolo 1748/a/t contro:

l'allenatore TRINCHILLO GIUSEPPE, nato a Napoli il 1.07.1974, e ivi residente in Via Canonico Scherillo n. 75, rappresentato e difeso dall'Avv.to Antonio Jovino

**APPELLANTE**

avverso la decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza n. 5/16 del 15.12.2015, depositata il 12.01.2016, con la quale è stata riconosciuta la responsabilità disciplinare dell'incolpato per la violazione disciplinare del Regolamento Antidoping in occasione della corsa svoltasi il 27.08.2014, premio "Democrito", presso l'ippodromo di Ponte Cagnano, in quanto il cavallo RAZELLE GRIFF da lui allenato, era stato trovato positivo alla sostanza proibita "ALTRENOGEST", e sono state applicate le sanzioni della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 4 (quattro) e della multa nella misura di euro 1.000,00 (cinquecento/00), con il distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della suddetta corsa .

**FATTO**

Con atto di incolpazione del 15.06.2015, la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti dell'allenatore TRINCHILLO GIUSEPPE, in quanto il cavallo RAZELLE GRIFF, da lui allenato, era risultato positivo alle sostanze proibite "ALTRENOGEST", a seguito di un accertamento anti-doping eseguito in occasione della corsa disputata all'ippodromo di Pontecagnano il 27.08.2014 ( premio "Democrito").

Contestualmente venivano trasmessi i risultati delle prime analisi effettuate presso il Laboratorio di UNIRELAB s.r.l. che avevano accertato la non negatività dei campioni biologici prelevati al predetto cavallo in occasione della corsa citata.

Veniva quindi fissata l'udienza dinnanzi alla Commissione di Disciplina di Prima Istanza la quale con provvedimento emesso in data 15.12.15 e depositato il 12.01.2016, dichiarava la responsabilità dell'allenatore per la violazione disciplinare contestata, con l'applicazione delle sanzioni della sospensione per mesi quattro e della multa nella misura di euro 1.000,00, oltre al distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa sopra indicata.

Avverso tale decisione proponeva regolarmente appello il TRINCHILLO GIUSEPPE a mezzo del suo difensore, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

Con provvedimento del 25.01.2016 il Presidente della Commissione di Disciplina di Appello accoglieva l'istanza difensiva cautelare e ordinava la sospensione dell'esecutività della decisione impugnata.

Assente sia il procuratore della disciplina, il TRINCHILLO GIUSEPPE e il suo difensore. Accertata la regolarità delle citazioni delle parti e procedutosi alla relazione dei fatti, la Commissione decideva come da dispositivo che segue.

## DIRITTO

L'appello è infondato e deve essere rigettato .

Dal risultato delle analisi effettuate sui campioni di urina prelevati al cavallo RAZELLE GRIFF in occasione della corsa sopra citata, è emersa in modo inequivocabile la positività alla sostanza "ALTRENOGEST", che rientra fra quelle indicate nella lista delle sostanze proibite di cui all'allegato 1 del Regolamento Antidoping.

La Commissione di Disciplina di Prima Istanza ha correttamente valutato le prove emerse a carico dell'allenatore, giungendo alla conclusione del riconoscimento della sua responsabilità disciplinare in ordine all'addebito contestatogli e irrogando le giuste sanzioni. Il difensore del sig. TRINCHILLO GIUSEPPE ha prospettato tuttavia una serie di motivi di appello, che singolarmente valutati non presentano alcun profilo di non presentano alcun profilo di accoglibilità .

In particolare, nel merito, sottopone a questa Commissione, i seguenti motivi:

- A) Derubricazione ad incauta medicazione;
- B) Cavallo nella disponibilità del solo proprietario;

La Commissione di Disciplina di appello ritiene le doglianze formulate dall'appellante infondate, per le ragioni che seguono:

Preliminarmente si deve valutare se possa riscontrarsi un vizio autonomo di omessa pronuncia da parte della Commissione di Disciplina di Prima Istanza, per avere questa, come sostenuto dall'appellante, mancato di considerare parte delle doglianze da lui formulate. Codesta Commissione lo nega. Osserva, in proposito, che, per giurisprudenza consolidata del giudice amministrativo, non è richiesta analitica confutazione delle osservazioni del privato destinatario del provvedimento finale (Cons. St., sez. IV, 3.10.2014, n. 4967; id. 28.10.2013, n. 5189; Tar Lazio, sez. III ter, 3.11.2014, n. 11009; id., sez. II, 10.06.2014, n. 6180). Non è dunque necessario che la motivazione del provvedimento contenga un'analitica confutazione delle osservazioni e controdeduzioni svolte dalla parte, essendo invece sufficiente che da tale motivazione si evinca che l'Amministrazione abbia effettivamente tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà o del proprio giudizio (Cons. St., sez. V, 2.10.2014, n. 4928; Cons. Stato, Sez. IV, 3.07.2014, n. 3346; id. 8.04.2014, n. 1662; sez. III, 23.05.2011, n. 3106; sez. VI, 3.07.2012, n. 3603). A fronte del risultato delle analisi nessun pregio può evidentemente avere, in generale, quelle censure che, anziché fondarsi sulla prova di specifici vizi, procedano per illazioni o mirino a sostituire una diversa visione dell'appellante sulle modalità secondo le quali dovrebbero essere condotti gli esami tecnici che hanno univocamente condotto alla formulazione del giudizio di positività alla sostanza proibita.

Quanto al motivo sub A) Codesta commissione richiama e si associa alle motivazioni già correttamente espresse in primo grado e conferma l'orientamento sulla scorta del quale il certificato medico veterinario, oltre a riportare

tutti gli elementi previsti dal regolamento antidoping, deve essere emesso in periodo concomitante alla gara (27.8.2014). In ogni caso, così come indicato nella sentenza di primo grado, manca la prescrizione del farmaco e/o certificazione che possa esonerare l'allenatore da ogni responsabilità, non potendo la commissione accettare un documento (parere della dott.ssa Labriola) redatto a quasi un anno dall'accertamento anti doping effettuato sul cavallo.

La correttezza delle procedure seguite, le modalità di conservazione dei campioni (si veda, su tale ultimo punto, TAR Lazio, Sez. III ter, 11.12.2014, n. 12541), l'esito degli esami), sono assolutamente compatibili con quanto previsto dalle disposizioni legislative, fino a prova contraria. I laboratori di analisi sono infatti accreditati secondo dei rigidi standard internazionalmente riconosciuti.

Anche in questa sede occorre ricordare che *“È proibita, la presenza nell'organismo di un cavallo, nel giorno della corsa, della prova di qualifica o riqualifica in cui è dichiarato partente, di una qualsiasi quantità di una sostanza, di un suo isomero, di un suo metabolita di un suo isomero, appartenente ad una delle categorie comprese nella "lista delle sostanze proibite" di cui all'allegato 1) del presente Regolamento, nonché la presenza di un indicatore scientifico che evidenzi l'avvenuta somministrazione di una sostanza proibita, il contatto o l'esposizione alla stessa”*. Orbene, come è noto, un “metabolita” è il prodotto (intermedio o finale) del processo del metabolismo di una sostanza. E' per tale ragione che il regolamento precisa che la positività si può riscontrare individuando, appunto, anche un metabolita. Nel caso di specie, la presenza della sostanza ALTRENOGEST costituisce prova della somministrazione al cavallo di sostanza indiscutibilmente proibita.

All'uopo sussiste consolidata giurisprudenza amministrativa (si veda, da ultima, TAR Lazio, Sez. II ter, 11.05.2015, n. 6778) secondo la quale *“nei controlli antidoping l'Amministrazione effettua un accertamento tecnico consistente nella verifica della sussistenza delle sostanze proibite alla luce dell'applicazione dei principi delle scienze esatte e senza adottare apprezzamenti di natura discrezionale: infatti in tale accertamento non vi è spazio per intravedere profili di discrezionalità tecnica laddove vengono compiute valutazioni in base a parametri opinabili. Sulla base di ciò il ricorrente sarebbe tenuto a dimostrare il travisamento del fatto a base della decisione, vale a dire un suo erroneo presupposto, non rinvenibile nel caso di specie, tenuto conto della articolata procedura avviata nel rispetto della normativa regolamentare, così come descritta negli atti impugnati, con i riferimenti alle analisi intervenute, nonché anche alle comunicazioni all'interessato e alle osservazioni dal medesimo proposte, nel rispetto dei corretti profili di partecipazione procedimentale. Del resto, va rilevato che le decisioni impugnate riferiscono della presenza della sostanza vietata accertata sia in sede di prime analisi che in sede di seconde analisi, che hanno confermato la positività del cavallo alla predetta sostanza, essendo proibita ai sensi del Regolamento la sola presenza, a prescindere dalla quantità della sostanza stessa (o un suo isomero o metabolita, come nella specie, ai sensi dell'art. 2 del Reg. approvato con DM 16.10.2002) (...) Conseguentemente deve considerarsi che ai fini disciplinari risulta ininfluyente l'analisi quantitativa di tale sostanza vietata, ai fini di un limite di tolleranza, non previsto nella specie.*

*Peraltro le argomentazioni di parte ricorrente sui limiti della soglia di positività, in disparte la genericità delle stesse, non risultano suffragate da concrete prove documentate dirette a censurare le tecniche utilizzate e le risultanze delle analisi di laboratorio per smentire e contrastare quanto tecnicamente accertato (in modo*

*assoluto all'esito delle due analisi) sulla base della disciplina di cui al Regolamento in materia, né sono state fornite concrete e idonee prove sulla eventuale assunzione inconsapevole della sostanza".*

Nè tanto meno il ricorrente è riuscito a provare che " l'evento sia dipeso da fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo". L'allenatore è in ogni caso ritenuto responsabile della positività rilevata, anche per atti commessi da suoi familiari, collaboratori e dipendenti nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Alla luce di quanto precede va quindi confermata la decisione impugnata. Cui seguono la revoca dell'ordinanza di sospensione in precedenza concessa e l'incameramento della somma depositata dall'interessato.

P. Q. M.

La Commissione, sciogliendo la riserva, respinge l'appello proposto dal sig. TRINCHILLO GIUSEPPE avverso la decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza n. 5/16 del 15.12.2015, depositata il 12.1.16, che conferma. Revoca la sospensiva e dispone l'incameramento della somma di denaro versata a titolo di deposito.

IL PRESIDENTE

Dott. Raimondo Cerami



IL RELATORE

Avv. Pierfrancesco Torrisi





*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA  
PQAI VII MANIFESTAZIONI E CORSE IPPICHE

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
1747/a/t	11/05/2016	1747/a/t	27.05.2016	

**LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO**

Riunita in Roma, presso la sede del MIPAFF, in viale XX Settembre n. 20 , in data 11.05.2016, con l'intervento dei Signori:

Dott. Raimondo Cerami	Presidente
Prof. Avv. Vincenzo Meli	Componente
Avv. Pierfrancesco Torrisi	Componente relatore

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

nel procedimento n° Ruolo 1747/a/t contro:

l'allenatore e guidatore DALLOLIO DIEGO, nato a Carpi (MO) il 19.03.1973, e ivi residente in via Valle n. 15, rappresentato e difeso dall'Avv.to Stefano Mattii

**APPELLANTE**

avverso la decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza n. 142/15 del 03.11.2015, depositata il 1.12.2015, con la quale è stata riconosciuta la responsabilità disciplinare dell'incolpato per la violazione disciplinare del Regolamento Antidoping in occasione della corsa svoltasi il 14.06.2014, premio "Barletta", presso l'ippodromo di Modena, in quanto il cavallo OLGA PANT da lui allenato, era stato trovato positivo alla sostanza proibita "SALBUTAMOLO", e sono state applicate le sanzioni della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 4 (quattro) e della multa nella misura di euro 1.000,00 (mille/00), con il distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della suddetta corsa .

**FATTO**

Con atto di incolpazione del 04.05.2015, la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti dell'allenatore DALLOLIO DIEGO, in quanto il cavallo OLGA PANT, da lui allenato, era risultato positivo alle sostanze proibite "SALBUTAMOLO", a seguito di un accertamento anti-doping eseguito in occasione della corsa disputata all'ippodromo di Modena il 14.06.2014, premio "Barletta".

Contestualmente venivano trasmessi i risultati delle prime analisi effettuate presso il Laboratorio di UNIRELAB s.r.l. che avevano accertato la non negatività dei campioni biologici prelevati al predetto cavallo in occasione della corsa citata.

Veniva quindi fissata l'udienza dinnanzi alla Commissione di Disciplina di Prima Istanza la quale con provvedimento emesso in data 3.11.15 e depositato il 1.12.2015, dichiarava la responsabilità dell'allenatore per la violazione disciplinare contestata, con l'applicazione delle sanzioni della sospensione per mesi quattro e della multa nella misura di euro 1.000,00, oltre al distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa sopra indicata.

Avverso tale decisione proponeva regolarmente appello il DALLOLIO DIEGO a mezzo del suo difensore, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

Con provvedimento del 20.01.2016 il Presidente della Commissione di Disciplina di Appello accoglieva

l'istanza difensiva cautelare e ordinava la sospensione dell'esecutività della decisione impugnata.

Assente sia il procuratore della disciplina, sia il sig. DALLOLIO DIEGO che il suo difensore.

Accertata la regolarità delle citazioni delle parti e procedutosi alla relazione dei fatti, la Commissione decideva come da dispositivo che segue.

## DIRITTO

L'appello è infondato e deve essere rigettato.

Dal risultato delle analisi effettuate sui campioni di urina prelevati al cavallo OLGA PANT in occasione della corsa sopra citata, è emersa in modo inequivocabile la positività alla sostanza "SALBUTAMOLO", che rientra fra quelle indicate nella lista delle sostanze proibite di cui al Regolamento Antidoping.

La Commissione di Disciplina di Prima Istanza ha correttamente valutato le prove emerse a carico dell'allenatore, giungendo alla conclusione del riconoscimento della sua responsabilità disciplinare in ordine all'addebito contestatogli e irrogando le giuste sanzioni.

Il difensore del sig. DALLOLIO DIEGO ha prospettato tuttavia una serie di motivi di appello, che singolarmente valutati non presentano alcun profilo di accoglibilità.

In particolare, nel merito, sottopone a questa Commissione, i seguenti motivi:

- A) Non tempestività dell'atto di incolpazione ;
- B) Il cavallo non era in allenamento con l'appellante;
- C) Nullità prime analisi;
- D) Violazione del contraddittorio in sede di seconde analisi;
- E) Erroneità seconde analisi su diversi profili;
- F) Mancato accreditamento del laboratorio Francese e vigenza del regolamento per il controllo delle sostanze proibite del 2002;

La Commissione di Disciplina di appello ritiene le doglianze formulate dall'appellante infondate, per le ragioni che seguono:

Preliminarmente si deve valutare se possa riscontrarsi un vizio autonomo di omessa pronuncia da parte della Commissione di Disciplina di Prima Istanza, per avere questa, come sostenuto dall'appellante, mancato di considerare parte delle doglianze da lui formulate. Codesta Commissione lo nega. Osserva, in proposito, che, per giurisprudenza consolidata del giudice amministrativo, non è richiesta analitica confutazione delle osservazioni del privato destinatario del provvedimento finale (Cons. St., sez. IV, 3.10.2014, n. 4967; id. 28.10.2013, n. 5189; Tar Lazio, sez. III ter, 3.11.2014, n. 11009; id., sez. II, 10.06.2014, n. 6180). Non è dunque necessario che la motivazione del provvedimento contenga un'analitica confutazione delle osservazioni e controdeduzioni svolte dalla parte, essendo invece sufficiente che da tale motivazione si evinca che l'Amministrazione abbia effettivamente tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà o del proprio giudizio (Cons. St., sez. V, 2.10.2014, n. 4928; Cons. Stato, Sez. IV, 3.07.2014, n. 3346; id. 8.04.2014, n. 1662; sez. III, 23.05.2011, n. 3106; sez. VI, 3.07.2012, n. 3603). A fronte del risultato delle analisi nessun pregio può evidentemente avere, in generale, quelle censure che, anziché fondarsi sulla prova di specifici vizi, procedano per illazioni o mirino a

sostituire una diversa visione dell'appellante sulle modalità secondo le quali dovrebbero essere condotti gli esami tecnici che hanno univocamente condotto alla formulazione del giudizio di positività alla sostanza proibita.

Quanto al motivo sub A) questa commissione osserva come l'atto di incolpazione sia stato regolarmente depositato entro l'anno. Occorre infatti ricordare che il fatto è avvenuto il 14.06.2014 e, a seguito dell'invio della documentazione da parte dell'ufficio antidoping alla Procura della Disciplina, il Sostituto Procuratore ha provveduto al deposito dell'atto di incolpazione in data 04.05.15.

Quanto al motivo sub B) e C) e D) E) F) i motivi sono infondati. Come già era stato sottolineato nella decisione di primo grado, il vigente RCSP è intervenuto in una fase di passaggio verso la soppressione dell'ASSI (già UNIRE) e l'incorporazione delle sue funzioni direttamente nel MIPAAF. Ne è derivato che esso, già modificato con delibera del Commissario Straordinario dell'ASSI e trasmesso al Ministero, è venuto nella disponibilità del dirigente del MIPAAF delegato in via temporanea alla gestione dell'ente, in vista della sua definitiva soppressione, sulla base di quanto disposto dal d.l. 6.7.2012, n. 95, conv. in legge 7.8.2012, n. 135. E' venuta così meno la precedente necessità di approvare il Regolamento sul controllo delle sostanze proibite del 2002 con decreto ministeriale, dettata in precedenza dalla circostanza che l'UNIRE (poi ASSI) era un ente autonomo ed esterno del Ministero. Una volta incorporate le funzioni del soppresso Ente nella struttura ministeriale, l'emanazione delle regole per il controllo delle sostanze antidoping ha seguito, dunque, le indicazioni dettate dall'art. 4 del d.lg.s. n. 165/01, il quale prevede che gli organi di governo esercitino *“le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti”*, mentre ai dirigenti viene affidata, tra l'altro, *“l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno”*.

Orbene, il RCSP è esattamente un atto amministrativo generale con efficacia esterna, che detta le regole tecnico-disciplinari inerenti all'attività di controllo delle sostanze proibite nel settore ippico, nel quadro generale descritto dalla legge 14 dicembre 2000, n. 376, che disciplina in Italia la tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping, a sua volta recependo linee guida internazionali (nel caso specifico dell'ippica, quelle emanate dalla Federazione delle Autorità Ippiche Internazionali del Galoppo - I.F.H.A. e dall'Unione Europea del Trotto - UET). Il RCSP non può, dunque, certo definirsi espressione dell'esercizio di una funzione di indirizzo politico-amministrativa.

In merito alle modalità di conduzione delle analisi questa Commissione non può condividere le contestazioni - seppur legittime - formulate dall'appellante: la correttezza delle procedure seguite, le modalità di conservazione dei campioni (si veda, su tale ultimo punto, TAR Lazio, Sez. III ter, 11.12.2014, n. 12541), l'esito degli esami), sono assolutamente compatibili con quanto previsto dalle disposizioni legislative, fino a prova contraria. I laboratori di analisi sono infatti accreditati secondo dei rigidi standard internazionalmente riconosciuti.

Anche in questa sede occorre ricordare che *“È proibita, la presenza nell'organismo di un cavallo, nel giorno della corsa, della prova di qualifica o riqualifica in cui è dichiarato partente, di una qualsiasi quantità di una sostanza, di un suo isomero, di un suo metabolita di un suo isomero, appartenente ad una delle categorie comprese nella "lista delle sostanze proibite" di cui all'allegato 1) del presente Regolamento, nonché la presenza di un indicatore scientifico che evidenzi l'avvenuta somministrazione di una sostanza proibita, il contatto o l'esposizione alla stessa”*. Orbene, come è noto, un “metabolita” è il prodotto (intermedio o finale) del processo del metabolismo di una sostanza. E' per tale ragione che il regolamento precisa che la positività si può riscontrare individuando, appunto, anche un metabolita. Nel caso di specie, la presenza della sostanza Salbutamolo costituisce prova della somministrazione al cavallo di sostanza indiscutibilmente proibita. Il regolamento inserisce tra le sostanze dopanti *“ Ove somministrati per via orale o per mezzo di iniezione: bambuterolo, clenbuterolo, fenoterolo, formoterolo, reproterolo, salbutamolo\*, terbutalina e farmaci ritenuti affini alla classe in esame, in virtù della loro azione farmacologica e struttura chimica.”*

All'uopo sussiste consolidata giurisprudenza amministrativa (si veda, da ultima, TAR Lazio, Sez. II ter, 11.05.2015, n. 6778) secondo la quale *“nei controlli antidoping l'Amministrazione effettua un accertamento tecnico consistente nella verifica della sussistenza delle sostanze proibite alla luce dell'applicazione dei principi delle scienze esatte e senza adottare apprezzamenti di natura discrezionale: infatti in tale accertamento non vi è spazio per intravedere profili di discrezionalità tecnica laddove vengono compiute valutazioni in base a parametri opinabili. Sulla base di ciò il ricorrente sarebbe tenuto a dimostrare il travisamento del fatto a base della decisione, vale a dire un suo erroneo presupposto, non rinvenibile nel caso di specie, tenuto conto della articolata procedura avviata nel rispetto della normativa regolamentare, così come descritta negli atti impugnati, con i riferimenti alle analisi intervenute, nonché anche alle comunicazioni all'interessato e alle osservazioni dal medesimo proposte, nel rispetto dei corretti profili di partecipazione procedimentale. Del resto, va rilevato che le decisioni impugnate riferiscono della presenza della sostanza vietata accertata sia in sede di prime analisi che in sede di seconde analisi, che hanno confermato la positività del cavallo alla predetta sostanza, essendo proibita ai sensi del Regolamento la sola presenza, a prescindere dalla quantità della sostanza stessa (o un suo isomero o metabolita, come nella specie, ai sensi dell'art. 2 del Reg. approvato con DM 16.10.2002) (...) Conseguentemente deve considerarsi che ai fini disciplinari risulta ininfluenza l'analisi quantitativa di tale sostanza vietata, ai fini di un limite di tolleranza, non previsto nella specie.*

*Pertanto le argomentazioni di parte ricorrente sui limiti della soglia di positività, in disparte la genericità delle stesse, non risultano suffragate da concrete prove documentate dirette a censurare le tecniche utilizzate e le risultanze delle analisi di laboratorio per smentire e contrastare quanto tecnicamente accertato (in modo assoluto all'esito delle due analisi) sulla base della disciplina di cui al Regolamento in materia, né sono state fornite concrete e idonee prove sulla eventuale assunzione inconsapevole della sostanza”*.

Nè tanto meno il ricorrente è riuscito a provare che *“ l'evento sia dipeso da fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo”*. L'allenatore è in ogni caso ritenuto responsabile della positività rilevata, anche per atti commessi da suoi familiari, collaboratori e dipendenti nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.


Alla luce di quanto precede va quindi confermata la decisione impugnata. Cui seguono la revoca dell'ordinanza di sospensione in precedenza concessa e l'incameramento della somma depositata dall'interessato.

P. Q. M.

La Commissione, sciogliendo la riserva, rigetta l'appello proposto dal sig. DALLOLIO DIEGO avverso la decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza n. 142/15 del 3.11.2015 e depositata il 1.12.15, che conferma. Revoca la sospensiva e dispone l'incameramento della somma di denaro versata a titolo di deposito.

IL PRESIDENTE

Dott. Raimondo Cerami

Handwritten signature of Raimondo Cerami in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.

IL RELATORE

Avv. Pierfrancesco Torrisi

Handwritten signature of Pierfrancesco Torrisi in black ink, featuring a large, stylized initial 'P' followed by a horizontal line.



*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA  
PQAI VII MANIFESTAZIONI E CORSE IPPICHE

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
1752/a/t	25/05/2016	Proc. 1752/a/t	27. 6. 2016	

**LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO**

Riunita in Roma, presso la sede del MIPAFF, in via XX Settembre n.20 , in data 25.05.2016, con l'intervento dei Signori:

Dott. Raimondo Cerami	Presidente
Prof. Vincenzo Meli	Componente
Avv. Pierfrancesco Torrisi	Componente relatore

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

nel procedimento n° Ruolo 1752/a/t contro:

l'allenatore PORZIO Antonino, nato a Palermo il 24.3.1961, elettivamente domiciliato in Carini (PA), via Terni n. 6, rappresentato e difeso dall' avv. Stefano Mattii ; entrambi assenti;

**APPELLANTE**

avverso la decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza n. 17/16 del 24.11.2015, depositata il 19.1.2016, con la quale è stata riconosciuta la responsabilità disciplinare dell'incolpato per la violazione disciplinare del Regolamento Antidoping in occasione della corsa svoltasi il 17.08.2014 (Pr. Izyplay Vignola) presso l'ippodromo di Modena, in quanto il cavallo RAVEL, da lui allenato, era stato trovato positivo alla sostanza proibita " Idrossilidocaina", e sono state applicate le sanzioni della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 4 (quattro) e della multa nella misura di euro 1.000,00 (mille/00), con il distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della suddetta corsa .

**F A T T O**

Con atto di incolpazione del 15.6.2015 , la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti dell'allenatore PORZIO Antonino, in quanto il cavallo RAVEL, da lui allenato, era risultato positivo alla sostanza proibita "Idrossilidocaina", a seguito di un accertamento anti-doping eseguito in occasione della corsa disputata all'ippodromo di Modena il 17.08.2014 ( Premio Izyplay Vignola).

Contestualmente venivano trasmessi i risultati delle prime analisi effettuate presso il Laboratorio di UNIRELAB s.r.l. che avevano accertato la non negatività dei campioni biologici prelevati al predetto cavallo in occasione della corsa citata.

Veniva quindi fissata l'udienza dinanzi alla Commissione di Disciplina di Prima Istanza la quale con provvedimento emesso in data 24.11.25 e depositato il 19.1.2016, dichiarava la responsabilità del l'allenatore per la violazione disciplinare contestata, con l'applicazione delle sanzioni della sospensione per mesi quattro e della multa nella misura di euro 1.000,00, oltre al distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa sopra indicata.

Avverso tale decisione proponeva regolarmente appello il PORZIO a mezzo del suo difensore, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

Con provvedimento del 29.1.2016 il Presidente della Commissione di Disciplina di Appello accoglieva l'istanza difensiva cautelare e ordinava la sospensione dell'esecutività della decisione impugnata.

All'udienza di discussione dinanzi alla Commissione di Disciplina di Appello non sono comparsi l'incolpato e il suo difensore nonché il Procuratore della Disciplina, sebbene regolarmente citati. Il Presidente della Commissione, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF in data 30.10.2012, disponeva tuttavia la prosecuzione della trattazione. Accertata la regolarità delle citazioni delle parti e procedutosi alla relazione dei fatti, la Commissione decideva come da dispositivo che segue.

## DIRITTO

L'appello è infondato e deve essere rigettato.

Dal risultato delle analisi effettuate sui campioni di urina prelevati al cavallo Ravel in occasione della corsa sopra citata, è emersa in modo inequivocabile la positività alla sostanza "Idrossilidocaina", che rientra fra quelle indicate nella lista delle sostanze proibite di cui all'allegato del Regolamento Antidoping.

La Commissione di Disciplina di Prima Istanza ha correttamente valutato le prove emerse a carico dell'allenatore, giungendo alla conclusione del riconoscimento della sua responsabilità disciplinare in ordine all'addebito contestatogli e irrogando le giuste sanzioni.

Il difensore del sig. Porzio ha prospettato tuttavia una serie di motivi di appello, che singolarmente valutati non presentano alcun profilo di accoglibilità.

In particolare, nel merito, sottopone a questa Commissione, i seguenti motivi:

- A) Illegittimità dello svolgimento delle analisi/assenza di soglia;
- B) Non tempestività del deposito dell'atto di incolpazione da parte della procura;
- C) Comunicazione di positività/processo di prima istanza ad indirizzi mail sbagliati;
- D) Non applicabilità del nuovo regolamento per le sostanze proibite;

La Commissione di Disciplina di appello ritiene le doglianze formulate dall'appellante infondate, per le ragioni che seguono.

In via preliminare, si deve valutare se possa riscontrarsi un vizio autonomo di omessa pronuncia da parte della Commissione di Disciplina di Prima Istanza, per avere questa, come sostenuto dall'appellante, mancato di considerare parte delle doglianze da lui formulate. Codesta Commissione lo nega. Osserva, in proposito, che, per giurisprudenza consolidata del giudice amministrativo, non è richiesta analitica confutazione delle osservazioni del privato destinatario del provvedimento finale (Cons. St., sez. IV, 3.10.2014, n. 4967; id. 28.10.2013, n. 5189; Tar Lazio, sez. III ter, 3.11.2014, n. 11009; id., sez. II, 10.06.2014, n. 6180). Non è dunque necessario che la motivazione del provvedimento contenga un'analitica confutazione delle osservazioni e controdeduzioni svolte dalla parte, essendo invece sufficiente che da tale motivazione si evinca che l'Amministrazione abbia effettivamente tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà o del proprio giudizio (Cons. St., sez. V, 2.10.2014, n. 4928; Cons. Stato, Sez. IV, 3.07.2014, n. 3346; id. 8.04.2014, n. 1662; sez. III, 23.05.2011, n. 3106; sez. VI, 3.07.2012, n. 3603). Orbene, non si può non rilevare come la Commissione di Disciplina di Prima Istanza abbia in realtà considerato in modo esauriente la posizione espressa dall'odierno appellante, in parte rispondendo che quelle attinenti alla correttezza dello svolgimento delle analisi avrebbero dovuto trovare luogo nella partecipazione dell'incolpato al relativo

procedimento, come assicuratosi dal RCSP. A fronte delle analisi effettuate da un laboratorio accreditato, vengono sollevate in generale, quelle censure che, anziché fondarsi sulla prova di specifici vizi, procedano per illazioni o mirino a sostituire una diversa visione dell'appellante sulle modalità secondo le quali dovrebbero essere condotti gli esami tecnici che hanno univocamente condotto alla formulazione del giudizio di positività alla sostanza proibita.

Anche nel merito ritiene questa Commissione di Disciplina di Appello che le contestazioni dell'appellante siano tutte infondate. Si osserva, in particolare:

- Quanto al motivo *sub A* In merito alle modalità di conduzione delle analisi questa Commissione non può condividere le contestazioni - seppur legittime - formulate dall'appellante: la correttezza delle procedure seguite, le modalità di conservazione dei campioni (si veda, su tale ultimo punto, TAR azio, Sez. III ter, 11.12.2014, n. 12541), l'esito degli esami, sono assolutamente compatibili con quanto previsto dalle disposizioni legislative, fino a prova contraria.

Agli atti non sussistono elementi tali da poter mettere in dubbio la correttezza delle procedure eseguite dal laboratorio.

Ne tantomeno, l'appellante ha ritenuto di chiedere le seconde analisi, ad esempio in Francia, anche attraverso l'invio di un delegato: in quella sede, molti dei dubbi sollevati avrebbero potuto essere espressi e verificati attraverso la partecipazione allo svolgimento delle seconde analisi.

Così come descritto in altra conforme decisione di questa commissione “ *Il Diritto il cui esercizio non è certo stato impedito dall'ubicazione del laboratorio in Francia. In primo luogo, tale argomento è in sé inconsistente, non potendosi ritenere che così sia stato imposto un onere irragionevole sulla parte interessata. A tacer d'altro, laddove fosse preso in considerazione, l'argomento potrebbe essere formulato anche laddove, in ipotesi, per le seconde analisi fosse scelto un laboratorio ubicato al capo opposto della stessa penisola italiana.*

*In secondo luogo, la possibilità di partecipare all'esame anche a mezzo di un delegato consente all'interessato che non volesse o potesse personalmente recarsi presso il laboratorio di incaricare terzi, magari già presenti sul luogo. Laddove l'interessato decida di non partecipare, né direttamente, né a mezzo di un delegato, nessuna norma prescrive che il laboratorio debba tenere conto delle indicazioni scritte che egli faccia pervenire e meno che mai che il laboratorio debba, su richiesta dell'interessato, filmare lo svolgimento delle analisi. Per la stessa ragione, la contestazione della diversità della data indicata, rispetto a quella di effettivo svolgimento delle seconde analisi è, oltre che infondata nel merito, irrilevante, dato che l'interessato non sostiene che ciò abbia costituito impedimento alla sua partecipazione, alla quale egli ha invece liberamente deciso di soprassedere”* (proc. 1563/a/g).

Anche in questa sede occorre ricordare che “*È proibita, la presenza nell'organismo di un cavallo, nel giorno della corsa, della prova di qualifica o riqualifica in cui è dichiarato partente, di una qualsiasi quantità di una sostanza, di un suo isomero, di un suo metabolita di un suo isomero, appartenente ad una delle categorie comprese nella "lista delle sostanze proibite" di cui all'allegato 1) del presente Regolamento, nonché la presenza di un indicatore scientifico che evidenzi l'avvenuta somministrazione di una sostanza proibita, il contatto o l'esposizione alla stessa*”. Orbene, come è noto, un “metabolita” è il prodotto (intermedio o finale) del processo del metabolismo di una sostanza. E' per tale ragione che il regolamento precisa che la positività si

può riscontrare individuando, appunto, anche un metabolita. Nel caso di specie, la presenza della sostanza I-drossilidocaina costituisce prova della somministrazione al cavallo di sostanza indiscutibilmente proibita.

All'uopo sussiste consolidata giurisprudenza amministrativa (si veda, da ultima, TAR Lazio, Sez. II ter, 11.05.2015, n. 6778) secondo la quale *“nei controlli antidoping l'Amministrazione effettua un accertamento tecnico consistente nella verifica della sussistenza delle sostanze proibite alla luce dell'applicazione dei principi delle scienze esatte e senza adottare apprezzamenti di natura discrezionale: infatti in tale accertamento non vi è spazio per intravedere profili di discrezionalità tecnica laddove vengono compiute valutazioni in base a parametri opinabili. Sulla base di ciò il ricorrente sarebbe tenuto a dimostrare il travisamento del fatto a base della decisione, vale a dire un suo erroneo presupposto, non rinvenibile nel caso di specie, tenuto conto della articolata procedura avviata nel rispetto della normativa regolamentare, così come descritta negli atti impugnati, con i riferimenti alle analisi intervenute, nonché anche alle comunicazioni all'interessato e alle osservazioni dal medesimo proposte, nel rispetto dei corretti profili di partecipazione procedimentale. Del resto, va rilevato che le decisioni impugnate riferiscono della presenza della sostanza vietata accertata sia in sede di prime analisi che in sede di seconde analisi, che hanno confermato la positività del cavallo alla predetta sostanza, essendo proibita ai sensi del Regolamento la sola presenza, a prescindere dalla quantità della sostanza stessa (o un suo isomero o metabolita, come nella specie, ai sensi dell'art. 2 del Reg. approvato con DM 16.10.2002) (...) Conseguentemente deve considerarsi che ai fini disciplinari risulta ininfluyente l'analisi quantitativa di tale sostanza vietata, ai fini di un limite di tolleranza, non previsto nella specie.*

*Peraltro le argomentazioni di parte ricorrente sui limiti della soglia di positività, in disparte la genericità delle stesse, non risultano suffragate da concrete prove documentate dirette a censurare le tecniche utilizzate e le risultanze delle analisi di laboratorio per smentire e contrastare quanto tecnicamente accertato (in modo assoluto all'esito delle analisi) sulla base della disciplina di cui al Regolamento in materia, né sono state fornite concrete e idonee prove sulla eventuale assunzione inconsapevole della sostanza”.*

- Quanto al motivo *sub B)* questa commissione osserva come l'atto di incolpazione sia stato regolarmente depositato entro l'anno. Occorre infatti ricordare che il fatto è avvenuto il 17.08.2014 e, a seguito dell'invio della documentazione da parte dell'ufficio antidoping alla Procura della Disciplina, il Sostituto Procuratore ha provveduto al deposito dell'atto di incolpazione in data 15.06.15.

- Quanto al motivo *sub C)* Tutte le comunicazioni sono state regolarmente inviate all'indirizzo fornito dall'appellante nella Anagrafica di Operatore, estratta dal sistema Unire. In ogni caso, dovranno comunque applicarsi le nuove modalità di pubblicazione/comunicazione tramite il sito web. Queste modalità sono state aggiornate dall'art. 1 delle modifiche regolamentari del 7 novembre 2012 che ha previsto che tutte le comunicazioni ai soggetti sottoposti al Regolamento avvengono al recapito telematico (indirizzo PEC o e-mail) preventivamente indicato dagli stessi. Nel caso di mancata comunicazione dell'indirizzo PEC o dell'indirizzo e-mail da parte degli interessati, le comunicazioni verranno effettuate mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione. E' stato quindi eliminato ogni riferimento cartaceo e/o postale.

Quanto al motivo *sub D)* Il motivo è infondato. Come già era stato sottolineato nella decisione di primo grado, il vigente RCSP è intervenuto in una fase di passaggio verso la soppressione dell'ASSI (già UNIRE) e l'incorporazione delle sue funzioni direttamente nel MIPAAF. Ne è derivato che esso, già modificato con delibera del Commissario Straordinario dell'ASSI e trasmesso al Ministero, è venuto nella disponibilità del dirigente del MIPAAF delegato in via temporanea alla gestione dell'ente, in vista della sua definitiva soppressione, sul-

la base di quanto disposto dal d.l. 6.7.2012, n. 95, conv. in legge 7.8.2012, n. 135. E' venuta così meno la precedente necessità di approvare il Regolamento sul controllo delle sostanze proibite del 2002 con decreto ministeriale, dettata in precedenza dalla circostanza che l'UNIRE (poi ASSI) era un ente autonomo ed esterno del Ministero. Una volta incorporate le funzioni del soppresso Ente nella struttura ministeriale, l'emanazione delle regole per il controllo delle sostanze antidoping ha seguito, dunque, le indicazioni dettate dall'art. 4 del d.lg.s. n. 165/01, il quale prevede che gli organi di governo esercitino *"le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti"*, mentre ai dirigenti viene affidata, tra l'altro, *"l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno"*.

Orbene, il RCSP è esattamente un atto amministrativo generale con efficacia esterna, che detta le regole tecnico-disciplinari inerenti all'attività di controllo delle sostanze proibite nel settore ippico, nel quadro generale descritto dalla legge 14 dicembre 2000, n. 376, che disciplina in Italia la tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping, a sua volta recependo linee guida internazionali (nel caso specifico dell'ippica, quelle emanate dalla Federazione delle Autorità Ippiche Internazionali del Galoppo - I.F.H.A. e dall'Unione Europea del Trotto - UET). Il RCSP non può, dunque, certo definirsi espressione dell'esercizio di una funzione di indirizzo politico-amministrativa.

Alla luce di quanto precede va quindi confermata la decisione impugnata. Cui seguono la revoca dell'ordinanza di sospensione in precedenza concessa e l'incameramento della somma depositata dall'interessato.


P. Q. M.

La Commissione, sciogliendo la riserva, respinge l'appello proposto dal sig. PORZIO Antonio, avverso la decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza n. 17/16 del 24.11.2016, depositata il 19.1.16 che conferma. Revoca la sospensiva e dispone l'incameramento della somma versata a titolo di deposito.

IL PRESIDENTE  
Dott. Raimondo Cerami




IL RELATORE  
Avv. Pierfrancesco Torrisi





*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IL	IL SEGRETARIO
1753/a/t	25/05/2016	Proc. 1753/a	30/01/2016	

**LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO**

Riunita in Roma, presso il MIPAAF, in via XX Settembre, in data 25.05.2016, con l'intervento dei Signori:

Dott. Raimondo Cerami  
Prof. Vincenzo Meli  
Avv. Pierfrancesco Torrisi

Presidente  
Componente relatore  
Componente

assistita dalla  
Dott.ssa Catalda Di Gennaro

Segretario

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

nel procedimento n° Ruolo 1753/a/t contro:

VOLPATO Marco, nato il 20.03.1980, a Padova, ivi residente in via Cardinale Callegari n. 23, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Capuzi, a seguito delle revoca del mandato a precedente difensore;

**APPELLANTE**

avverso la decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza n. 18/16 del 24.11.2015, depositata il 19.01.2016, con la quale è stata riconosciuta la responsabilità disciplinare dell'incolpato per la violazione dell'art. 2 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite (RCSP), in occasione del Premio Bondeno, svoltosi il 28.08.2014, presso l'ippodromo di Ferrara, in quanto il cavallo ROAD DREAMS, da lui allenato, era stato trovato positivo alla sostanza



proibita "TRIAMCINOLONE ACETONIDE", con la conseguente applicazione delle sanzioni della sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per mesi quattro e della multa nella misura di euro 1.000,00 (mille/00), in considerazione della riscontrata recidiva relativa alla decisione n. 1653/14 della Commissione di Appello, e con il distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della suddetta corsa e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica in essa conseguita.

#### **FATTO**

in occasione del Premio Bondeno, svoltosi il 28.08.2014, presso l'ippodromo di Ferrara, il cavallo ROAD DREAMS veniva sottoposto a controllo antidoping, risultando positivo alla sostanza proibita "TRIAMCINOLONE ACETONIDE". Con atto di incolpazione del 16.06.2015, la Procura della Disciplina deferiva pertanto l'odierno appellante, allenatore del cavallo, alla Commissione di Disciplina di Prima Istanza la quale, all'esito del procedimento, la sanzionava secondo quanto indicato in premessa.

Contro detta decisione è stato proposto regolarmente appello con richiesta di sospensione dell'esecutività della decisione impugnata. Con provvedimento del 10.02.2016 il Presidente della Commissione di Disciplina di Appello accoglieva la richiesta di sospensiva e ordinava di sospendere l'esecutività della decisione impugnata.

Veniva quindi fissata l'udienza di discussione dinanzi alla Commissione di Disciplina di Appello per la data del 25.05.2016, alla quale non compariva il Procuratore della Disciplina, ma il Presidente della Commissione, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF in data 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione. Era presente il difensore dell'appellante, Avv. Massimiliano Capuzi, il quale concludeva come da verbale in atti. La Commissione si riservava di decidere.

In data 24 maggio 2016 perveniva alla Segreteria della Commissione una nota della Dott.ssa Sveva Davanzo, responsabile dell'Ufficio Antidoping dell'ex Assi, che conteneva la risposta ad alcuni chiarimenti richiesti dal Presidente della Commissione di Disciplina di Appello in data 3.05.2016 a proposito di alcune questioni sollevate in diversi procedimenti disciplinari in relazione alle analisi di laboratorio sulle sostanze dopanti rinvenute in sede di prelievo antidoping. Tale nota veniva acquisita agli atti.

#### **DIRITTO**

Con l'atto di appello, integrato con ulteriori integrazioni il 27.01.2016 e il 25.05.2016, il sig. Volpato ha impugnato la predetta decisione della Commissione Disciplina di Prima Istanza, ritenendola illegittima per i seguenti motivi:



1. non è stata data prova che il liquido biologico oggetto delle analisi fosse quello prelevato al cavallo, mancando a ciò idonea certificazione;
2. manca una legge primaria che legittimi l'irrogazione delle sanzioni e ciò contrasta con l'art. 1 della l. n. 689/81
3. non v'è prova che l'atto di incolpazione sia pervenuto alla Commissione giudicante entro un anno dalla effettuazione del prelievo (28.08.2014);
4. vi è stata violazione del contraddittorio in sede di seconde analisi, in quanto la relativa comunicazione non è stata trasmessa all'incolpato per via postale, come disposto dalla legge, bensì ad un indirizzo di posta elettronica non certificato ed egli non l'ha mai ricevuta;
5. per effetto della inefficacia della comunicazione, l'incolpato non ha potuto richiedere le seconde analisi, come previsto dal RCSP del 2012 e, pertanto, è stato illegittimamente condannato sulla base delle sole prime analisi;
6. Anche l'avviso di trattazione dinanzi alla Commissione di Disciplina di Prima Istanza è stato illegittimamente spedito per posta elettronica ordinaria e non è mai giunto all'incolpato;
7. non doveva applicarsi il RCSP 2012, che prevede che le seconde analisi debbano essere richieste dall'incolpato, bensì il RCSP 2002, che le prevedeva *ex officio*. Il Regolamento del 2012 è, infatti, illegittimo, in quanto emanato da un Primo Dirigente;
8. la fattispecie da applicare era quella dell'incauta medicazione, avendo il proprietario del cavallo inviato una raccomandata, contenente la dichiarazione di un veterinario, del 20.08.2014, secondo cui al cavallo era stato somministrato un farmaco contenente la sostanza poi rilevata. La sanzione per incauta medicazione avrebbe però dovuto essere irrogata al proprietario del cavallo, che aveva richiesto la medicazione.
9. il sig. Volpato, pur essendo l'allenatore del cavallo, non lo deteneva e non lo accudiva, in quanto esso era nella disponibilità della scuderia proprietaria, limitandosi l'allenatore ad impartire le direttive tecniche, con l'impegno del proprietario di comunicargli tutte le cure che fossero state effettuate sul medesimo cavallo;
10. La recidiva, richiamata dalla decisione di prima istanza ai fini della quantificazione della sanzione, non era stata contestata dalla Procura della Disciplina.

\* \* \*

La Commissione non ritiene l'appello meritevole di accoglimento.

Quanto al *motivo sub 1)*. E' certamente legittimo il tentativo dell'appellante di dimostrare eventuali vizi del procedimento di rilevamento della non negatività del campione alla sostanza proibita, ma nel caso presente si è in realtà in presenza di contestazioni che investono genericamente, in assenza del benché minimo appiglio indiziario, la correttezza delle procedure seguite, le modalità di



conservazione dei campioni (si veda, su tale ultimo punto, TAR Lazio, Sez. III ter, 11.12.2014, n. 12541), l'esito degli esami, ecc., ecc. In tal modo, in realtà, l'appellante mira, in via esplorativa, a scaricare sulle Commissioni di Disciplina, sia di Prima Istanza, sia di Appello, l'onere di investigare a tutto campo se sia possibile riscontrare un qualche profilo di illegittimità delle scelte adottate dall'Amministrazione e dai suoi ausiliari tecnici. L'appellante, in particolare, non fornisce alcun indizio volto a supportare l'affermazione secondo cui il liquido biologico esaminato non era quello prelevato dal cavallo Road Dreams.

Quanto al *motivo sub 2*). Si premette che le Commissioni di disciplina del settore dell'ippica sono organi di giustizia sportiva, non gerarchicamente incardinati nell'amministrazione del MIPAAF, che operano con indipendenza di giudizio sulla base dei regolamenti che le istituiscono e ne disciplinano le competenze ed i poteri. Esse applicano le norme dell'ordinamento sportivo di riferimento e non hanno evidentemente alcun potere di sindacare una loro supposta illegittimità per contrarietà con altre norme dell'ordinamento generale. La Commissione di Disciplina di Appello non può, pertanto, essere destinataria di doglianze, come quelle poste alla base del presente giudizio di appello, che non mirano a censurare una errata o illegittima applicazione delle norme da parte della Commissione di Disciplina di Prima Istanza, bensì a contestare, appunto, il quadro giuridico di riferimento. Tali doglianze devono ritenersi inammissibili.

Sulla base di tale evidente constatazione, il motivo si rivela di per sé inammissibile.

Esso appare però infondato anche nel merito. Ignora infatti completamente la questione dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, al quale lo stato riconosce il potere di disciplinare le attività nei diversi settori da esso toccati. Il D.L. 19.08.2003, n. 220, conv. in L. 17.10.2003, n. 280, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, all'art. 1, c. 2, dispone che "*I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo*", e l'art. 2, c. 1, dispone che "*In applicazione dei principi di cui all'articolo 1, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:*

- a) *l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;*
- b) *i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive*".

Quanto al *motivo sub 3*). Esso è infondato. Il prelievo è stato effettuato il 28.08.2014 e l'atto di incolpazione è stato depositato il 16.06.2015, dunque nel rispetto del termine annuale;



Quanto al motivo sub 4). Si può in primo luogo formulare lo stesso rilievo di inammissibilità che concerne il motivo sub 2). L'art. 3 del Regolamento delle corse al trotto, aggiornato alla delibera del Commissario straordinario dell'ASSI n. 10 del 2.03.2012 e della determinazione del Dirigente delegato n. 216, del 7.11.2012, rubricato "Obblighi di comunicazione", dispone, infatti:

*"I soggetti sottoposti al presente Regolamento sono obbligati a comunicare all'Ente, nei termini dallo stesso stabiliti, tutti i dati e le notizie da esso richieste anche mediante l'invio di moduli o formulari.*

*Le comunicazioni da parte dell'Ente sono trasmesse ai soggetti suddetti, al recapito dagli stessi indicato (indirizzo PEC o e-mail) nell'istanza di autorizzazione allo svolgimento di un'attività nel settore o a quello successivamente comunicato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o attraverso strumenti informatici e/o telematici certificati.*

*L'assenza di comunicazione in merito alla variazione del recapito, secondo le suddette modalità, comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria dell'importo stabilito dall'Ente.*

*Nel caso in cui l'indirizzo PEC, l'indirizzo e-mail, e le eventuali successive variazioni degli stessi non vengano comunicate la pubblicazione sul sito dell'Amministrazione vale come notifica a tutti gli effetti".*

Nel merito, non può che richiamarsi quanto già detto sul principio di autonomia dell'ordinamento sportivo e sul possibile oggetto della sua giurisdizione.

Nel caso di specie, non è peraltro neppure contestato che l'indirizzo mail al quale è stata inviata la comunicazione della positività fosse quello indicato dall'odierno appellante.

Dall'infondatezza di tale censura, deriva direttamente l'infondatezza della censura riguardante il mancato svolgimento delle seconde analisi (motivo sub 5). Infatti, a termini del vigente RCSP, le seconde analisi devono essere richieste dall'incolpato e non disposte d'ufficio. Nel caso di specie, le seconde analisi non sono state richieste dall'incolpato, informato con le modalità previste dal regolamento, ed egli ha con ciò rinunciato a far valere in quella sede tutte le contestazioni, procedurali e sostanziali, circa lo svolgimento o l'esito delle prime analisi.

Lo stesso dicasi (motivo 6) per la mancata presenza dell'incolpato all'udienza della Commissione di Disciplina di Prima Istanza. Anche a tal fine, egli era stato debitamente convocato a termini di regolamento.

Inammissibile per le ragioni già esposte è anche il motivo 7). Esso è comunque anche infondato nel merito. Come già premesso, gli organi della Giustizia sportiva non possono essere i destinatari di doglianze che riguardano la legittimità delle norme sulla base delle quali essi operano. Si rileva, peraltro, come la censura sia infondata anche nel merito. Il vigente RCSP è intervenuto in una fase di passaggio verso la soppressione dell'ASSI (già UNIRE) e l'incorporazione delle sue funzioni



direttamente nel MIPAAF. Ne è derivato che esso, già modificato con delibera del Commissario Straordinario dell'ASSI e trasmesso al Ministero, è venuto nella disponibilità del dirigente del MIPAAF delegato in via temporanea alla gestione dell'ente, in vista della sua definitiva soppressione, sulla base di quanto disposto dal d.l. 6.7.2012, n. 95, conv. in legge 7.8.2012, n. 135. E' venuta così meno la precedente necessità di approvare il Regolamento sul controllo delle sostanze proibite del 2002 con decreto ministeriale, dettata in precedenza dalla circostanza che l'UNIRE (poi ASSI) era un ente autonomo ed esterno del Ministero. Una volta incorporate le funzioni del soppresso Ente nella struttura ministeriale, l'emanazione delle regole per il controllo delle sostanze antidoping ha seguito, dunque, le indicazioni dettate dall'art. 4 del d.l.g.s. n. 165/01, il quale prevede che gli organi di governo esercitino *"le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti"*, mentre ai dirigenti viene affidata, tra l'altro, *"l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno"*.

Orbene, il RCSP è esattamente un atto amministrativo generale con efficacia esterna, che detta le regole tecnico-disciplinari inerenti all'attività di controllo delle sostanze proibite nel settore ippico, nel quadro generale descritto dalla legge 14 dicembre 2000, n. 376, che disciplina in Italia la tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping, a sua volta recependo linee guida internazionali (nel caso specifico dell'ippica, quelle emanate dalla Federazione delle Autorità Ippiche Internazionali del Galoppo - I.F.H.A. e dall'Unione Europea del Trotto - UET). Il RCSP non può, dunque, certo definirsi espressione dell'esercizio di una funzione di indirizzo politico-amministrativa.

Quanto ai *motivi 8) e 9)*. La certificazione veterinaria attestante la somministrazione al cavallo di un farmaco contenente la sostanza vietata, nel rispetto dei tempi di sospensione, non appare affatto idonea ad assolvere l'allenatore e neppure a derubricare la sua violazione ad incauta medicazione.

L'art. 11, c. 8, RCSP recita: *"in caso di positività dipendente da incauta medicazione eseguita con colpa lieve, fermo restando il distanziamento totale dall'ordine di arrivo, la Commissione di Disciplina di I Istanza, valutate le circostanze, potrà applicare in misura ridotta, fino alla metà, le sanzioni previste dai precedenti commi o irrogare la sola pena pecuniaria"*. Se si scompone la fattispecie si evidenzia che: la condotta è data dalla esecuzione di una medicazione; l'elemento soggettivo è la colpa "lieve" (in caso di colpa grave, cioè, l'attenuante non può operare). Orbene, la presenza di un certificato consente di dire che il medicamento dal quale potrebbe essere derivata la positività non è stato



somministrato arbitrariamente e fuori da ogni regola e che, dal momento che – come viene affermato col supporto del documento - i tempi di sospensione sono stati rispettati, la positività deriva da un qualche errore nella somministrazione ovvero dalla presenza di qualche anomalia nelle condizioni del cavallo, colpevolmente non riconosciuta, che ha prolungato i tempi di assorbimento del farmaco. Tuttavia, di tali circostanze attenuanti non può giovare, nel caso di specie, proprio l'allenatore. Sulla base di quanto egli stesso dichiara non può, infatti, essere considerato in colpa lieve. Egli afferma di non aver detenuto il cavallo, che è rimasto nella esclusiva disponibilità del proprietario, al quale egli impartiva solamente le direttive tecniche, ricevendone l'assicurazione che sarebbe stato informato di tutti i trattamenti medici e farmacologici che il cavallo avrebbe eventualmente subito. Sarebbe dunque responsabilità del proprietario non avere informato l'allenatore delle cure praticate al cavallo, che sarebbero all'origine della positività. L'argomento si ritorce però proprio contro l'appellante. L'art. 4 RCSP, Doveri dell'allenatore, recita: *“È onere dell'allenatore conoscere tutte le terapie praticate al cavallo anche se stabilito in luogo diverso da quello in cui l'allenatore svolge la propria attività.*

*L'allenatore deve conservare, all'interno della scuderia, copia della prescrizione veterinaria di cui all'Art. 2, secondo comma.*

*L'allenatore è tenuto a salvaguardare la salute ed il benessere dell'equide allontanandolo dall'attività agonistica per tutto il tempo necessario al completo recupero dell'animale secondo quanto certificato dalla prescrizione di un medico veterinario”.*

Proprio sulla base di quanto dichiarato dal sig. Volpato, risulta che egli non ha assolto all'onere di conoscere tutte le terapie praticate al cavallo e non ha osservato l'obbligo di *“salvaguardare la salute ed il benessere dell'equide”*. Semplicemente, per sua stessa ammissione, limitando il proprio ruolo effettivo all'impartire dall'esterno direttive tecniche, si è disinteressato di profili attinenti alla salute del cavallo che, pure, sa essere di propria competenza e fonte di propria possibile responsabilità. In tal modo, è incorso in una colpa tutt'altro che lieve e non può, quindi, applicarsi la deroga alla responsabilità prevista dall'art. 2, c. 2 RCSP.

Quanto al *motivo sub 10)*. Ammesso che l'applicazione della recidiva debba essere oggetto di specifica contestazione (non lo ritiene, ad. es., TAR Sardegna, 12.07.1993, n. 891, in *Trib Amministr. Regionali*, 1993, I, 3507), non risponde a verità che detta contestazione sia mancata nel caso presente. Nell'atto di incolpazione, la Procura della Disciplina, dopo avere formulato la propria proposta di sanzione, aggiunge *“salvo maggiore quantificazione in caso di recidiva”*, con ciò rendendo edotto l'incolpato del fatto che gli eventuali precedenti saranno anch'essi oggetto di



considerazione. L'art. 11, c. 6, RCSP, dispone che *“Tutte le sanzioni di cui ai commi precedenti sono raddoppiate se il responsabile, nel triennio anteriore sia stato già sanzionato per le violazioni previste dal presente articolo”*. La sussistenza delle precedenti condanne non è posta in discussione.

**P.Q.M.**

La Commissione, sciogliendo la riserva, respinge l'appello proposto dal sig. Volpato Marco avverso la decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza n. 18/16, del 24.11.15, depositata il 19.11.16, che conferma. Revoca la sospensiva e dispone l'incameramento della somma di denaro versata a titolo di deposito.


IL PRESIDENTE

Dott. Raimondo Cerami



IL RELATORE

Prof. Avv. Vincenzo Meli





*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA _IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
1754a/t	25/05/2016	1754/a/t	30 6 2016	

**LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO**

Riunita in Roma, presso la sede del MIPAAF, in via XX Settembre, 20 , in data 25/05/2016, con l'intervento dei Signori:

Dott. Raimondo Cerami	Presidente
D.ssa Giancarla Barbara Magri	Componente relatore
Prof. Avv. Vincenzo Meli	Componente

assistita dalla

d.ssa Alda Di Gennaro	Segretario
-----------------------	------------

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

nel procedimento n° Ruolo 1754/a/t contro:

il guidatore Minopoli Mario jr, residente in Napoli (NA) via III traversa Pisciarelli 2/A

**APPELLANTE**

avverso il provvedimento assunto dalla giuria dell'ippodromo di Aversa, 2^ corsa del 30/01/2016 (Premio Pisciotta), che prevede l'appiedamento per 9 gg. E distanziamento dall'ordine di arrivo per "avere deviato sul concorrente all'esterno i retta d'arrivo impedendone la progressione e causando l'inversione dell'ordine di arrivo" ( cod. C26)

- .Accertato l'avvenuto versamento del deposito
- .Concessa la sospensiva presidenziale
- .Udito il relatore
- .Visionato il filmato di gara
- .Assente il rappresentante della Procura della disciplina

.Presente la parte.

.Esaminati gli atti di causa

## F A T T O

Durante lo svolgimento della corsa premio "Pisciotta" presso l'ippodromo di Aversa del 30/01/2016, la Giuria di gara ravvisava una azione contraria al Regolamento corse trotto del guidatore Minopoli Mario Jr che veniva sanzionato con l'appiedamento di 9 giorni per "Avere deviato sul concorrente all'esterno, in retta d'arrivo, impedendone la progressione"

All'udienza del 25 maggio 2016, viene visionato il filmato di gara pervenuto dall'Ippodromo di Aversa che riprende le fasi della 2^ corsa. Al termine della visione il sig. Minopoli dichiara che, all'imbocco della retta d'arrivo si spostava all'esterno per iniziare la volata finale verso il traguardo. Asserisce di essersi spostato all'esterno nella sicurezza che nessun altro concorrente si trovasse né a fianco né immediatamente dietro. Precisa, altresì, che la sua azione di progressione verso il traguardo è stata regolare e conforme al regolamento.

Nell'atto di appello viene evidenziata la mancanza di contatto tra i due sulky nell'immediatezza del traguardo e che il driver all'esterno trattiene il cavallo per rimanere nell'azione regolamentare.

Al termine del dibattimento, la Commissione si riserva.

Sciolta la riserva, Commissione di disciplina di appello accoglie l'appello per i seguenti

## MOTIVI

La Commissione, dopo l'esame degli atti, e, principalmente, dopo la visione del filmato di gara pervenuto dall'Ippodromo di Aversa, è giunta alla conclusione che il guidatore Minopoli Mario Jr non è responsabile della codifica ascrittagli sia perché, all'ingresso in retta d'arrivo pone in essere un'azione assolutamente regolare spostandosi all'esterno quando non è affiancato da altri sulky, sia nell'immediatezza del traguardo quando la prova televisiva, nella sua visione frontale, dimostra che negli ultimi istanti concitati della corsa, il sulky guidato dal sig. Minopoli e il n.10 percorrono gli ultimi metri appaiati, ma mantenendo entrambi la propria linea di corsa e il driver del n. 10 improvvisamente trattiene il cavallo sulla linea del traguardo.

La Commissione, pertanto, ritiene che il comportamento tenuto dal sig. Minopoli durante la 2^ corsa del 30/01/2016 all'Ippodromo di Aversa sia stato conforme al regolamento e decide di accogliere il ricorso relativamente alla sanzione dell'appiedamento per 9 giorni.


PQM

La Commissione di disciplina d'appello, sciogliendo la riserva, accoglie l'appello proposto dal sig. Mario Minopoli Jr. avverso la decisione della Giuria dell'Ippodromo di Aversa del 30 gennaio 2016 che annulla. Revoca la sospensiva e ordina la restituzione della somma di denaro versata a titolo di deposito.

Il Presidente



Il Relatore





cavallo in occasione della corsa citata. Non erano state effettuate le seconde analisi , perché non richieste dall'interessato nei termini previsti dal Regolamento.

Veniva quindi fissata l'udienza dinnanzi alla Commissione di Disciplina di Prima Istanza per la data del 19.01.2016 , alla quale non si presentavano l'incolpato né il rappresentante della Procura della Disciplina, sebbene ritualmente avvisati, ma la Commissione, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF in data 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione . Va comunque precisato che nell'ambito del citato atto d'incolpazione la Procura della Disciplina aveva chiesto di applicarsi all'incolpato le sanzioni della sospensione per mesi due e della multa di euro 500,00, oltre al totale distanziamento del cavallo dall'ordine di arrivo della suddetta corsa. Era invece presente il difensore dell'incolpato, il quale chiedeva in via istruttoria l'audizione del dr. Quercioli, medico veterinario, di cui produceva copia di una prescrizione medica risalente al 30.10.2014 (il cui originale era stato versato ai Carabinieri del NAS di Milano) e copia di una relazione sottoscritta in data 14.1.2016, e nel merito il proscioglimento del proprio assistito o in subordine la qualificazione del fatto come "incauta medicazione".

La Commissione di Disciplina di Prima Istanza rigettava la richiesta di audizione del dr. Quercioli e con provvedimento emesso nella stessa data e depositato il 02.02.2016, dichiarava la responsabilità dell'allenatore per la violazione disciplinare contestata, con l'applicazione delle sanzioni della sospensione per mesi due e della multa nella misura di euro 500,00, oltre al distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa sopra indicata.

Avverso tale decisione proponeva regolarmente appello il MARCIALIS a mezzo del suo difensore, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

Con provvedimento del 10.2.2016 adottato dal Presidente della Commissione di Disciplina di Appello veniva accolta l'istanza difensiva cautelare e veniva ordinata la sospensione dell'esecutività della decisione impugnata.

L'udienza di discussione dinanzi alla Commissione di Disciplina di Appello veniva fissata per la data odierna, alla quale compariva solo il difensore dell'incolpato, che rimaneva assente. Era anche assente il Procuratore della Disciplina , ma il Presidente della Commissione, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF in data 30.10.2012, disponeva tuttavia la prosecuzione della trattazione .

Accertata la regolarità delle citazioni delle parti e procedutosi alla relazione dei fatti, l'avv. Capuzi reiterava la richiesta di audizione del dr. Quercioli, segnalando tuttavia che il medesimo non era presente in quanto sottoposto a un recente intervento chirurgico, come documentato dalla copia del certificato di dimissioni cliniche, e ripeteva la produzione dell'avviso di convocazione spedito dai Carabinieri del NAS di Milano, cui il dr. Quercioli aveva consegnato l'originale del certificato medico del 30.10.2014. Nel merito il difensore si riportava alle conclusioni esposte nell'atto di appello e la Commissione decideva come da dispositivo che segue.

## DIRITTO

L'appello è in parte fondato e deve essere accolto per i motivi che seguono .

Dal risultato delle analisi effettuate sui campioni di urina prelevati al cavallo BEL FIO in occasione della corsa sopra citata, è emersa in modo inequivocabile la positività alla sostanza "DESAMETASONE ", che rientra fra quelle indicate nella lista delle sostanze proibite di cui all'allegato 1 del Regolamento Antidoping.

La Commissione di Disciplina di Prima Istanza ha affermato la responsabilità disciplinare dell'allenatore in ordine all'addebito contestatogli , disconoscendo qualsiasi rilevanza al certificato medico sottoscritto dal dr. Quercioli in data 30.10.2014 e prodotto dalla difesa, in quanto "*l'art. 2 del Regolamento dispone infatti la conformità del certificato ai fini della corretta prescrizione medica, certificato che deve contenere il numero di matricola del cavallo. Nel caso di specie detto numero di matricola non è riportato...*"



In secondo grado il difensore del MARCIALIS ha reiterato la sua prospettazione , contestando l'affermazione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza in quanto il cavallo era stato chiaramente identificato nel certificato medico del dr. Quercioli con indicazione del nome, della razza, del sesso e della categoria. E in ogni caso *“l'art. 2 comma 2 del Regolamento... non contiene alcuna pena di nullità della prescrizione medica ove nella stessa non sia indicato il mero numero di matricola del cavallo”*.

Si osserva al riguardo che la norma contenuta nel comma 2 dell'art. 2 del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite prevede una vera e propria causa di giustificazione della sostanza dopante rinvenuta, fondata sulla contestuale redazione di una prescrizione veterinaria avente alcuni requisiti formali (la data, il nome del cavallo, il numero di microchip e di passaporto, il tipo e la quantità di medicinale somministrato, la posologia, la data d'inizio e di fine del trattamento, la diagnosi, la prognosi e il tempo di sospensione). La mancata osservanza di queste formalità rende la prescrizione veterinaria inutilizzabile ai fini del riconoscimento dell'esistenza della suddetta causa di giustificazione, ma non impedisce di valutare comunque le circostanze in essa indicate , che, in quanto attestate da un medico veterinario, devono comunque ritenersi valide e fidefacenti fino a prova contraria

Nella fattispecie non può negarsi, un volta riconosciuta l'attendibilità della citata prescrizione veterinaria risalente al giorno stesso in cui venne effettuato l'intervento del sanitario (che rende comunque superflua l'audizione del dr. Quercioli) , che il cavallo era stato visitato in data 30.10.2014 e, in quanto affetto da faringite (come ha poi precisato lo stesso dr. Quercioli), era stato sottoposto a un trattamento a base di DEXADRESON, che è un cortisonico contenente la sostanza in questione . Nella dichiarazione dello stesso medico veterinario , da lui sottoscritta il 14.1.2016, è stato poi aggiunto che il dr. Quercioli aveva informato l'allenatore circa i tempi di sospensione del DESAMETASONE , che sono , a detta del medico, di 120 ore secondo la tabella EHSLC.

Come si sa, il cavallo aveva poi corso in data 9.11.2014 ed era stato trovato positivo al DESAMETASONE, ma alla luce di quanto precede non può essere messo in dubbio il fatto che si possano ravvisare tutti gli estremi di un'incauta medicazione eseguita con colpa lieve dall'allenatore che ha poi fatto correre il cavallo a ridosso dell'assunzione della sostanza somministrata dal medico veterinario, quindi con un intervallo temporale troppo ravvicinato al momento della somministrazione del farmaco.

Ne consegue la riduzione delle sanzioni inflitte in primo grado che vanno limitate solo alla multa nella misura di euro 500,00, con la conferma dell'ordine di distanziamento del cavallo limitatamente alla corsa in questione.

Seguono la revoca dell'ordinanza di sospensione in precedenza concessa e la restituzione della somma di denaro depositata dall'interessato.

P. Q. M.

La Commissione , sciogliendo la riserva, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal sig. MARCIALIS Antonio avverso la decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza n. 33/16 del 10.01.2016, depositata il 02.02.2016, dichiara che il fatto contestato sia derubricato a incauta medicazione ai sensi dell'art. 11 ult. comma del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite , e per l'effetto riduce la sanzione inflitta alla sola multa nella misura di € 500,00 fermo restando il distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo . Revoca la sospensiva concessa e ordina la restituzione della somma depositata.

Il Presidente





*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
1756/a/t	25/05/2016	1756/p/t	30 GIU 2016	

**LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO**

Riunita in Roma, presso la sede del MIPAAF, in via XX Settembre, 20 , in data 25/05/2016, con l'intervento dei Signori:

Dott. Raimondo Cerami	Presidente
D.ssa Giancarla Barbara Magri	Componente relatore
Avv. Pierfrancesco Torrisi	Componente

assistita dalla

d.ssa Alda Di Gennaro	Segretario
-----------------------	------------

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

nel procedimento n° Ruolo 1756/a/t contro:

l'allenatore Cassani Giorgio nato a Imola (BO) il 12/04/1968, residente in Sesto Imolese (BO), alla via San Vitale n. 179

**APPELLANTE**

avverso la decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza n. 023/2016, depositata il 26/01/2016, con la quale veniva riconosciuta la responsabilità disciplinare dell'incolpato per la violazione del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite in occasione della corsa svoltasi presso l'ippodromo di MODENA ( Premio PORDENONE ) il 19 aprile 2014 e con la quale si applicava la sanzione della sospensione per MESI 2 e della MULTA nella misura di euro 500,00 (cinquecento) in quanto il cavallo RAIMBOL CAF, veniva trovato positivo alla sostanza proibita "DESAMETASONE"

- . Accertato l'avvenuto pagamento del deposito;
- . Concessa la sospensiva presidenziale su richiesta della parte;
- . Assente il rappresentante della Procura della disciplina. Si dà atto della deliberazione n. 39 del 30/10/2012
- . Assente l'incolpato.
- . Esaminati gli atti del procedimento

#### F A T T O

In occasione della gara del 19 aprile 2014 disputatasi presso l'Ippodromo di Modena, il cavallo Raimbol Caf veniva sottoposto al controllo antidoping risultando non negativo alla sostanza desametasone. Il Procuratore della disciplina, previa visione e documentazione medico veterinaria, riteneva, nell'atto di incolpazione, potersi applicare al caso di specie, i benefici previsti dall'art. 11 comma 6 del R.c.s.p. per incauta medicazione e proponeva la sanzione della sola multa di € 500,00.

La Commissione di I istanza sanzionava l'appellante con mesi due di sospensione e € 500,00 di multa ritenendolo responsabile, accertata la mancanza di prova contraria, della positività del cavallo Raimbol Caf alla sostanza proibita Desametasone.

Avverso la decisione proponeva appello il sig. Cassani senza l'ausilio di difensori, indicando i seguenti motivi di appello.

- a) Erronea e mancata applicazione del Regolamento controllo antidoping.

Per non avere considerato la documentazione presentata provante la incauta medicazione:

la Commissione di I istanza non ha, infatti, previsto il supporto della documentazione scientifica, compito questo della Commissione scientifica, ma ha richiesto tale valutazione al veterinario che avrebbe dovuto rispondere per confermare la paternità del certificato del 10 aprile 2014 e fornire elementi di valutazione in ordine ai possibili effetti della somministrazione. Nell'udienza di rinvio la Commissione, constatata l'assenza del teste, non ammetteva la certificazione medica come mezzo di prova e affermava la responsabilità per doping.

Con l'atto di appello viene richiesta la derubricazione del fatto contestato in incauta medicazione. Viene chiesta, altresì, la sospensiva della esecutività del provvedimento impugnato.

All'udienza del 25 maggio 2016 è assente la parte. E' altresì assente il procuratore della disciplina o suo sostituto, il Presidente della Commissione, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF in data 30.10.2012, dispone la prosecuzione della trattazione.

In data 24 maggio 2016 perveniva alla Segreteria della Commissione una nota della Dott.ssa Sveva Davanzo, responsabile dell'Ufficio Antidoping dell'ex Assi, che conteneva la risposta ad alcuni chiarimenti richiesti dal Presidente della Commissione di Disciplina di Appello in data 3.05.2016 a proposito di alcune questione sollevate in diversi procedimenti disciplinari in relazione alle analisi di laboratorio sulle sostanze dopanti rinvenute in sede di prelievo antidoping. Tale nota viene acquisita agli atti.

La Commissione, altresì, dà atto della presentazione dell'originale del certificato veterinario datato 10/05/2014 da parte del sig. Cassani che a suo tempo aveva presentato in copia alla Procura della disciplina. Il certificato viene acquisito agli atti. Vengono esaminati gli atti e discussi i motivi di appello. Al termine dell'udienza la Commissione di disciplina di appello si riserva.

Sciolta la riserva la Commissione decide di accogliere l'appello e derubricare il fatto contestato in incauta medicazione per i seguenti

#### MOTIVI

*L'art 11 del Rcsp all' ultimo comma prevede che Nel caso in cui il cavallo, (...), nonché in caso di positività dipendente da incauta medicazione eseguita con colpa lieve, fermo restando il distanziamento totale dall'ordine di arrivo, la Commissione di Disciplina di I Istanza, valutate le circostanze, potrà applicare in misura ridotta, fino alla metà, le sanzioni previste dai precedenti commi o irrogare la sola pena pecuniaria.*

La presenza del desametonone nel liquido biologico del cavallo Raimbol Caf allenato dal sig. Cassani è stata provata attraverso le analisi di laboratorio.

Con l'atto di incolpazione depositato l'8 ottobre 2014 la Procura della disciplina dava atto della trasmissione di una memoria difensiva da parte dell'allenatore Cassani Giorgio nella quale si allegava copia del certificato del veterinario dott. Paolo Palloni datato 10 aprile 2014 con il quale si dichiarava una infiltrazione di medicinale contenente la sostanza poi riscontrata nelle analisi. Venivano prescritti tre giorni di riposo per il cavallo e dichiarati i tempi di sospensione ai fini agonistici di 7 giorni cioè fino al 17 aprile 2014 compreso. La gara si è svolta il 19 aprile 2014. La Procura della disciplina ha ritenuto, valutata la documentazione, di deferire il tesserato allenatore Cassani Giorgio alla Commissione di disciplina di prima istanza per incauta medicazione proponendo la sanzione della sola multa di € 500,00. La Commissione di Disciplina di I Istanza non ha ritenuto sufficiente la documentazione presentata in copia dall'incolpato asserendo che la positività riscontrata "ben potrebbe essere frutto di diversa e successiva somministrazione". La Commissione di disciplina di appello ritiene, valutata la documentazione e alla luce dell'originale del certificato presentato, che questa sia formalmente adeguata a provare l'incauta medicazione prevista dal Regolamento per il controllo delle sostanze proibite all'art.11 u.c. Infatti la presenza di una certificazione veterinaria attestante in modo dettagliato la patologia dalla quale era risultato affetto il cavallo e la somministrazione di un farmaco

contenente quale principio attivo la sostanza vietata, con puntuale indicazione dei tempi di sospensione, appare infatti idonea a far presumere che la positività rilevata non eccessivamente oltre quei termini sia dovuta ad una qualche anomalia nei tempi effettivi di assorbimento del farmaco. Si può ritenere colpa lieve dell'allenatore quella di non aver compreso le condizioni soggettive del cavallo che possano avere ritardato tale assorbimento, facendolo incorrere nella positività. La violazione contestata può, pertanto, essere derubricata ad incauta medicazione

PQM

La Commissione, sciogliendo la riserva, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal sig. Cassani Giorgio avverso la decisione della Commissione di disciplina di prima istanza n. 23/2016 del 26/01/2016, dichiara che il fatto contestato sia derubricato ad incauta medicazione ai sensi dell'art. 11 u.c. del RCSP, riducendo la sanzione inflitta alla sola multa nella misura di € 500,00 (cinquecento).  
Revoca la sospensiva e dispone la restituzione della somma versata a titolo di deposito.

Il Presidente



Il Relatore





*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IL	IL SEGRETARIO
1757/a/t	25/05/2016	1757/a/t	30.05.2016	

**LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO**

Riunita in Roma, presso il MIPAAF, in via XX Settembre, in data 25.05.2016, con l'intervento dei Signori:

Dott. Raimondo Cerami  
Prof. Vincenzo Meli  
Avv. Pierfrancesco Torrisi

Presidente  
Componente relatore  
Componente

assistita dalla  
Dott.ssa Catalda Di Gennaro

Segretario

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

nel procedimento n° Ruolo 1757/a/t contro:

l'allenatore CASSANI Giorgio, nato il 12.04.1968, a Imola (BO), residente a Sesto Imolese (BO), in via S. Vitale 179;

**APPELLANTE**

avverso la decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza n. 24/16 del 12.01.2016, depositata il 26.01.2016, con la quale è stata riconosciuta la responsabilità disciplinare dell'incolpato per la violazione degli artt. 2 e 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite (RCSP), in occasione del Premio "Attualfoto", svoltosi il 20.05.2014, presso l'ippodromo di Trieste, in quanto il cavallo PRIVACY DE GLORIA, da lui allenato, era stato trovato positivo alla sostanza proibita "DESAMETASONE", con la conseguente applicazione delle sanzioni della sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per mesi sei e della multa nella misura di euro

1.500,00 (millecinquecento/00), con il distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della suddetta corsa e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica in essa conseguita.

### **FATTO**

in occasione del Premio "Attualfoto", svoltosi il 20.05.2014, presso l'ippodromo di Trieste, il cavallo PRIVACY DE GLORIA veniva sottoposto a controllo antidoping, risultando positivo alla sostanza proibita "DESAMETASONE". Con atto di incolpazione dell'8.10.2014, la Procura della Disciplina deferiva pertanto l'odierno appellante, allenatore del cavallo, alla Commissione di Disciplina di Prima Istanza la quale, all'esito del procedimento, la sanzionava secondo quanto indicato in premessa.

Contro detta decisione è stato proposto regolarmente appello, con richiesta di sospensione dell'esecutività della decisione impugnata. Con provvedimento del 10.02.2016 il Presidente della Commissione di Disciplina di Appello accoglieva la richiesta di sospensiva e ordinava di sospendere l'esecutività della decisione impugnata.

Veniva quindi fissata l'udienza di discussione dinanzi alla Commissione di Disciplina di Appello per la data del 25.05.2016, alla quale non compariva il Procuratore della Disciplina, ma il Presidente della Commissione, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF in data 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione. Era invece presente il difensore dell'incolpato, il quale concludeva come da verbale in atti.

La Commissione si riservava di decidere. In data 24 maggio 2016 perveniva alla Segreteria della Commissione una nota della Dott.ssa Sveva Davanzo, responsabile dell'Ufficio Antidoping dell'ex Assi, che conteneva la risposta ad alcuni chiarimenti richiesti dal Presidente della Commissione di Disciplina di Appello in data 3.05.2016 a proposito di alcune questioni sollevate in diversi procedimenti disciplinari in relazione alle analisi di laboratorio sulle sostanze dopanti rinvenute in sede di prelievo antidoping. Tale nota veniva acquisita agli atti.

In data 25.05.2016 la Commissione si riuniva per sciogliere la riserva di cui sopra come da dispositivo che segue.

### **DIRITTO**

Con l'atto di appello, il sig. Cassani ha impugnato la predetta decisione della Commissione Disciplina di Prima Istanza, chiedendo:

1. di derubricare la violazione ad incauta medicazione. A tale proposito, l'appellante aveva prodotto una certificazione del veterinario, dell'11.05.2014, che aveva curato il cavallo in quanto



affetto da zoppia al nodello ant. dx, somministrandogli un farmaco il cui principio attivo era il desametasone. Il cavallo aveva corso nel rispetto dei tempi di sospensione del farmaco, riportati sulla ricetta;

2. in subordine, di ridurre la sospensione alla sola qualifica di allenatore.

\* \* \*

La Commissione ritiene l'appello meritevole di pieno accoglimento.

L'art. 11, c. 8, RCSP prevede che *“in caso di positività dipendente da incauta medicazione eseguita con colpa lieve, fermo restando il distanziamento totale dall'ordine di arrivo, la Commissione di Disciplina di I Istanza, valutate le circostanze, potrà applicare in misura ridotta, fino alla metà, le sanzioni previste dai precedenti commi o irrogare la sola pena pecuniaria”*. Orbene, la presenza di una certificazione veterinaria attestante in modo dettagliato la patologia dalla quale era risultato affetto il cavallo e la somministrazione di un farmaco contenente quale principio attivo la sostanza vietata, con puntuale indicazione dei tempi di sospensione, appare infatti idonea a far presumere che la positività rilevata non eccessivamente oltre quei termini sia dovuta ad una qualche anomalia nei tempi effettivi di assorbimento del farmaco. Si può ritenere colpa lieve dell'allenatore – che non possiede le competenze specialistiche di un veterinario, ma è certamente esperto di cavalli – quella di non aver compreso le condizioni soggettive del cavallo che possano avere ritardato tale assorbimento, facendolo incorrere nella positività. La violazione contestata può, pertanto, essere derubricata ad incauta medicazione.

#### **P.Q.M.**

La Commissione, sciogliendo la riserva, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal sig. Cassani Giorgio avverso la decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza n. 24/16, del 12.01.16, depositata il 26.01.16, dichiara che il fatto contestato sia derubricato ad incauta medicazione ai sensi dell'art. 11 u. c. RCSP - Regolamento delle sostanze proibite, e per l'effetto, riduce la sanzione alla sola multa nella misura di € 1.500,00. Revoca la sospensiva e dispone la restituzione della somma di denaro versata a titolo di deposito.


IL PRESIDENTE

Dott. Raimondo Cerami



IL RELATORE

Prof. Avv. Vincenzo Meli





*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA  
PQAI VII MANIFESTAZIONI E CORSE IPPICHE

<b>N. RUOLO</b> Proc. 1758/a/g	<b>UDIENZA DEL</b> 08.06.2016	<b>DECISIONE N.</b> Proc. 1758/a/g	<b>DEPOSITATA IN</b> SEGRETERIA IL 27.5.2016	<b>IL SEGRETARIO</b> 
-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	--	---

**LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO ex ASSI**

Riunita in Roma, presso la sede del MIPAFF, in viale XX Settembre n. 20, in data 08.06.2016,  
con l'intervento dei Signori:

Dott. Raimondo Cerami	Presidente
Prof. Avv. Vincenzo Meli	Componente
Avv. Pierfrancesco Torrisi	Componente relatore

assistita dalla

d.ssa Alda Di Gennaro	Segretario
-----------------------	------------

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

nel procedimento n° Ruolo 1758/a/g contro:

Il guidatore SANNA Gavino, nato a Ozieri il 26.02.1988, residente in Burgos (SS), Via Adela-  
sia n. 1

**APPELLANTE**

Avverso la decisione della Giuria dell'Ippodromo di Grosseto, corsa n. 6 del Premio "Bolsena"  
del 5.02.2016, che ha comminato al medesimo Sanna la sanzione della sospensione per 30 gior-  
ni, per aver "causato la caduta in corsa in in retta d'arrivo, di altro concorrente".

Avverso tale decisione proponeva regolarmente appello il sig. Santa Gavino, che contestualmente chiedeva la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

Con provvedimento del 12 Febbraio 2016, il Presidente della Commissione di Disciplina D'appello, accoglieva la richiesta di sospensiva e ordinava di sospendere l'esecutività della decisione impugnata.

### FATTO

Con provvedimento appellato, la Giuria dell'Ippodromo Grosseto, in occasione del Premio Bolsena del 5.02.2016, rilevava una condotta scorretta da parte dell'odierno appellante, guidatore del cavallo Speranzina, ai danni del cavallo Rebel Angel, condotto dal Mercelli. Tale condotta consisteva nell'aver *“causato la caduta in corsa in in retta d'arrivo, di altro concorrente”* - C8. La Giuria irrogava quindi le sanzioni di cui in premessa.

Dopo acquisito il filmato della corsa in questione, veniva quindi fissata l'udienza dinnanzi alla Commissione di Disciplina di Appello per la data odierna. In udienza si procedeva alla visione del filmato. Nessuno era presente nè per la Procura della Disciplina né per l'appellante.

La Commissione ha quindi deliberato come da dispositivo che segue.

### DIRITTO

Con l'atto di Appello, il sig. Sanna Gavino sostiene che *“ a circa 200 mt. dal palo di arrivo il Cavallo Rebel Angel, montato dal collega Marcelli, tentava di entrare al mio interno in un varco troppo stretto o addirittura - è mia opinione - inesistente, venendo a contatto con le gambe della mia Speranzina. Nella foga del suo attacco, Rebel Angel, finiva letteralmente per taponarmi”*. Chiede pertanto l'annullamento o la riduzione delle sanzioni irrogategli.

L'appello è infondato e deve essere integralmente rigettato, con revoca della sospensiva accordata alla parte e incameramento del deposito da essa versato.

La Commissione di Disciplina di Appello, visionato il filmato della corsa, rileva infatti come in esso si colga la netta deviazione, individuata dalla Giuria, del guidatore cavallo Speranzina, che determina la caduta del cavallo Rebel Angel, così incrociando la traiettoria percorsa all'interno dal cavallo, realizzando così l'ipotesi prevista e punita con la codifica C8, correttamente individuata dalla Giuria.

### P.Q.M.

La Commissione, sciogliendo la riserva che precede, rigetta l'appello proposto dal sig. Sanna Gavino avverso la decisione della giuria di Grosseto, Premio Bolsena, del 5.02.2016, che con-

ferma. Conferma la sanzione comminata. Revoca la sospensiva concessa e ordina l'incameramento della somma di denaro versata a titolo di deposito.


IL PRESIDENTE

Dott. Raimondo Cerami

Handwritten signature of Dott. Raimondo Cerami in black ink, featuring a stylized 'R' and 'C'.

IL RELATORE


Avv. Pierfrancesco Torrisi

Handwritten signature of Avv. Pierfrancesco Torrisi in black ink, featuring a large, stylized 'P' and 'T'.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IL	IL SEGRETARIO
1759/a/t	8/06/2016	1759/a/t	30/6/2016	

**LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO**

Riunita in Roma, presso il MIPAAF, in via XX Settembre, in data 8.06.2016, con l'intervento dei Signori:

Dott. Raimondo Cerami	Presidente
Prof. Vincenzo Meli	Componente relatore
Avv. Giancarla Barbara Magri	Componente

assistita dalla Dott.ssa Catalda Di Gennaro	Segretario
--	------------

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

nel procedimento n° Ruolo 1759/a/t contro:

ZANCA Domenico, nato il 10.06.1970, a Palermo, ivi residente in via Giuseppe Alessi, n. 18, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Capuzi;

**APPELLANTE**

avverso la decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza n. 30/16 del 12.01.2016, depositata il 26.01.2016, con la quale è stata riconosciuta la responsabilità disciplinare dell'incolpato per la violazione dell'art. 2 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite (RCSP), in occasione del Premio Milo, svoltosi il 26.01.2015, presso l'ippodromo di Palermo, in



quanto il cavallo SCHEGGIA CAM, da lui allenato, era stato trovato positivo alle sostanze proibite "CAFFEINA E TEOFILLINA", con la conseguente applicazione delle sanzioni della sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per mesi sei e della multa nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), con il distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della suddetta corsa e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica in essa conseguita.

#### **FATTO**

in occasione del Premio Milo, svoltosi il 26.01.2015, presso l'ippodromo di Palermo, il cavallo SCHEGGIA CAM veniva sottoposto a controllo antidoping, risultando positivo alle sostanze proibite "CAFFEINA E TEOFILLINA". Con atto di incolpazione del 13.07.2015, la Procura della Disciplina deferiva pertanto l'odierno appellante, in quanto allenatore del cavallo, alla Commissione di Disciplina di Prima Istanza la quale, all'esito del procedimento, la sanzionava secondo quanto indicato in premessa.

Contro detta decisione è stato proposto regolarmente appello con richiesta di sospensione dell'esecutività della decisione impugnata. Con provvedimento del 12.02.2016 il Presidente della Commissione di Disciplina di Appello accoglieva la richiesta e ordinava di sospendere l'esecutività della decisione impugnata.

Veniva quindi fissata l'udienza di discussione dinanzi alla Commissione di Disciplina di Appello per la data del 8.06.2016, alla quale non compariva il Procuratore della Disciplina, ma il Presidente della Commissione, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF in data 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione. Era presente il difensore dell'appellante, Avv. Massimiliano Capuzi, il quale concludeva come da verbale in atti. La Commissione si riservava di decidere.

#### **DIRITTO**

Con l'atto di appello, il sig. Zanca ha impugnato la predetta decisione della Commissione Disciplina di Prima Istanza, ritenendola illegittima per i seguenti motivi:

1. il sig. Zanca deve essere assolto, in quanto non era l'allenatore del cavallo;  
in subordine
2. deve essere esclusa la recidiva e conseguentemente ridotta la sanzione.

In via istruttoria, la difesa dell'incolpato ha richiesto la riapertura dell'istruttoria dibattimentale, onde ascoltare il proprietario del cavallo, della persona che asserisce esserne l'allenatore e del segretario della società corse di Palermo, onde dimostrare il cambio di allenatore, che sarebbe avvenuto poco prima della gara.



All'udienza, la difesa dell'incolpato ha prodotto certificato del veterinario, datato 1.01.2015 e dichiarazione dello stesso veterinario del 7.06.2015, al fine di dimostrare che la positività è addebitabile ad un trattamento medico, per il quale erano stati comunque rispettati i tempi di sospensione. Ha dunque richiesto la derubricazione della contestazione a quella di incauta medicazione.

\* \* \*

La Commissione ritiene l'appello parzialmente meritevole di accoglimento.

Quanto al *motivo sub 1)*. Esso è infondato. L'art. 26, al comma 8, attribuisce, in sede di gara, alla "persona autorizzata ai sensi del Regolamento a dichiarare i partenti nella sede a ciò deputata" la facoltà di "indicare, responsabilmente, il nome dell'allenatore". Dunque, allenatore è da considerarsi, ai fini dell'individuazione di tale figura in relazione alla gara, colui che viene dichiarato tale nella relazione ufficiale di gara, sulla base di quanto dichiarato dalla persona autorizzata a dichiarare i partenti. Non dissimilmente dispone l'art. 26 bis sulle società di allenamento. Orbene, nella relazione ufficiale di gara, presenta agli atti, il sig. Zanca è indicato come allenatore del cavallo e tanto basta a qualificarlo come tale ai fini della responsabilità disciplinare. Ogni altra affermazione, volta ad accreditare un cambiamento dell'ultimo momento non può evidentemente essere ritenuta idonea a contestare tale dato documentale. Peraltro, apparrebbe singolare che l'incolpato, che dalla medesima relazione risulta essere anche il guidatore del cavallo nella corsa in questione, all'ultimo momento fosse stato sostituito solo nella qualifica di allenatore.

Quanto al *motivo sub 2)*. La richiesta di non applicazione della recidiva appare priva di qualunque sostegno argomentativo, si da apparire più come una richiesta di clemenza che una difesa. Si limita la difesa dell'appellante ad affermare che l'applicazione dell'aggravante per recidiva è discrezionale. Si tratta, peraltro, di affermazione errata: l'art. 11, c. 6, del RCSP, dispone, infatti che "Tutte le sanzioni di cui ai commi precedenti sono raddoppiate se il responsabile, nel triennio anteriore sia stato già sanzionato per le violazioni previste dal presente articolo e sono triplicate se, nel medesimo periodo sia incorso in predette violazioni per almeno due volte, nonché in ipotesi di reiterazione per oltre quattro volte nel triennio anteriore, il responsabile è punito con la radiazione da ogni attività ippica gestita dall'ASSP".

Quanto alla *richiesta di derubricazione ad incauta medicazione*. La Commissione ritiene invece di accogliere la richiesta di derubricazione della violazione a quella di incauta medicazione.

L'art. 11, c. 8, RCSP prevede che "in caso di positività dipendente da incauta medicazione eseguita con colpa lieve, fermo restando il distanziamento totale dall'ordine di arrivo, la Commissione di Disciplina di I Istanza, valutate le circostanze, potrà applicare in misura




*ridotta, fino alla metà, le sanzioni previste dai precedenti commi o irrogare la sola pena pecuniaria*". Orbene, la presenza di una certificazione veterinaria attestante in modo dettagliato la patologia dalla quale era risultato affetto il cavallo e la somministrazione di un farmaco contenente quale principio attivo la sostanza vietata, con puntuale indicazione dei tempi di sospensione, appare idonea a far presumere che la positività rilevata, in una data non eccessivamente distante dalla scadenza di quei termini sia dovuta ad una qualche anomalia nei tempi effettivi di assorbimento del farmaco. Si può ritenere colpa lieve dell'allenatore – che non possiede le competenze specialistiche di un veterinario, ma è certamente esperto di cavalli – quella di non aver compreso le condizioni soggettive del cavallo che possano avere ritardato tale assorbimento, facendolo incorrere nella positività. La violazione contestata può, pertanto, essere derubricata ad incauta medicazione.

**P.Q.M.**

La Commissione, sciogliendo la riserva, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal sig. Zanca Domenico avverso la decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza n. 30/16, del 12.01.16, depositata il 26.01.16, qualifica il fatto contestato come incauta medicazione ai sensi dell'art. 11 del Regolamento delle sostanze proibite e per l'effetto riduce la sanzione inflitta alla sola multa di € 1.500,00. Revoca la sospensiva e dispone la restituzione della somma di denaro versata a titolo di deposito.

IL PRESIDENTE

Dott. Raimondo Cerami



IL RELATORE

Prof. Avv. Vincenzo Meli





*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IL	IL SEGRETARIO
1760/a/t	8/06/2016	1760/a/t	27.5.2016	

**LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO**

Riunita in Roma, presso il MIPAAF, in via XX Settembre, in data 8.06.2016, con l'intervento dei Signori:

Dott. Raimondo Cerami	Presidente
Prof. Vincenzo Meli	Componente relatore
Avv. Pierfrancesco Torrisi	Componente

assistita dalla Dott.ssa Catalda Di Gennaro	Segretario
--	------------

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

nel procedimento n° Ruolo 1760/a/t contro:

DI NARDO Ciro, nato il 13.01.1972, a Napoli, residente in Porto Corsini (RA), via Valle Agosta, n. 95, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Mattii;

**APPELLANTE**

avverso la decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza n. 22/16 del 12.01.2016, depositata il 26.01.2016, con la quale è stata riconosciuta la responsabilità disciplinare dell'incoltato per la violazione dell'art. 2 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite (RCSP), in occasione del Premio Enzo Castellano, svoltosi il 2.10.2014, presso l'ippodromo di Napoli, in quanto il cavallo SCHANGO GROUP, da lui allenato, era stato trovato positivo alle sostanze proibite "BETAMETASONE", e gli sono state applicate le sanzioni della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi due e della multa nella misura di euro 500,00

(cinquecento/00), con il distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della suddetta corsa e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica in essa conseguita.

#### **FATTO**

in occasione del Premio Enzo Castellano, svoltosi il 2.10.2014, presso l'ippodromo di Napoli, il cavallo SCHANGO GROUP veniva sottoposto a controllo antidoping, risultando positivo alla sostanza proibita "BETAMETASONE". Con atto di incolpazione del 30.09.2015, la Procura della Disciplina deferiva pertanto l'odierno appellante, allenatore del cavallo, alla Commissione di Disciplina di Prima Istanza la quale, all'esito del procedimento, la sanzionava secondo quanto indicato in premessa.

Contro detta decisione è stato proposto regolarmente appello con richiesta di sospensione dell'esecutività della decisione impugnata. Con provvedimento del 12.02.2016 il Presidente della Commissione di Disciplina di Appello accoglieva la richiesta di sospensiva e ordinava di sospendere l'esecutività della decisione impugnata.

Veniva quindi fissata l'udienza di discussione dinanzi alla Commissione di Disciplina di Appello per la data dell'8.06.2016, alla quale non compariva il Procuratore della Disciplina, ma il Presidente della Commissione, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF in data 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione. Non erano presenti né l'appellante, né il suo difensore. La Commissione si riservava di decidere.

#### **DIRITTO**

Con l'atto di appello, integrato da successive note pervenute il 6.6.2016, il sig. Di Nardo ha impugnato la predetta decisione della Commissione Disciplina di Prima Istanza, ritenendola illegittima per i seguenti motivi:

1. non è stata data prova che il liquido biologico oggetto delle analisi fosse quello prelevato al cavallo, mancando a ciò idonea certificazione;
2. non v'è prova che l'atto di incolpazione sia pervenuto alla Commissione giudicante entro un anno dalla effettuazione del prelievo;
3. l'avviso di trattazione dinanzi alla Commissione di Disciplina di Prima Istanza è stato spedito per posta elettronica ordinaria, sulla base di una normativa da ritenersi illegittima;
4. il Regolamento RCSP del 2012, secondo il quale si è svolto il procedimento, è illegittimo, in quanto non emanato dal Ministro;
5. non v'è prova che il sig. Di Nardo fosse l'allenatore del cavallo;



6. è illegittima l'irrogazione di una sanzione amministrativa, in quanto manca una legge primaria che legittimi l'irrogazione delle sanzioni e ciò contrasta con l'art. 1 della l. n. 689/81;

7. la decisione fa riferimento ad un regolamento antidoping che non esiste, e la sostanza rilevata, il Betametasona, non è indicata tra le sostanze proibite dal RCSP del 2002.

\* \* \* \*

La Commissione non ritiene l'appello meritevole di accoglimento.

Quanto al motivo sub 1). E' certamente legittimo il tentativo dell'appellante di dimostrare eventuali vizi del procedimento di rilevamento della non negatività del campione alla sostanza proibita, ma nel caso presente si è in realtà in presenza di contestazioni che investono genericamente, in assenza del benché minimo appiglio indiziario, la correttezza delle procedure seguite, in particolare per ciò che riguarda l'identificazione dei campioni analizzati. In tal modo, in realtà, l'appellante mira, in via esplorativa, a scaricare sulle Commissioni di Disciplina, sia di Prima Istanza, sia di Appello, l'onere di investigare a tutto campo se sia possibile riscontrare un qualche profilo di illegittimità delle scelte adottate dall'Amministrazione e dai suoi ausiliari tecnici. L'appellante, in particolare, non fornisce alcun indizio volto a supportare l'affermazione secondo cui il liquido biologico esaminato non era quello prelevato dal cavallo SHANGO GROUP.

Quanto al motivo sub 2). Esso è infondato. Il prelievo è stato effettuato il 2.10.2014 e l'atto di incolpazione è stato depositato il 30.09.2015, dunque nel rispetto del termine annuale;

Quanto al motivo sub 3). Si premette che le Commissioni di disciplina del settore dell'ippica sono organi di giustizia sportiva, non gerarchicamente incardinati nell'amministrazione del MIPAAF, che operano con indipendenza di giudizio sulla base dei regolamenti che le istituiscono e ne disciplinano le competenze ed i poteri. Esse applicano le norme dell'ordinamento sportivo di riferimento e non hanno evidentemente alcun potere di sindacare una loro supposta illegittimità per contrarietà con altre norme dell'ordinamento generale. La Commissione di Disciplina di Appello non può, pertanto, essere destinataria di doglianze, come quelle poste alla base del presente giudizio di appello, che non mirano a censurare una errata o illegittima applicazione delle norme da parte della Commissione di Disciplina di Prima Istanza, bensì a contestare, appunto, il quadro giuridico di riferimento. Tali doglianze devono ritenersi inammissibili.

Sulla base di tale evidente constatazione, il motivo si rivela di per sé inammissibile.

Per mera completezza, se ne argomenta anche l'infondatezza nel merito. Esso ignora completamente la questione dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, al quale lo stato riconosce il potere di disciplinare le attività nei diversi settori da esso toccati. Il D.L. 19.08.2003, n. 220, conv. in L. 17.10.2003, n. 280, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, all'art. 1, c. 2, dispone che *"I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati*



*in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo", e l'art. 2, c. 1, dispone che "In applicazione dei principi di cui all'articolo 1, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:*

*a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;*

*b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive".*

Legittimamente, dunque, l'avviso di trattazione dinanzi alla Commissione di Disciplina di Prima Istanza è stato inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato dal tesserato, dal momento che l'art. 3 del Regolamento delle corse al trotto, aggiornato alla delibera del Commissario straordinario dell'ASSI n. 10 del 2.03.2012 e della determinazione del Dirigente delegato n. 216, del 7.11.2012, rubricato "Obblighi di comunicazione", dispone:

*"I soggetti sottoposti al presente Regolamento sono obbligati a comunicare all'Ente, nei termini dallo stesso stabiliti, tutti i dati e le notizie da esso richieste anche mediante l'invio di moduli o formulari.*

*Le comunicazioni da parte dell'Ente sono trasmesse ai soggetti suddetti, al recapito dagli stessi indicato (indirizzo PEC o e-mail) nell'istanza di autorizzazione allo svolgimento di un'attività nel settore o a quello successivamente comunicato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o attraverso strumenti informatici e/o telematici certificati.*

*L'assenza di comunicazione in merito alla variazione del recapito, secondo le suddette modalità, comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria dell'importo stabilito dall'Ente.*

*Nel caso in cui l'indirizzo PEC, l'indirizzo e-mail, e le eventuali successive variazioni degli stessi non vengano comunicate la pubblicazione sul sito dell'Amministrazione vale come notifica a tutti gli effetti".*

Quanto al motivo sub 4). Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni indicate in relazione al motivo precedente: gli organi della Giustizia sportiva non possono essere ritenuti i destinatari di doglianze che riguardano la legittimità delle norme sulla base delle quali essi operano. Si rileva, peraltro, come anche tale censura sia infondata nel merito. Il vigente RCSP è intervenuto in una fase di passaggio verso la soppressione dell'ASSI (già UNIRE) e l'incorporazione delle sue funzioni direttamente nel MIPAAF. Ne è derivato che esso, già modificato con delibera del Commissario Straordinario dell'ASSI e trasmesso al Ministero, è venuto nella disponibilità del dirigente del MIPAAF delegato in via temporanea alla gestione dell'ente, in vista della sua



definitiva soppressione, sulla base di quanto disposto dal d.l. 6.7.2012, n. 95, conv. in legge 7.8.2012, n. 135. E' venuta così meno la precedente necessità di approvare il Regolamento sul controllo delle sostanze proibite del 2002 con decreto ministeriale, dettata in precedenza dalla circostanza che l'UNIRE (poi ASSI) era un ente autonomo ed esterno del Ministero. Una volta incorporate le funzioni del soppresso Ente nella struttura ministeriale, l'emanazione delle regole per il controllo delle sostanze antidoping ha seguito, dunque, le indicazioni dettate dall'art. 4 del d.lg.s. n. 165/01, il quale prevede che gli organi di governo esercitino *"le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti"*, mentre ai dirigenti viene affidata, tra l'altro, *"l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno"*.

Orbene, il RCSP è esattamente un atto amministrativo generale con efficacia esterna, che detta le regole tecnico-disciplinari inerenti all'attività di controllo delle sostanze proibite nel settore ippico, nel quadro generale descritto dalla legge 14 dicembre 2000, n. 376, che disciplina in Italia la tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping, a sua volta recependo linee guida internazionali (nel caso specifico dell'ippica, quelle emanate dalla Federazione delle Autorità Ippiche Internazionali del Galoppo - I.F.H.A. e dall'Unione Europea del Trotto - UET). Il RCSP non può, dunque, certo definirsi espressione dell'esercizio di una funzione di indirizzo politico-amministrativa.

Quanto al *motivo sub 5)*. Esso è infondato. L'appellante propone una interpretazione parziale e, comunque, errata dell'art. 26 del Regolamento delle corse al trotto. La norma, al comma 8, afferma che *"L'affidamento dei cavalli per l'allenamento deve risultare da dichiarazione del loro proprietario e dell'allenatore, accompagnata da fotocopia di valido documento di identità dei sottoscrittori, ai sensi dell'art. 38 comma 3° del DPR 445/2000. La persona autorizzata ai sensi del Regolamento a dichiarare i partenti nella sede a ciò deputata, può indicare, responsabilmente, il nome dell'allenatore"*. Nella sua prima parte, la norma dispone circa l'adempimento necessario al fine dell'affermazione del diritto ad essere riconosciuto quale allenatore. Nella seconda parte attribuisce, però, in sede di gara, alla *"persona autorizzata ai sensi del Regolamento a dichiarare i partenti nella sede a ciò deputata"* la facoltà di *"indicare, responsabilmente, il nome dell'allenatore"*. Dunque, allenatore è da considerarsi, ai fini dell'individuazione di tale figura in relazione alla singola gara, colui che viene dichiarato tale nella relazione ufficiale di gara, sulla base di quanto dichiarato dalla persona autorizzata a dichiarare i partenti. Non dissimilmente



dispone l'art. 26 bis sulle società di allenamento. D'altro canto, nessuna prova contraria è stata fornita dall'appellante contro il possesso di tale qualifica da parte sua.

Quanto al *motivo sub 6)*. E' inammissibile per le medesima ragioni indicate in relazione al motivo *sub 3)*. E' infondato anche nel merito, attesa la ivi già ricordata autonomia dell'ordinamento sportivo.

Quanto al *motivo sub 7)*. Per un verso, il motivo ripropone la censura di legittimità del RCSP del 2012 e, a tale proposito, si rinvia a quanto già osservato in relazione al motivo *sub 4)*. Per un altro, ignora che il Betametasona, pur non esplicitamente richiamato nella Lista delle sostanze proibite, annesso al RCSP 2012, certamente vi rientra. Tale Lista si articola in due Allegati, il primo dei quali non contempla una particolareggiata indicazione delle sostanze, ma le indica per categorie, a seconda del tipo di azione. Indica così:

- SOSTANZE CHE AGISCONO SUL SISTEMA NERVOSO
- SOSTANZE CHE AGISCONO SUL SISTEMA CARDIO-VASCOLARE
- SOSTANZE CHE AGISCONO SUL SISTEMA RESPIRATORIO
- SOSTANZE CHE AGISCONO SUL SISTEMA DIGESTIVO
- SOSTANZE CHE AGISCONO SUL SISTEMA URINARIO
- SOSTANZE CHE AGISCONO SUL SISTEMA RIPRODUTTIVO
- SOSTANZE CHE AGISCONO SUL SISTEMA MUSCOLARE - SCHELETRICO
- SOSTANZE CHE AGISCONO SUL SISTEMA EMOLINFATICO E SULLA CIRCOLAZIONE SANGUIGNA
- SOSTANZE CHE AGISCONO SUL SISTEMA IMMUNITARIO ESCLUSE QUELLE PRESENTI NEI VACCINI AUTORIZZATI
- SOSTANZE CHE AGISCONO SUL SISTEMA ENDOCRINO, LE SECREZIONI ENDOCRINE E I LORO OMOLOGHI SINTETICI.
- AGENTI MASCHERANTI

Precisa poi:

***Per una migliore comprensione vengono elencate alcune classi farmacologiche che debbono ritenersi incluse nella "Lista" di cui sopra:***

- SOSTANZE ANTIPIRETICHE, ANALGESICHE E ANTI-INFIAMMATORIE
- SOSTANZE CITOTOSSICHE
- ANTISTAMINICI
- DIURETICI



- ANESTETICI LOCALI
- RILASSANTI MUSCOLARI
- STIMOLANTI RESPIRATORI
- ORMONI SESSUALI, SOSTANZE ANABOLIZZANTI E CORTICOSTEROIDI
- SOSTANZE CHE MODIFICANO LA COAGULAZIONE DEL SANGUE


Orbene, il Betametasone è un farmaco antinfiammatorio steroideo, appartenente alla classe dei glucocorticoidi a lunga durata d'azione. Il rilevamento nelle urine del cavallo comporta pertanto pacificamente l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento.

**P.Q.M.**

La Commissione, sciogliendo la riserva, respinge l'appello proposto dal sig. Di Nardo Ciro avverso la decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza n. 22/16, del 12.01.16, depositata il 26.01.16, che conferma. Revoca la sospensiva e dispone l'incameramento della somma di denaro versata a titolo di deposito.

IL PRESIDENTE

Dott. Raimondo Cerami



IL RELATORE

Prof. Avv. Vincenzo Meji





aveva chiesto la compensazione del costo delle seconde analisi con asseriti premi spettanti al ZANETTI. Veniva quindi fissata l'udienza dinnanzi alla Commissione di Disciplina di Prima Istanza per la data del 26.01.2016, alla quale non si presentava il rappresentante della Procura della Disciplina, sebbene ritualmente avvisato, ma la Commissione, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF in data 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione.

Va comunque precisato che nell'ambito del citato atto d'incolpazione la Procura della Disciplina aveva chiesto di applicarsi all'incolpato le sanzioni della sospensione per mesi due e della multa di euro 500,00, oltre al totale distanziamento del cavallo dall'ordine della suddetta corsa.

Anche l'incolpato ZANETTI non era presente, come il suo difensore, avv. Stefano Mattii, che faceva pervenire comunque un'articolata memoria difensiva.

La Commissione di Disciplina di Prima Istanza decideva con provvedimento emesso nella stessa data e depositato il 09.02.2016, con il quale l'allenatore veniva riconosciuto responsabile della violazione disciplinare contestatagli, con l'applicazione delle sanzioni della sospensione per mesi due e della multa nella misura di euro 500,00, oltre al distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa sopra indicata.

Avverso tale decisione proponeva regolarmente appello il sig. ZANETTI a mezzo del suo difensore, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, nonché la sospensione della sua esecutività.

Con provvedimento del 15.02.2016 il Presidente della Commissione di Disciplina di Appello accoglieva la richiesta di sospensiva e ordinava di sospendere l'esecutività della decisione impugnata.

Veniva quindi fissata l'udienza di discussione dinanzi alla Commissione di Disciplina di Appello per la data odierna alla quale non compariva il Procuratore della Disciplina, ma il Presidente della Commissione, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF in data 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione.

Erano assenti anche il sig. ZANETTI e il suo difensore, il quale aveva però in precedenza nominato come consulenti della difesa i dottori MONTANA Marco e FAVRETTO Donata e aveva depositato in data 06.06.2016 una memoria difensiva. Nella stessa data del 06.06.2016 venivano inoltre depositate due relazioni tecniche spedite dai dottori MONTANA e FAVRETTO.

La Commissione decideva allora di acquisire una nota pervenuta in data 24 maggio 2016 alla Segreteria della Commissione sa firma della d.ssa Sveva Davanzo, responsabile dell'Ufficio Antidoping dell'ex Assi, che conteneva la risposta ad alcuni chiarimenti richiesti dal Presidente della Commissione di Disciplina di Appello in data 3 maggio 2016 a proposito di alcune questioni sollevate in diversi procedimenti disciplinari in relazione alle analisi di laboratorio sulle sostanze dopanti rinvenute in sede di prelievo antidoping. Entrambe le note venivano acquisite agli atti.

Quindi la Commissione decideva come da dispositivo che segue.

## DIRITTO

L'appello è infondato e va rigettato.

Ed invero, dal risultato delle analisi effettuate sul campione biologico di urina prelevato al cavallo TESSY DL in occasione della corsa sopra citata, è emersa in modo inequivocabile la positività alla sostanza "ATENOLOLO", che rientra fra quelle indicate nella lista delle sostanze proibite di cui all'Allegato 1 del Regolamento Antidoping.

In primo grado, la Commissione di Disciplina di Prima Istanza ha correttamente valutato le prove emerse a carico dell'allenatore, il cui difensore aveva sollevato una serie di argomentazioni, tutte puntualmente prese in esame dai primi decidenti e disattese. In particolare, la difesa aveva sostenuto la tesi di una contaminazione ambientale, in quanto il cavallo sarebbe stato alloggiato presso la scuderia del sig. ESPOSITO Nicola, il quale aveva dichiarato di essere un abituale assuntore di pastiglie di ATENOLOLO e di avere urinato nel box del cavallo TESSY DL in quanto la scuderia era priva di servizi igienici.

Nei motivi di appello il difensore ha contestato le conclusioni della Commissione di Disciplina di Prima Istanza con una serie di osservazioni, alcune sostenute anche in base alle consulenze successivamente presentate dai dottori Montana e Favretto, che però non colgono nel segno e non possono essere quindi condivise.

Ed invero, il primo e il secondo motivo contestano le affermazioni della Commissione di Disciplina di Prima Istanza sul valore della dichiarazione presentata dal sig. ESPOSITO e sull'attestazione contenuta nel documento proveniente dalla NORDEST IPPODROMI, ove si diceva testualmente "che i cavalli dell'allenatore Walter Zanetti, provenienti da altro ippodromo, nelle giornate di corse, sono abitualmente alloggiati presso la scuderia del sig. Nicola Esposito all'ippodromo Montebello".

Va detto in proposito che al di là del valore che si voglia attribuire alla dichiarazione rilasciata dal sig.



ESPOSITO e del significato che si voglia riconoscere all'avverbio "abituamente", è assolutamente certo che non è stata fornita alcuna prova della supposta contaminazione ambientale, in quanto anche se può accettarsi che il cavallo sia stata alloggiato in quella scuderia, non è assolutamente provato che dall'urina dell'ESPOSITO sia derivata quella contaminazione di "atenololo" che ha dato poi luogo alla verifica della presenza della sostanza dopante in misura tale da essere rilevata in sede di analisi di laboratorio. Oltretutto non è stato provato che l'ESPOSITO abbia urinato solo quel giorno ovvero che egli utilizzi quel box come proprio orinatoio, né se nel box era custodita paglia o altro materiale alimentare che potrebbe essere stato ingerito dalla cavalla.

Il terzo motivo è semplicemente una critica sul modo di esprimersi della Commissione di Disciplina di Prima Istanza che ha affermato che *"le difese espletate non hanno negato assolutamente la positività"*, mentre il difensore sostiene di avere sempre sostenuto che la *"positività non era imputabile a Zanetti Walter"*.

Con il quarto motivo il difensore del sig. ZANETTI contesta che l'ATENOLOLO sia sostanza che rientri fra quelle indicate nella lista delle sostanze proibite, in quanto non vi sarebbe ricompreso, facendone discendere una serie di conseguenze procedurali abbastanza incomprensibili.

Si osserva al riguardo che l'affermazione del difensore è comunque palesemente errata, in quanto è noto che l'ATENOLOLO è un farmaco betabloccante che agisce sul sistema cardiovascolare e l'Allegato 1 del RCSP indica anche le *"sostanze che agiscono sul sistema cardiovascolare"*.

Con un ulteriore motivo di appello il difensore del sig. ZANETTI ha lamentato la violazione dell'art. 10 del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite del 2002, per la mancata effettuazione delle seconde analisi sul campione biologico prelevato al cavallo, chiedendo la disapplicazione del Regolamento del 2012 che ha invece escluso l'obbligatorietà delle seconde analisi, che possono essere eseguite solo a richiesta dell'interessato.

Si osserva al riguardo che gli argomenti prospettati dalla difesa a sostegno della sua tesi circa l'inapplicabilità del Regolamento del 2012 sono noti alla Commissione in quanto ripetitivi di analoghi ricorsi e peraltro abbastanza confusi. Come è stato ripetutamente affermato da questa Commissione, il procedimento per la formulazione e l'approvazione delle modifiche regolamentari introdotte nel 2012 è stato perfettamente legittimo e si è concluso con la comunicazione a tutti gli interessati mediante pubblicazione sul sito internet dell'ex ASSI. Il nuovo art. 10 prevede che le seconde analisi siano effettuate solo a richiesta degli interessati, previo versamento di una somma di denaro, che viene restituita nel caso in cui la seconda analisi dia esito negativo.

Il difensore dello ZANETTI aveva chiesto le seconde analisi, ma non aveva versato la prevista somma di denaro, chiedendo invece la compensazione con presunti premi vantati nei confronti dell'Amministrazione. Questa istanza non era stata accolta dall'Ufficio Antidoping, in quanto *"non risulta...la simultanea ricorrenza dei seguenti elementi: omogeneità dei diritti di credito, liquidità dei crediti ed esigibilità degli stessi. Infine difetta la circostanza che il credito sia stato giudizialmente accertato con sentenza passata in giudicato"*.

Era stato quindi assegnato allo ZANETTI un ulteriore termine per versare la somma richiesta, ma senza alcun esito.

Il difensore ha quindi sostenuto una serie di altre presunte violazioni (le prime analisi fatte senza avvisare lo ZANETTI, la mancanza di prova che il liquido biologico analizzato fosse proprio quello prelevato al cavallo, la mancanza di prova della corrispondenza fra il codice apposto sul contenitore delle prime analisi e il codice apposto sulla busta, una violazione della legge 689/1981 in quanto *"manca ...nel settore la legge primaria che legittima le sanzioni irrogate"*) che risultano anche esse destituite di ogni fondamento, in quanto nella fattispecie è stato fedelmente applicato il Regolamento in vigore sia nella fase dell'accertamento che in quella della comunicazione, e nessuna delle indicate violazioni è riscontrabile nell'ambito dell'intera procedura adottata.

Le note difensive depositate il 6.6.2016 nulla aggiungono agli argomenti sopra esposti, se non che, anche alla luce delle consulenze redatte dai dottori MONTANA e FAVRETTO, la quantità di ATENOLOLO rinvenuta è compatibile con un inquinamento *"verosimilmente da lettiera inquinata"*. A questo riguardo, le citate consulenze dei dottori MONTANA e FAVRETTO contestano le conclusioni del laboratorio di UNIRELAB, in quanto destituite di fondamento o addirittura non corrispondenti al vero, e affermano che il metodo utilizzato non è accreditato per la conferma di ATENOLOLO.

Si osserva al contrario che, come risulta dalla citata nota del funzionario responsabile dell'Ufficio Antidoping, tutti i laboratori accreditati sul piano internazionale, e quindi anche UNIRELAB, utilizzano una tecnica analitica che comprende la GC-MS (gas cromatografia spettrometria di massa) e la LC-MS (cromatografia liquida di massa) da cui è possibile ricavare i parametri analitici richiesti dalla linee guida AORC ai fini della dichiarazione di positività di un campione. Il risultato di queste analisi è sufficientemente documentato nella relazioni dei laboratori, insieme con il tempo di ritenzione della sostanza rinvenuta (sia assoluto che relativo). Per quanto riguarda in particolare l'ATENOLOLO, si osserva inoltre che si tratta di una sostanza che rientra nell'Allegato 1 del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite, per cui non vengono effettuate "analisi quantitative", ma viene verificato l'eventuale superamento dei c.d. *"detection time"* calcolati sulla base degli *"international screening limit"*.



Alla luce di quanto precede, può quindi serenamente affermarsi che le conclusioni del laboratorio di UNIRELAB non sono frutto di petizioni di principio o di analisi incomplete e superficiali, ma, come è stato

scritto, *“soddisfano i criteri AORC per l'identificazione”*.

Deve quindi procedersi alla conferma della decisione di primo grado, cui seguono la revoca della sospensiva in precedenza concessa e l'incameramento della somma di denaro versata a titolo di deposito.

P. Q. M.

La Commissione, sciogliendo la riserva, respinge l'appello proposto dal sig. ZANETTI Walter avverso la decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza n. 36/16 del 26.01.2016, depositata il 09.02.2016, che conferma. Revoca la sospensiva concessa e ordina l'incameramento della somma di denaro versata a titolo di deposito.

Il Presidente est.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Q. M.', written in a cursive style.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

**LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO**

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
1762/a/t	08/06/2016	1762/a/t	30 GIU 2016	

Riunita in Roma, presso la sede MIPAAF in via XX Settembre, 22 in data 02/03/2016, con l'intervento dei Signori:

Dott. Raimondo Cerami	Presidente
D.ssa Giancarla Barbara Magri	Componente relatore
Prof. Vincenzo Meli	Componente

assistita dalla

d.ssa Alda Di Gennaro	Segretario
-----------------------	------------

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

nel procedimento n° Ruolo 1762/a/t contro l'allenatore Agostino Castaldo, nato a Napoli (NA) il 18/02/1962, residente in Brusciano (NA) al Viale Europa, 38, difeso dall'avv. Massimiliano Capuzi come da delega in atti

**APPELLANTE**

avverso la decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza n. 034/16 depositata il 08/02/2016, con la quale veniva riconosciuta la responsabilità disciplinare dell'incolpato per la violazione del art.2 del Regolamento per il controllo delle sostanze

proibite per accertata positività del cavallo Salvatore Amaesta alla sostanza detomidina. In occasione della corsa svoltasi presso l'ippodromo di Aversa il 03/01/2015 "Premio Bracciano" e per la quale veniva condannato alla sospensione della qualifica di allenatore per mesi 2 e alla multa di € 500,00 (cinquecento)

Avverso alla decisione il sig. Castaldo proponeva appello per i seguenti motivi:

- 1) La decisione di primo grado è erronea nella parte motiva laddove afferma l'assenza di "prove oggettive circa il trattamento terapeutico". Dall'istruttoria è emersa, invece, l'ascrivibilità del fatto al soggettivo metabolismo del cavallo e alla assenza di responsabilità colposa in capo all'appellante. Infatti la commissione di prima istanza disattende la portata probatoria dei certificati rilasciati dal dr. Stefano Artina, medico veterinario pubblico.
- 2) In via istruttoria si insiste per l'audizione del medico veterinario dr. Stefano Artina e l'acquisizione della prescrizione veterinaria non ammessa in prima istanza.

All'udienza del 08 giugno 2016, svolta la relazione, si dà atto che non è comparso il rappresentante della Procura della disciplina. Il Presidente della Commissione, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF in data 30.10.2012, dispone la prosecuzione della trattazione. In data 24 maggio 2016 perveniva alla Segreteria della Commissione una nota della Dott.ssa Sveva Davanzo, responsabile dell'Ufficio Antidoping dell'ex Assi, che conteneva la risposta ad alcuni chiarimenti richiesti dal Presidente della Commissione di Disciplina di Appello in data 3.05.2016 a proposito di alcune questione sollevate in diversi procedimenti disciplinari in relazione alle analisi di laboratorio sulle sostanze dopanti rinvenute in sede di prelievo antidoping. Tale nota viene acquisita agli atti. Per la difesa sono presenti l'avv. Massimiliano Capuzi e l'avv. Stefano Ricci. Si procede all'audizione del sig. Castaldo il quale dichiara che il medicinale è stato somministrato al cavallo dal veterinario per procedere alla limatura dei denti e che lo stesso veterinario aveva dichiarato i tempi di sospensione, ai fini agonistici, di 4 giorni. A richiesta della difesa viene ammessa l' audizione del dr. Artina Stefano, medico veterinario, che dichiara di aver sottoscritto i due certificati del 16/01/2016 e del 18/01/2016. Dichiara altresì di non avere redatto alcun certificato medico alla data del 28/12/2014 (giorno dell'intervento di limatura dei denti sul cavallo Salvatore Amaesta)

perché non richiesto e perché era stato assicurato che sarebbero stati rispettati i tempi di sospensione. Concludeva che i tempi di sospensione da lui fissati sono quelli indicati in tabella.

L'avvocato Capuzi conclude per il proscioglimento del sig. Castaldo e in subordine per l'incauta medicazione.

La Commissione si riserva.

Sciolta la riserva la Commissione di disciplina d' appello accoglie parzialmente l'appello proposto dal sig. Castaldo Agostino e derubrica il fatto contestato in incauta medicazione per i seguenti

#### MOTIVI

*L'art 11 del Resp all' ultimo comma prevede che Nel caso in cui il cavallo, (...), nonché in caso di positività dipendente da incauta medicazione eseguita con colpa lieve, fermo restando il distanziamento totale dall'ordine di arrivo, la Commissione di Disciplina di I Istanza, valutate le circostanze, potrà applicare in misura ridotta, fino alla metà, le sanzioni previste dai precedenti commi o irrogare la sola pena pecuniaria.*

La presenza della Detomidina nel sangue del cavallo Salvatore Amaesta allenato dal sig. Castaldo, è stata provata attraverso le analisi di laboratorio.

La certificazione veterinaria attestante in modo dettagliato la causa patologica del cavallo e la somministrazione di un farmaco contenente quale principio attivo la Detomidina, con indicazione dei tempi di sospensione e allegata tabella, è presente in atti, con due documenti, entrambi successivi (16/01/2016 e 18/01/2016) alla data della effettiva somministrazione del medicinale da parte del veterinario (28/12/2014). Ai fini del convincimento della Commissione alla derubricazione ad incauta medicazione vale la testimonianza in Udienza del Dott. Stefano Artina. Egli ha confermato, sia la paternità dei due documenti, sia le operazioni e dichiarazioni ivi contenute, aggiungendo che il medicinale somministrato a suo tempo proveniva dalla sua scorta personale regolarmente detenuta e autorizzata dall'ASL di riferimento e che la prescrizione medica all'epoca non venne rilasciata perché non richiesta. La concomitanza di certificazione e testimonianza appare idonea a far presumere che la positività rilevata nelle 48ore successive il termine di sospensione, sia dovuta ad una qualche anomalia nei

tempi effettivi di assorbimento del farmaco. Si può ritenere colpa lieve dell'allenatore quella di non aver compreso le condizioni soggettive del cavallo che possano avere ritardato tale assorbimento, facendolo incorrere nella positività. La violazione contestata può, pertanto, essere derubricata ad incauta medicazione.

**P.Q.M.**

La Commissione, sciogliendo la riserva, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal sig. Castaldo Agostino avverso la decisione della Commissione di Disciplina di Istanza n. 34/16 depositata l'8/02/2016, dichiara che il fatto contestato sia derubricato ad incauta medicazione ai sensi dell'art. 11 u.c. del RCSP, riducendo la sanzione inflitta alla sola multa nella misura di € 500,00 (cinquecento).

Revoca la sospensiva e dispone la restituzione della somma di denaro versata a titolo di deposito.

Il Presidente



il Relatore





*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA  
PQAI VII MANIFESTAZIONI E CORSE IPPICHE

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
1763/a/t	8/06/2016	1763/a/t	30 GIU 2016	

**LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO**

Riunita in Roma, presso la sede del MIPAFF, in viale XX Settembre n. 20 , in data 08.06.2016, con l'intervento dei Signori:

Dott. Raimondo Cerami	Presidente
Prof. Vincenzo Meli	Componente
Avv. Pierfrancesco Torrisi	Componente relatore

assistita dalla

d.ssa Alda Di Gennaro	Segretario
-----------------------	------------

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

nel procedimento n° Ruolo 1763/a/t contro:

l'allenatore VITAGLIANO Andrea, nato ad Arzano il 22/09/1965, e residente in Cesena, Corso Cavour n. 135 ed elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio del difensore Avv. Massimiliano Capuzi, Via Dardanelli n. 15

**APPELLANTE**

avverso la decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza n. 42/2016, del 02.02.16 depositata il 16/02/2016, con la quale è stata riconosciuta la responsabilità disciplinare dell'incolpato per la violazione disciplinare del Regolamento Antidoping in occasione della corsa svoltasi presso l'ippodromo di Bologna, il giorno 06 Novembre 2014, premio Ipposport Arcoveggio, positività del

cavallo ONE ARROW GAR alle sostanze “Benzoilecgonina e Ketoprofene”, con la quale è stata applicata la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per MESI 6 (sei) e della MULTA nella misura di euro 1.500,00 (cinquecento/00), con il distanziamento totale del cavallo dall’ordine di arrivo

- Accertato l’avvenuto pagamento del deposito;
- Nessuno era presente per la Procura della disciplina;
- Era personalmente presente il sig. Vitaliano Andrea, che rendeva dichiarazioni come in atti nonché i suoi legali Avv.ti Capuzi e Ricci, che concludevano per l’accoglimento dell’appello con proscioglimento dell’appellante o, in subordine, la derubricazione in incauta medicazione;

#### F A T T O

I Giudici di I grado hanno ritenuto responsabile l’allenatore, accertata la mancanza di prova contraria, della positività del cavallo ONE ARROW GAR alle sostanze proibite Benzoilecgonina e Ketoprofene.

Avverso la decisione ha proposto appello il sig. Vitagliano con il patrocinio degli Avv.ti Capuzi e Ricci che indicavano come motivo di appello:

- 1) Assolvere l’appellante o derubricare il fatto in incauta medicazione e per l’effetto ridurre la sanzione alla pena pecuniaria, previa riapertura dell’istruttoria.

Nelle conclusioni si richiede, in via principale, l’accoglimento dell’appello, in via subordinata viene richiesta la derubricazione da doping ad incauta medicazione.

Allo scioglimento della riserva la Commissione di Disciplina di Appello accoglie parzialmente il gravame per i seguenti

#### MOTIVI

Il Ricorso è in parte fondato per le ragioni indicate all’unico motivo di appello.

Con l’unico motivo di appello parte appellante, con documentazione depositata, richiedeva la declaratoria di estraneità ai fatti o, in subordine, la derubricazione dell’addebito da evento doping ad incauta medicazione.

Nel merito il motivo risulta fondato. In particolare:

- per quanto concerne la sostanza BENZOILECGONINA, dagli atti presentati risulta che in data 30/01/2016 il sig. Pedriali Matteo, nato a Cesena il 22.02.82, dichiarava che “ *purtroppo ho*

*fatto e faccio uso di cocaina ( come da certificato sera che allego)”.omissis.. “ nel Novembre 2014 collaboravo con il sig. Andrea Vitagliano e mi occupavo del cavallo One Arrow Gar, che poi ho saputo esser risultato positivo in data 6.11.2014 in Bologna..omissis..all’epoca non dissi nulla all’allenatore di Arrow Gar perché non pensavo che il cavallo potesse rimaner contaminato”.*

- Lo stesso appellante, sentito all’udienza del 8.6.16, confermava quanto dichiarato dal Pedriali dichiarando che *“ soltanto dopo le prime analisi ho scoperto che il mio artiere era tossicodipendente da cocaina ed era regolarmente iscritto al Sert di Cesena.Era lui che giornalmente badava e curava il cavallo”.*
- per quanto concerne la sostanza KETOPROFENE, dagli atti presentati risulta che in data 13/01/2015 il medico veterinario, dott. Giovanni Conti certificava che, giusta documentazione prodotta,*“ In data 20/10/2014 ho avuto modo di visitare il cavallo ONE ARROW GAR, come da prescrizione veterinari a che allego. In tal sede..omissis..veniva somministrato del Fastum Gel (contenente Ketoprofene)..omissis.. provvidi ad informare l’allenatore sig. VITAGLIANO..omissis..in ordine ai tempi di sospensione, pari a 10 giorni.*

La certificazione resa dal medico veterinario, depositata e sottoscritta, viene resa nella consapevolezza delle conseguenze penali in caso di mendacio: essa può pertanto considerarsi come DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'. (Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) atta ad identificare il cavallo oggetto di causa e costituire prova dell'incauto medicamento.

Come noto l’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 ha ridisciplinato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Il comma 1 e 2 stabiliscono che: “L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con osservanza delle modalità di cui all’art. 38. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza”.

L'art. 4 del R.c.s.p. impone all'allenatore la conservazione di tutta la documentazione relativa alla terapia, ai medicinali e alle prescrizioni dei veterinari usata per i cavalli, mentre l'art. 11 del Regolamento prevede che, avvenuto l'accertamento della positività, l'allenatore o il proprietario siano in grado di fornire elementi utili ad individuarne la causa, nonché in caso di incauta medicazione (...), la Commissione, valutate le circostanze, può applicare le sanzioni in misura ridotta.

Il farmaco usato e il cui metabolita è risultato poi nelle analisi è, in effetti, stato prescritto dal medico veterinario, lo stesso ha previsto la posologia e lo stop dalle competizioni nel rispetto dei tempi di sospensione, pari ad almeno 10 giorni. Formalmente la fattispecie indicata dalla norma è confermata ed avvenuta, pertanto la Commissione di disciplina d'appello ritiene che parte appellante abbia sufficientemente provato i motivi della contaminazione da benzoilecgonina, giusta documentazione in atti e dichiarazioni rese in giudizio, non sussistendo pertanto alcuna responsabilità in capo all'appellante per non aver commesso il fatto.

Al contrario, per quanto concerne la sostanza ketoproferene il fatto possa rientrare nella incauta medicazione per la quale viene stabilita la sanzione pecuniaria di € 1.000,00 di multa ed il distanziamento del cavallo dall'ordine di arrivo.


Alla luce di quanto precede, va dichiarato il parziale accoglimento dell'appello e va ordinata la restituzione della somma di denaro depositata.

P. Q. M.

La Commissione di Disciplina d'Appello, sciogliendo la riserva, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal sig. Vitagliano Andrea avverso la decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza n. 42/2016 del 2.2.16 e depositata il 16/2/2016, dichiara di non doversi procedere nei confronti dello stesso in ordine all'addebito contestato per quanto riguarda la sostanza benzoilecgonina per non aver commesso il fatto e dichiara invece la responsabilità disciplinare del medesimo per incauta medicazione ai sensi dell'articolo 11 R.D. ultimo comma per quanto riguarda la sostanza ketoprofene, e per l'effetto riduce la sanzione inflitta alla sola multa nella misura di euro 1.000,00. Revoca la sospensiva e ordina l'incameramento della somma di denaro versata a titolo di deposito.


Il Presidente

Dott. Raimondo Cerami

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Cerami', written in a cursive style.

Il Relatore

Avv. Pierfrancesco Torrisi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Torrisi', written in a cursive style.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
1764a/t	08/06/2016	Proc. 1764/a	27.6.2016	

**LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO**

Riunita in Roma, presso la sede del MIPAAF via XX Settembre, 20 in data 08.06.2016, con  
l'intervento dei Signori:

Dott. Raimondo Cerami	Presidente
D.ssa Giancarla Barbara Magri	Componente relatore
Avv. Pierfrancesco Torrasi	Componente

assistita dalla

d.ssa Alda Di Gennaro	Segretario
-----------------------	------------

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

nel procedimento n° Ruolo 1764/a/t contro la sig.ra Gradi Monica, nata a Lucca il 05/08/1983,  
residente in Montecatini Terme in via Bellini, 59 .

**APPELLANTE**

avverso il provvedimento assunto dalla giuria dell'Ippodromo di Firenze, premio Chianti Classico  
Calcinaia del 14 febbraio 2016, che prevede l'appiedamento per 12 giorni (C4B) "Per avere deviato a  
metà dell'ultima curva sul concorrente all'interno n.2 Uranosky Etoile danneggiandolo e provocando  
il distanziamento del cavallo guidato dall'ordine di arrivo".

.Accertato l'avvenuto versamento del deposito

.Concessa la sospensiva presidenziale richiesta dall'appellante

.Assente il rappresentante della Procura della disciplina. Si dà atto della deliberazione n. 39 del  
30/10/2012

.Udito il relatore

.Presente per la parte l'avv. Cristina Gradi

.Esaminati gli atti di causa

.Visionato il filmato della corsa

#### F A T T O

Durante lo svolgimento della corsa premio Chianti Classico Calcinaia del 14 febbraio 2016, la Giuria di gara dell'Ippodromo di Firenze ravvisava una azione contraria al regolamento della sig.ra Gradi Monica che veniva sanzionata con l'appiedamento di 12 giorni, distanziamento del cavallo e multa a favore della Scuderia Les Etoiles di € 357 + € 21,00 per " Per avere deviato a metà dell'ultima curva sul concorrente all'interno n.2 Uranosky Etoile danneggiandolo e provocando il distanziamento del cavallo guidato dall'ordine di arrivo La deviazione sul concorrente N° 2 ha causato la rottura dello stesso ed il conseguente distanziamento del cavallo guidato dall'ordine di arrivo" (C4B)

Nell'atto di appello, vengono riportati i seguenti motivi di appello:

- 1) Illegittimità del provvedimento disciplinare per mancata violazione del Regolamento corse Trotto, in relazione alla codifica delle violazioni disciplinari C4B.

La sanzione riporta come motivazione che l'appellante veniva sanzionata "per avere deviato a metà dell'ultima curva sul concorrente all'interno N° 2 (Uranosky Etoile) danneggiandolo e provocando il distanziamento del cavallo guidato dall'ordine di arrivo. La deviazione sul concorrente N° 2 ha causato la rottura dello stesso ed il conseguente distanziamento del cavallo guidato dall'ordine di arrivo". Dalle riprese si evince che non vi è stato danneggiamento, in quanto non vi è stato contatto né tra il cavallo Unica Rab e Uranosky Etoile, né tra ruota e cavallo.

La ripresa frontale evidenzia che il cavallo Uranosky manteneva il trotto e rompeva dopo che la cavalla Unica Rab e le ruote del sulky erano passate.

La cod. C4B punisce chi "sorpassa un concorrente in modo non regolamentare o deviando dalla propria linea di corsa " b) danneggiando uno o più concorrenti .

La circolare esplicativa del 29/09/2015 n. prot. uscita 0064849 appare la corretta interpretazione del termine danneggiamento prevedendo che per danneggiamento diretto si intende la fattispecie in cui un concorrente devia dalle proprie linee di corsa provocando, mediante contatto con altro cavallo, la rottura di quest' ultimo.

Pertanto alla luce della circolare del MIPAAF non vi è stato danneggiamento in quanto non vi è stato nessun contatto tra i cavalli.

- 2) Entità delle sanzioni relative al distanziamento del cavallo e della multa corrispondente al terzo posizionamento, nonché l'appiedamento per 12 gg.

Alla luce del Regolamento corse trotto introdotto nel 2015 il comportamento della sig.ra Monica Gradi deve corrispondere a una cod.C4A, cioè una deviazione con intralcio non essendovi stato contatto.

Si conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di appello e conseguente annullamento del provvedimento disciplinare. In subordine viene chiesta l'applicazione più attenuata della sanzione

prevista dalla codifica C4A.

All'udienza dell' 8 giugno 2016, la Commissione prende atto che non è pervenuto il filmato della gara richiesto all'Ippodromo di Firenze. E' assente il Procuratore della disciplina o suo sostituto, il Presidente della Commissione, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF in data 30.10.2012, dispone la prosecuzione della trattazione.

Viene visionato il filmato di gara pubblicato da Unire tv e, successivamente, il filmato della medesima corsa messo a disposizione dall'avv. Cristina Gradi.

L'avv. Cristina Gradi Si riporta ai motivi di appello

La Commissione si riserva.

Sciolta la riserva la Commissione di disciplina di Appello rigetta l'appello per i seguenti

#### MOTIVI

La Commissione, dopo l'esame degli atti, e, principalmente, dopo la visione del filmato che è stato inviato dall'Ippodromo di Roma è pervenuta alla conclusione che, la cavalla guidata dalla sig.ra Monica Gradi, a metà dell'ultima curva, devia al suo interno, sul cavallo che la affianca il quale rompe il trotto.

L'art. 65 del Regolamento corse trotto prende in considerazione i comportamenti non consentiti durante la corsa e indica una serie di fattispecie per la quale un guidatore può essere sanzionato.

Le sanzioni variano nella loro gravità a seconda che la condotta contraria al regolamento comporti il danneggiamento o l'intralcio o il disturbo di altro concorrente. Le fattispecie comportamentali generali previste dal Regolamento sono poi specificate nell'allegato al Regolamento sulle codifiche disciplinari. Per quanto riguarda il danneggiamento questo si ha sempre quando, per effetto del comportamento contrario al regolamento, il cavallo che ha subito tale azione, rompe il trotto.

L'art. 65 prevede anche il caso di *danneggiamento diretto* ( cioè il contatto tra i concorrenti) al punto e) *deviare dalla propria linea di corsa in retta d'arrivo, qualunque sia la posizione all'uscita dall'ultima curva, qualora ciò disturbi, intralci o danneggi altri concorrenti. In caso di danneggiamento diretto, il cavallo che lo ha provocato viene retrocesso di tanti posti quanti sono i concorrenti danneggiati; nei casi in cui il danneggiamento diretto provochi la rottura del cavallo danneggiato il concorrente che danneggia viene escluso dall'ordine di arrivo* Il danneggiamento diretto è stato oggetto di circolare esplicativa da parte del Mipaaf che al punto a) prevede che per danneggiamento diretto si intende la fattispecie in cui un concorrente devia dalla propria linea di corsa, in qualunque punto del percorso, provocando, mediante contatto con altro cavallo, la rottura di quest'ultimo.

La fattispecie considerata in questo caso non rientra nel punto e) dell'art. 65 perché, come indicato

nella puntuale motivazione espressa dai Giudici di gara. Il danneggiamento (cioè la rottura del cavallo Uranosky Etoile) avviene a metà dell'ultima curva e non in retta d'arrivo tanto che i giudici applicano la codifica C4 *Sorpassare un concorrente in modo non regolamentare o deviare dalla propria linea di corsa*, anziché la C26 specifica per la retta d'arrivo.

Dalla prova televisiva risulta chiaro che la cavalla Unica Rab devia dalla propria linea di corsa sul cavallo n.2 al suo interno e, pur non avvenendo il contatto diretto, gli si avvicina in modo tale da provocare la rottura prolungata di Uranosky Etoile, che viene squalificato, con la conseguente applicazione della sanzione poi comminata dalla Giuria dell'ippodromo di Firenze.

#### PQM

La Commissione di disciplina d'appello respinge l'appello proposto dalla sig.ra Monica Gradi avverso la decisione della Giuria dell'Ippodromo di Firenze del 14/02/2016 che conferma.

Revoca la sospensiva concessa e dispone l'incameramento della somma di denaro versata a titolo di deposito

Il Presidente



Il Relatore

